



## **POR FSE ABRUZZO 2014-2020**

### **Obiettivo**

**“Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione”**

**CCI 2014IT05SFOP009**

## **Manuale delle Procedure dell’Autorità di Gestione**

---

**Versione 9 – dicembre 2021**

---

# Indice

<b>Modifiche apportate al Manuale delle procedure dell'Autorità di Gestione .....</b>	<b>5</b>
<b>Normativa di riferimento .....</b>	<b>6</b>
<b>INTRODUZIONE.....</b>	<b>15</b>
<b>CAPITOLO 1 STRUTTURA ORGANIZZATIVA E PIANIFICAZIONE OPERATIVA .....</b>	<b>18</b>
1.1 Il Sistema di Gestione e Controllo.....	18
1.2 AdG e Strutture periferiche .....	19
1.3 Attuazione Interventi previsti dal POR .....	22
1.4 Cronobilancio .....	23
<b>CAPITOLO 2 PROCEDURE DI SELEZIONE DELLE OPERAZIONI .....</b>	<b>25</b>
2.1 Procedure di accesso a finanziamento per le operazioni da affidare in regime concessorio .....	26
2.1.1 La redazione degli Avvisi pubblici .....	27
2.1.2 Il processo di validazione degli Avvisi pubblici .....	27
2.1.3 Approvazione degli Avvisi pubblici .....	29
2.1.4 Pubblicizzazione degli Avvisi.....	29
2.1.5 Acquisizione e registrazione delle candidature di accesso al finanziamento e verifica di ricevibilità .....	30
2.1.6 Verifica di ammissibilità delle istanze .....	30
2.1.7 Nomina della Commissione di valutazione e valutazione di merito.....	32
2.1.8 Verifica procedura di selezione e pubblicazione degli esiti .....	33
2.2 Procedure di accesso a finanziamento per le operazioni da affidare in regime contrattuale .....	34
2.2.1 Nomina della Commissione giudicatrice .....	36
2.2.2 Valutazione .....	36
2.2.3 Aggiudicazione .....	37
2.2.4 Stipula e approvazione del contratto .....	37
2.3 Affidamenti "in house" .....	38
Affidamento "in house" alla Società Abruzzo Sviluppo S.p.a. ....	39
2.4 Operazione finanziate da altri Programmi o da altri Fondi (Progetti Coerenti 2014-2020).....	40
2.5 Verifica a campione sulla documentazione autodichiarata ai sensi del DPR 445/2000.....	42
2.6 La gestione dei reclami e dei ricorsi.....	43
2.7 Selezione di nuove operazioni (Decisioni di Esecuzione della Commissione Europea nn. C(2020) 6615 final del 22 settembre 2020 e C(2021) 2657 final del 15 aprile 2021) .....	43
2.7.1. Decisione di Esecuzione della Commissione Europea C(2020) 6615 finale del 22 settembre 2020. ....	44
2.7.2. Decisione di Esecuzione Commissione C(2021) 2657 final del 15 aprile 2021 .....	45
<b>CAPITOLO 3 ATTUAZIONE DELLE OPERAZIONI .....</b>	<b>46</b>
3.1 Disposizioni l'attuazione delle operazioni selezionate in regime concessorio .....	46
3.1.1 Disposizioni generali .....	46
3.1.1.1 Concessione .....	46
3.1.1.2 Avvio .....	47
3.1.1.3 Attuazione dell'operazione.....	48
3.1.1.4 Conclusione.....	49
3.1.2 Disposizioni specifiche per le operazioni in regime di Aiuti di Stato .....	49
3.1.3 Disposizioni specifiche per le erogazioni di finanziamenti e di servizi a singoli individui.....	50
3.1.4 Disposizioni specifiche per operazioni affidate in regime concessorio e attuate dal beneficiario attraverso il regime contrattuale.....	51
3.2 Disposizioni generali per l'attuazione delle operazioni affidate in regime contrattuale .....	52

3.3 Disposizioni specifiche per l'attuazione delle operazioni affidate per il contrasto dell'emergenza Covid-19 .....	52
3.4 Gestione delle variazioni.....	54
3.4.1 Variazione del Beneficiario .....	54
3.4.2 Variazioni al piano finanziario.....	54
3.4.3 Variazioni al progetto approvato.....	54
3.4.3.1 Variazioni al progetto approvato: erogazione dell'offerta formativa mediante ricorso a tecnologia FAD/E-learning e project work.....	54
3.5 Rinunce e scorrimenti .....	55
<b>CAPITOLO 4 CIRCUITO FINANZIARIO E CONTROLLI SULLE OPERAZIONI .....</b>	<b>56</b>
4.1. Circuito finanziario.....	56
4.2 Principi generali e requisiti di ammissibilità delle spese .....	58
4.2.1. Procedura di acquisizione del Codice Unico di progetto (CUP). .....	59
4.3 Contabilità separata.....	61
4.4 Descrizione delle verifiche ai sensi dell'art. 125 del Reg. 1303/2013 .....	62
4.4.1 Descrizione delle verifiche amministrative.....	64
4.4.1.1 Descrizione delle verifiche amministrative relative ad operazioni in regime concessorio .....	64
4.4.1.1.a Le verifiche sulle domande di anticipo e rimborso delle operazioni in regime concessorio non in regime di Aiuti di Stato .....	64
4.4.1.1.b Verifiche documentali relative ad operazioni affidate in regime concessorio e attuate attraverso regime contrattuale .....	68
4.4.1.1.c Le verifiche sulle domande di anticipo e rimborso delle operazioni in regime di aiuti di Stato.....	69
4.4.1.1.d Le verifiche sulle domande di anticipo e rimborso presentate da singoli individui .....	70
4.4.1.2. Descrizione delle verifiche amministrative relative ad operazioni affidate in regime contrattuale .....	71
4.4.1.3. Descrizione delle verifiche amministrative relative ad operazioni affidate in house .....	71
4.4.1.4. Modalità di svolgimento dei controlli amministrativi di primo livello per le operazioni affidate per il contrasto dell'emergenza Covid-19 .....	72
4.4.2 Descrizione verifiche in loco .....	74
4.5. Procedura di gestione del follow up in caso di segnalazioni di frode.....	79
<b>CAPITOLO 5 PISTE DI CONTROLLO E ARCHIVIAZIONE DEI DOCUMENTI .....</b>	<b>85</b>
5.1 Predisposizione e manutenzione delle piste di controllo.....	85
5.2 Conservazione dei documenti .....	86
5.2.1 Caricamento dei documenti sul Sistema di monitoraggio.....	88
<b>CAPITOLO 6 CERTIFICAZIONE DI SPESA E MONITORAGGIO .....</b>	<b>90</b>
6.1. Certificazione della spesa all'UE .....	90
6.1.1 Attestazione di Spesa del Responsabile di Azione.....	90
6.1.2 Dichiarazione di Spesa dell'Autorità di Gestione.....	90
6.1.3 Domande di Pagamento AdC.....	91
6.1.4 Tempistiche per le domande di pagamento intermedio e finale .....	94
6.2 Previsioni di spesa.....	95
6.3 Bilancio gestionale .....	96
6.4 Il Sistema di monitoraggio .....	96
6.4.1 Trasmissione dei dati .....	99
<b>CAPITOLO 7 IRREGOLARITÀ E RECUPERI.....</b>	<b>101</b>
7.1. Soggetti coinvolti .....	101
7.2. Definizioni rilevanti .....	101
7.3. La gestione delle irregolarità e dei recuperi .....	102
Definizioni e ambito di applicazione.....	103

<b>CAPITOLO 8 DICHIARAZIONE DI AFFIDABILITA', RELAZIONE ANNUALE SUI CONTROLLI E RELAZIONE DI ATTUAZIONE ANNUALE.....</b>	<b>109</b>
8.1 DICHIARAZIONE DI AFFIDABILITA' E RELAZIONE ANNUALE SUI CONTROLLI .....	109
8.2 La Relazione di attuazione annuale .....	111
<b>Allegati .....</b>	<b>112</b>

## MODIFICHE APPORTATE AL MANUALE DELLE PROCEDURE DELL'AUTORITÀ DI GESTIONE

SEZIONI DEL MANUALE OGGETTO DI REVISIONE			MODIFICA E MOTIVAZIONI DELLE VARIAZIONI APPORTATE
PAGINA	SEZIONE / CAPITOLO	PARAGRAFO	
(27)	2	2.1.2	Aggiornamento apportato a seguito di audit dei sistemi di gestione e controllo ex art. 127 del Reg. (UE) 1303/2013 – Periodo contabile 2020-2021. Nota prot. n. 207901 del 17_05_2021
(40)	2	2.4	Aggiornamento apportato a seguito di audit dei sistemi di gestione e controllo ex art. 127 del Reg. (UE) 1303/2013 – Periodo contabile 2020-2021. Nota prot. n. 207901 del 17_05_2021
(47)	3	3.1.1.1	Aggiornamento apportato a seguito di audit dei sistemi di gestione e controllo ex art. 127 del Reg. (UE) 1303/2013 – Periodo contabile 2020-2021. Nota prot. n. 207901 del 17_05_2021
(62)	4	4.3	Aggiornamento apportato a seguito di audit dei sistemi di gestione e controllo ex art. 127 del Reg. (UE) 1303/2013 – Periodo contabile 2020-2021. Nota prot. n. 207901 del 17_05_2021
(63)	4	4.4	Aggiornamento apportato a seguito di audit dei sistemi di gestione e controllo ex art. 127 del Reg. (UE) 1303/2013 – Periodo contabile 2020-2021. Nota prot. n. 207901 del 17_05_2021
(65)	4	4.4.1	Aggiornamento apportato a seguito di audit dei sistemi di gestione e controllo ex art. 127 del Reg. (UE) 1303/2013 – Periodo contabile 2020-2021. Nota prot. n. 207901 del 17_05_2021
(73)	4	4.4.1.4	Aggiornamento apportato a seguito di audit dei sistemi di gestione e controllo ex art. 127 del Reg. (UE) 1303/2013 – Periodo contabile 2020-2021. Nota prot. n. 207901 del 17_05_2021
(75)	4	4.4.2	Aggiornamento apportato a seguito di audit dei sistemi di gestione e controllo ex art. 127 del Reg. (UE) 1303/2013 – Periodo contabile 2020-2021. Nota prot. n. 207901 del 17_05_2021
(86)	5	5.1	Aggiornamento apportato a seguito di audit dei sistemi di gestione e controllo ex art. 127 del Reg. (UE) 1303/2013 – Periodo contabile 2020-2021. Nota prot. n. 207901 del 17_05_2021
(87)	5	5.2.	Aggiornamento apportato a seguito di audit dei sistemi di gestione e controllo ex art. 127 del Reg. (UE) 1303/2013 – Periodo contabile 2020-2021. Nota prot. n. 207901 del 17_05_2021

## NORMATIVA DI RIFERIMENTO

---

### *Normativa europea:*

- ✓ Regolamento (UE) n. 2020/460 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 marzo 2020 che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 508/2014 per quanto riguarda misure specifiche volte a mobilitare gli investimenti nei sistemi sanitari degli Stati membri e in altri settori delle loro economie in risposta all'epidemia di COVID-19 (Iniziativa di investimento in risposta al coronavirus)
- ✓ Regolamento (UE) n. 2020/558 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2020 che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 508/2014 per quanto riguarda misure specifiche volte a fornire flessibilità eccezionale nell'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei in risposta all'epidemia di Covid-19
- ✓ Regolamento (UE) n.1046/2018 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012
- ✓ Regolamento Delegato (UE) 2017/2016 della Commissione del 29 agosto 2017 recante modifica del Regolamento Delegato (UE) 2015/2195 della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo sociale europeo, per quanto riguarda la definizione di tabelle standard di costi unitari e di importi forfettari per il rimborso da parte della Commissione agli Stati membri delle spese sostenute;
- ✓ Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;
- ✓ Regolamento Delegato (UE) 2017/90 della Commissione del 31 ottobre 2016 recante modifica del regolamento delegato (UE) 2015/2195 che integra il regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo sociale europeo, per quanto riguarda la definizione di tabelle standard di costi unitari e di importi forfettari per il rimborso da parte della Commissione agli Stati membri delle spese sostenute;
- ✓ Regolamento di esecuzione (UE) n. 207/2015 della Commissione del 20 gennaio 2015 recante modalità di esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la relazione sullo stato dei lavori, la presentazione di informazioni relative a un grande progetto, il piano d'azione comune, le relazioni di attuazione relative all'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione, la dichiarazione di affidabilità di gestione, la strategia di audit, il parere di audit e la relazione di controllo annuale nonché la metodologia di esecuzione dell'analisi costi-benefici e, a norma del regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, il modello per le relazioni di attuazione relative all'obiettivo di cooperazione territoriale europea;

- ✓ Regolamento delegato (UE) n. 1970/2015 della Commissione dell'8 luglio 2015 che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio con disposizioni specifiche sulla segnalazione di irregolarità relative al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo, al Fondo di coesione e al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
- ✓ Regolamento di esecuzione (UE) n. 1974/2015 della Commissione dell'8 luglio 2015 che stabilisce la frequenza e il formato della segnalazione di irregolarità riguardanti il Fondo europeo di sviluppo regionale, il Fondo sociale europeo, il Fondo di coesione e il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, a norma del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio.
- ✓ Regolamento di esecuzione (UE) n. 184/2014 della Commissione, del 25 febbraio 2014, che stabilisce, conformemente al Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, i termini e le condizioni applicabili al sistema elettronico di scambio di dati fra gli Stati membri e la Commissione, e che adotta, a norma del regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea, la nomenclatura delle categorie di intervento per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale nel quadro dell'obiettivo «Cooperazione territoriale europea»
- ✓ Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento europei;
- ✓ Regolamento di esecuzione (UE) n. 288/2014 della Commissione del 25 febbraio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda il modello per i programmi operativi nell'ambito dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione e recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea per quanto riguarda il modello per i programmi di cooperazione nell'ambito dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea;
- ✓ Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;

- ✓ Regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione del 7 marzo 2014 che stabilisce norme di attuazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda le metodologie per il sostegno in materia di cambiamenti climatici, la determinazione dei target intermedi e dei target finali nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione e la nomenclatura delle categorie di intervento per i fondi strutturali e di investimento europei;
- ✓ Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati;
- ✓ Regolamento di esecuzione (UE) n. 964/2014 della Commissione dell'11 settembre 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne i termini e le condizioni uniformi per gli strumenti finanziari;
- ✓ Regolamento di esecuzione (UE) n. 1011/2014 della Commissione del 22 settembre 2014 recante modalità di esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la presentazione di determinate informazioni alla Commissione e le norme dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari e autorità di gestione, autorità di certificazione, autorità di audit e organismi intermedi;
- ✓ Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- ✓ Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo Sociale Europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;
- ✓ Nota EGESIF\_15\_0017-02 final, DEL 25/01/2016 Guidance for Member States on Amounts Withdrawn, Amounts Recovered, Amounts to be Recovered and Irrecoverable Amounts (Linee guida per gli Stati membri sugli importi ritirati, sugli importi recuperati o da recuperare e sugli importi irrecuperabili);
- ✓ Nota EGESIF\_14-0013-final del 18/12/2014 Linee guida per gli Stati membri sulla procedura di designazione;
- ✓ Nota EGESIF\_14-0010-final, 18/12/2014 Linee guida per la Commissione e gli Stati membri su una metodologia comune per la valutazione dei sistemi di gestione e di controllo;



- ✓ Nota EGESIF 14-0021\_00 del 16.06.2014, Orientamento della Commissione “Valutazione dei rischi di frode e misure antifrode efficaci e proporzionate”;
- ✓ EGESIF\_15\_0018-02, Guidance for Member States on Preparation, Examination and Acceptance of Accounts (Linee guida per gli Stati membri sulla preparazione, sull'esame e sull'accettazione dei conti);
- ✓ Nota EGESIF\_15-0008-02, Guidance for Member States on the Drawing of Management Declaration and Annual Summary – (Linee guida per gli Stati membri sull'elaborazione della dichiarazione di affidabilità di gestione e della sintesi annuale);
- ✓ Nota EGESIF\_14-0017, Guida alle opzioni semplificate in materia di costi (OSC);
- ✓ Nota EGESIF 14-0012\_02 final del 17.09.2015, Linee Guida per gli Stati Membri sulle verifiche di gestione (periodi di programmazione 2014-2020);
- ✓ il documento di lavoro della Commissione Europea – Direzione Generale Occupazione, Affari Sociali e Inclusione avente ad oggetto “Tipologia di misure indicative che possono essere mobilitate nell’ambito del FSE e dell’IOG per affrontare la crisi Covid-19”;
- ✓ la Nota Ares(2020)1609341 - 17/03/2020 recante “Progetti formativi Fse - Formazione a distanza”;

#### **Aiuti di Stato:**

- ✓ la Comunicazione della Commissione C(2020) 1863 del 19 marzo 2020 "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza della COVID-19" (il "*Temporary Framework*") come modificata dalle Comunicazioni della Commissione C(2020) 2215 del 3 aprile 2020, C(2020) 3156 dell'8 maggio 2020 e C(2020) 4509 del 29 giugno 2020;
- ✓ Regolamento (UE) n.1588/2015 sull'applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali (codificazione). Individua gli ambiti su cui la CE è chiamata a regolamentare le esenzioni. Abroga il Regolamento (CE) 994/98;
- ✓ Regolamento (UE) n.1589/2015 recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del TFUE (Procedure di notifica). Abroga il Regolamento (CE) 659/1999;
- ✓ Regolamento (UE) n.651/2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato e che all’art. 57 abroga il precedente Regolamento generale di esenzione della Commissione (CE) n. 800/2008 e che all’art. 58 prevede disposizioni transitorie e ss. mm. e ii.;
- ✓ Regolamento (UE) n.1407/2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis»;
- ✓ Nuovo Pacchetto Aiuti di Stato relativo ai SIEG (servizi di interesse economico generale):
  - Comunicazione 2012/C 8/02 sulla applicazione delle norme dell’Unione europea in materia di aiuti di Stato alla compensazione concessa per la prestazione di servizi di interesse economico generale (pubblicata sulla GUUE C 8 dell’11.01.2012;
  - Decisione 2012/21/UE del 20 dicembre 2011 riguardante l’applicazione delle disposizioni dell’articolo 106, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti di Stato

- sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale (pubblicata sulla GUUE L 7 dell'11.01.2012);
- Comunicazione 2012/C 8/03 recante Disciplina dell'Unione europea relativa agli aiuti di Stato concessi sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico (pubblicata sulla GUUE C 8 dell'11.01.2012);
  - Regolamento (CE) n. 360/2012 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di importanza minore («de minimis») concessi ad imprese che forniscono servizi di interesse economico generale;
  - ✓ Regolamento (CE) n. 794/2004 Disposizioni di esecuzione del Regolamento (CE) n. 659/99 (oggi 1589/2015) del Consiglio recante modalità di applicazione dell'art.93 del Trattato CE;
  - ✓ Estratto degli articoli 46, 48, 51 e 52 (aggiornamenti al 2016) relativamente al recupero degli aiuti illegittimi ed incompatibili (principio Deggendorf) e al funzionamento del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA) con obblighi a partire dal 1 gennaio 2017;
  - ✓ Legge 24 dicembre 2012, n. 234 recante Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea – Capo VIII Aiuti di Stato;
  - ✓ Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione generale per gli incentivi alle imprese -Circolare 1° luglio 2016, n. 62871 recante: Aggiornamento delle modalità tecniche di trasmissione delle informazioni relative agli aiuti pubblici concessi alle imprese;
  - ✓ Decreto attuativo sviluppo economico di attuazione delle disposizioni statali su registro nazionale aiuti;
  - ✓ Circolare Ministero dello Sviluppo Economico, 1° luglio 2016, n. 62871 - Aggiornamento delle modalità tecniche di trasmissione delle informazioni relative agli aiuti pubblici concessi alle imprese ai sensi dell'articolo 3 decreto del Ministro delle attività produttive 18 ottobre 2002;
  - ✓ DM n. 115 Ministero dello Sviluppo Economico del 30/05/2017 “Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni”;
  - ✓ Nota interpretativa Agenzia per la Coesione Territoriale 5802 del 21/07/2015 relativamente alla regola “Deggendorf”;
  - ✓ Linee Guida per l'attuazione del Regolamento (UE) n. 651/2014, condivisi dalla Conferenza delle Regioni il 19/02/2015;
  - ✓ Modelli di dichiarazione “de minimis” condivisi dalla Conferenza delle Regioni il 12/06/2014;
  - ✓ Deliberazione G.R. 07/04/2014, n. 232, concernente “L.R. 18 dicembre 2013, n. 55 (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Abruzzo derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea. attuazione delle direttive 2009/128/CE e 2007/60/CE e disposizioni per l'attuazione del principio della tutela della concorrenza, Aeroporto d'Abruzzo, e Disposizioni per l'organizzazione diretta di eventi e la concessione di contributi (Legge europea regionale 2013) - Artt 35-37. Approvazione schemi dichiarazioni sostitutive per la concessione di aiuti de minimis”.
  - ✓ Deliberazione G.R. 15/06/2017, n. 307; recante Attuazione del “Common” accordo sottoscritto dalla

Presidenza del Consiglio dei Ministri- Dipartimento per le Politiche Europee con la Commissione Europea per rafforzare gli assetti istituzionali ai fini di più efficace controllo degli aiuti di stato in Italia;

#### **Appalti:**

- ✓ Orientamenti in materia di appalti pubblici 2020/C 108 I/01;
- ✓ Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016 che stabilisce il modello di formulario per il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE);
- ✓ D.Lgs 18 aprile 2016, n.50 recante: Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
- ✓ Direttiva 2014/23/EU del Parlamento europeo e del Consiglio del 26.02.2014 sull'assegnazione dei contratti di concessione;
- ✓ Direttiva 2014/24/EU del Parlamento europeo e del Consiglio del 26.02.2014 sugli appalti pubblici che abroga la Direttiva 2004/18/CE;
- ✓ Direttiva 2014/25/EU del Parlamento europeo e del Consiglio del 26.02.2014 sulla fornitura di enti che operano nei settori dell'acqua, energia, trasporti e servizi postali che abroga la Direttiva 2004/17/CE;
- ✓ Decisione della Commissione C(2013) 9527 del 19.12.2013 relativa alla fissazione e all'approvazione degli orientamenti per la determinazione delle rettifiche finanziarie che la Commissione deve applicare alle spese finanziate dall'Unione nell'ambito della gestione concorrente in caso di mancato rispetto delle norme in materia di appalti pubblici;
- ✓ Legge Regionale 27/09/2016 n. 34 – Disposizioni in materia di centrale unica di committenza regionale;
- ✓ ANAC: Delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici"; Delibera n. 1096 del 26 ottobre 2016 Linee guida n. 3, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni»; Delibera n. 1005 del 21 settembre 2016 - Linee Guida n. 2, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Offerta economicamente più vantaggiosa";
- ✓ Pubblicazione della Commissione europea. Orientamenti per i funzionari responsabili degli appalti. Come evitare gli errori più comuni negli appalti pubblici relativi a progetti finanziati dai Fondi strutturali e di investimento europeo (2015).

#### **Irregolarità e recuperi:**

- ✓ Regolamento delegato (UE) 2016/568 della Commissione del 29 gennaio 2016 che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio riguardo alle condizioni e procedure per determinare se gli importi non recuperabili debbano essere rimborsati dagli Stati membri per quanto riguarda il Fondo europeo di sviluppo regionale, il Fondo sociale europeo, il Fondo di coesione e il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;

- ✓ Regolamento delegato (UE) 1970/2015 della Commissione dell'8 luglio 2015 che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio con disposizioni specifiche sulla segnalazione di irregolarità relative al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo, al Fondo di coesione e al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca.
- ✓ DELIBERA n. 13 del 07/07/2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri: note esplicative alla Circolare interministeriale del 12 Ottobre 2007, recante “Modalità di comunicazione alla Commissione europea delle irregolarità e frodi a danno del bilancio comunitario”;
- ✓ Circolare del 12/10/2007 della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per le politiche europee, pubblicata nella GU n. 240 del 15/10/2007, recante “Modalità di comunicazione alla Commissione europea delle irregolarità e frodi a danno del bilancio comunitario”;
- ✓ Accordo Governo, Regioni Province autonome, Province, Comuni e Comunità montane sulle modalità di comunicazione alla Commissione europea delle irregolarità e frodi comunitarie, siglato in Conferenza Unificata del 20/09/2007;

#### **Normativa nazionale:**

- ✓ Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34, recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica COVID-19” (GU n.128 del 19.05.2020 – Suppl. Ordinario n.21), convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77 (in S.O. n. 25, G.U. 18/07/2020, n. 180);
- ✓ Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19” (GU n.70 del 17.03.2020 – Suppl. Ordinario n.21), convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27 (in S.O. n. 16, G.U. 29/04/2020, n. 110);
- ✓ il documento Anpal del 31-08-2020.USCITA.0008013. “Quadro di riferimento per gli interventi FSE da attuare in risposta al Covid 19”;
- ✓ la Circolare n. 17 Prot. 144149 del 28/07/2020 del Ministero dell’Economie e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato avente ad oggetto “Programmazione 2014-2020 – Monitoraggio Covid – Indicazioni operative”;
- ✓ la nota dell’Agenzia per la Coesione territoriale, prot. n. 0009722.30-07-2020, avente ad oggetto “Misure per fronteggiare l'emergenza sanitaria. Ulteriori indicazioni operative per le Autorità di Gestione (AdG) dei Programmi Operativi”, che contiene alcune precisazioni in merito alle modifiche ai Programmi Operativi per l'applicazione del tasso di cofinanziamento UE al 100%, all'eccezione al disimpegno per cause di forza maggiore e agli ulteriori punti di attenzione ai fini dell'attuazione dei PO;
- ✓ la Circolare n. 18 Prot. 196605 del 28/09/2020 del Ministero dell’Economie e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato avente ad oggetto avente ad oggetto “Anno contabile 1° luglio 2020 – 30 giugno 2021. Certificazione spese per l'emergenza Covid-19. Cofinanziamento UE 100%. Programmi Operativi FESR e FSE”;
- ✓ Decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 2018, n. 22 Regolamento recante i criteri

sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020;

- ✓ D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
- ✓ Decreto Legislativo 13 ottobre 2014, n. 153. Ulteriori disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136
- ✓ Legge del 13 agosto 2010, nr.136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia";
- ✓ Circolare n.2/2009 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che individua le tipologie di soggetti promotori, ammissibilità delle spese e massimali di costo per le attività rendicontate a costi reali cofinanziate dal fondo sociale europeo 2007-2013 nell'ambito dei programmi operativi nazionali (P.O.N.);
- ✓ Circolare n.40/2010 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che individua i costi ammissibili per Enti in house nell'ambito del Fondo Sociale Europeo 2007-2013;
- ✓ Circolare Anpal prot. n. 0008013 del 31/08/2020, recante "Quadro di riferimento degli Interventi da attuare in risposta a Covid-19";
- ✓ Circolare Anpal prot. n. 0003616 del 10/03/2020 recante "Progetti formativi Fse - formazione a distanza";

#### **Normativa regionale:**

- ✓ Legge Regionale 6 aprile 2020, n. 9 recante "Misure straordinarie ed urgenti per l'economia e l'occupazione connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- ✓ Legge Regionale 9 luglio 2020, n. 16 recante "Modifiche alla legge regionale 6 aprile 2020, n. 9 (Misure straordinarie ed urgenti per l'economia e l'occupazione connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19) in attuazione del principio di leale collaborazione e ulteriori disposizioni";
- ✓ Legge Regionale 30 agosto 2017, n. 50 recante: Modifiche alla legge regionale 20 ottobre 2015, n. 32 (Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative delle Province in attuazione della Legge 56/2014);
- ✓ Legge Regionale n. 111 del 17 maggio 1995 "Formazione professionale";
- ✓ Regolamento 7 novembre 1995, n. 12/95 - Regolamento di attuazione della legge regionale sulla formazione professionale del 17 maggio 1995, n. 111;
- ✓ Deliberazione G.R. del 12 maggio 2020 n. 260, recante "Priorità di investimento perseguibili nell'ambito della politica di coesione della Regione Abruzzo 2014-2020 con le risorse del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e del Fondo Sociale Europeo per potenziare i servizi sanitari, tutelare la salute e mitigare l'impatto socio-economico del COVID-19";
- ✓ Deliberazione G.R. del 21 settembre 2020 n. 575, recante "Riprogrammazione dei Fondi FESR e FSE Abruzzo 2014-2020, ai sensi del comma 6, dell'art. 242 del D.L. 34/2020 ai fini del contrasto

dell’Emergenza Covid-19”;

- ✓ Deliberazione G.R. del 29/12/2015 n. 1100, recante Modifiche alle Deliberazioni di Giunta Regionale Abruzzo 29 dicembre 2010 n. 1057 e 12 marzo 2012, n.155 e approvazione testo unico disciplina dell’accreditamento delle agenzie per il lavoro;
- ✓ Deliberazione G.R. n. 247 del 31/03/2015 recante Approvazione modifiche alla DGR 20/07/2009 n.363 inerente Accreditamento delle sedi formative ed orientative della Regione Abruzzo a norma del D.M. n. 166 del 25/05/2001- Approvazione nuovo disciplinare;
- ✓ Deliberazione G.R. n. 112 del 22.02.2018 recante: Recepimento dell'Accordo del 25 maggio 2017, adottato dalla conferenza permanente fra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano in ordine alla regolamentazione di tirocini extracurricolari ed approvazione Linee Guida per l'attuazione dei tirocini extracurricolari nella Regione Abruzzo, ai sensi dell'articolo 1, commi 34-36, Legge 28 giugno 2012, n. 92
- ✓ Deliberazione G.R. n. 235 del 16/04/2012 che ha approvato i documenti attuativi del "Testo unico dell'apprendistato" - D.lgs. 167/2011, recante: “Decreto legislativo 14/09/2011, n. 167, Testo unico dell’apprendistato a norma dell’articolo1, comma 30, della legge 24/12/2007, n. 247” – artt. 3, 4 e 5. Approvazione documenti attuativi.

**Norme ed orientamenti forniti alle Autorità di Gestione e di Certificazione:**

- Vademecum del FSE PO 2014-2020

**Elenco delle principali abbreviazioni**

Abbreviazione	Descrizione
AdA	Autorità di Audit
AdC	Autorità di Certificazione
AdG	Autorità di Gestione
AdP	Accordo di Partenariato
RdA	Responsabile di Azione
RAO	Responsabile dell’attuazione dell’operazione
CdS	Comitato di Sorveglianza
MEF	Ministero dell’Economia e delle Finanze
POR	Programma Operativo Regionale
PO	Piano Operativo
RUP	Responsabile Unico del Procedimento
Si.Ge.Co.	Sistema di Gestione e di Controllo

## INTRODUZIONE

---

Il **Manuale delle procedure dell'Autorità di Gestione** (di seguito Manuale) si inserisce nel più ampio Sistema di Gestione e Controllo del POR FSE Abruzzo 2014-2020, definito dall'AdG per assicurare un'efficace e sana gestione finanziaria del Programma.

Il Manuale è un documento dinamico, aperto ad integrazioni e aggiornamenti, che ha la finalità di definire analiticamente e rendere trasparente agli attori che operano per l'attuazione del Programma, i compiti e le procedure dell'Autorità di Gestione (AdG) per la corretta attuazione del Programma, con particolare riferimento alle attività previste dagli articoli 125 e 126 del Reg. (UE) 1303/2013 e tenuto conto di quanto modificato dal Reg. (UE, Euratom) 2018/1046.

Il Manuale costituisce **una guida operativa** diretta a fornire indicazioni procedurali in merito alla pianificazione, selezione, affidamento/contrattualizzazione, realizzazione delle operazioni e dei connessi circuiti di monitoraggio, controllo e certificazione della spesa (nel rispetto della normativa europea, nazionale e regionale).

Il Manuale è costruito ripercorrendo i principali passaggi che caratterizzano il processo gestionale del POR e individua i principali *adempimenti* in capo all'Autorità di Gestione a partire dalla selezione delle operazioni fino alla presentazione delle dichiarazioni di spesa all'Autorità di Certificazione.

In particolare, il Manuale si rivolge a:

**Responsabile di Asse:** Il Direttore del Dipartimento che cura il perseguimento degli obiettivi generali e specifici dell'Asse come stabiliti nel POR FSE Abruzzo 2014 - 2020, assicurando, attraverso il coordinamento e il controllo di gestione, la coerenza dell'attuazione delle singole linee di Azione rispetto agli obiettivi dell'Asse e alle determinazioni dell'Autorità di Gestione e del Comitato di Sorveglianza del Programma.

**Responsabile di azione (di seguito anche "L'RdA")**<sup>1</sup>: il Dirigente del Servizio che ha la responsabilità di porre in essere le procedure di selezione/ attuazione/rendicontazione relative al gruppo di operazioni ad esso affidate con l'ausilio delle strutture ad esso preposte.

**Responsabile dell'attuazione dell'operazione (di seguito anche "Il RAO")**: il funzionario dell'Ufficio (all'interno della più ampia struttura del Servizio) che ha la responsabilità di garantire la corretta ed efficace attuazione delle operazioni ad esso affidate. Il responsabile dell'attuazione

---

<sup>1</sup> Con DGR 528 dell'11 agosto 2016 e s.m.i. sono stati individuati, in prima istanza, i Responsabili di Azione (RdA) e i Responsabili dei Controlli con riferimento a ciascuna azione del POR FSE 2014-2020, successivamente modificata con la D.G.R. n. 470 dell'01.07.2017 e con determinazione DPA/169/2020, come rettificata con determinazione DPA/218/2020.

dell'operazione è un funzionario, non dirigente, appartenente alla categoria contrattuale D del CCNL Enti Locali. In caso di sua assenza per temporanea carenza di organico, tale funzione è assunta dal Dirigente del Servizio cui fa parte l'Ufficio in questione, nella sua qualità di immediato superiore gerarchico.

**Responsabile dei controlli (RdC):** i Funzionari responsabili degli Uffici di Controllo di I livello che hanno la responsabilità di porre in essere le procedure per le verifiche di gestione (controlli di I livello), ai sensi art. 125, par. 5 Reg. (UE) 1303/2013.

**Beneficiario:** (ai sensi dell'art. 2, par. 10 Reg. (UE, Euratom) 2018/1046) un organismo pubblico o privato o una persona fisica responsabile dell'avvio, o di entrambi l'avvio e l'attuazione, delle operazioni:

a) nell'ambito degli aiuti di Stato, l'organismo che riceve l'aiuto, tranne qualora l'aiuto per impresa sia inferiore a 200 000 EUR, nel qual caso lo Stato membro interessato può decidere che il beneficiario sia l'organismo che concede l'aiuto, fatti salvi i regolamenti della Commissione (UE) n. 1407/2013, (UE) n. 1408/2013 e (UE) n. 717/2014 e

b) nell'ambito degli strumenti finanziari l'organismo che attua lo strumento finanziario ovvero, se del caso, il fondo di fondi;

**Soggetto affidatario:** un operatore, organismo o impresa, pubblico o privato destinatario del finanziamento e responsabile della realizzazione dell'operazione.

Il Manuale è corredato di una serie di **strumenti operativi** (formulari/check list/format/modelli) per agevolare la gestione delle procedure in conformità con la normativa europea ed assicurare la corretta implementazione del Programma che possono essere adattati in ragione delle specifiche procedure di selezione e attuazione delle operazioni.

Le procedure sono formalizzate nelle **piste di controllo** di cui all'Allegato III del Reg. 1011/2014, par. 2.3 ed alle disposizioni di cui all'art. 25 del Regolamento Delegato (UE) 480/2014 della Commissione.

Il Manuale, rappresentando uno strumento attuativo e di indirizzo per la corretta attuazione del POR FSE, è diffuso, attraverso attività di formazione e informazione tra i dipendenti regionali coinvolti nell'attuazione del Programma ed è pubblicato sul sito [www.regione.abruzzo.it/europa](http://www.regione.abruzzo.it/europa).

Il Manuale può subire ulteriori modifiche e adattamenti in relazione a specifiche e motivate esigenze di tipo operativo. Tali modifiche sono approvate con atto dell'Autorità di Gestione, previa acquisizione di parere positivo dell'Autorità di Audit, e alle stesse viene data diffusione tra i dipendenti regionali e ai beneficiari/attuatori/aggiudicatari coinvolti nell'attuazione del Programma.



Le modifiche apportate agli allegati del Manuale trovano immediata applicazione anche agli interventi in corso di svolgimento, salvo diversa indicazione da parte dell'AdG, in quanto la loro modifica è effettuata anche al fine di rispondere alle osservazioni dell'AdA e comunque per migliorare/snellire le procedure.

## CAPITOLO 1 STRUTTURA ORGANIZZATIVA E PIANIFICAZIONE OPERATIVA

---

### 1.1 Il Sistema di Gestione e Controllo

Il sistema di Gestione e Controllo del POR FSE Abruzzo 2014-2020 risponde all'esigenza di assicurare l'efficace attuazione degli interventi e la sana gestione finanziaria e, in continuità con il precedente periodo di programmazione, prevede l'individuazione di tre Autorità: l'Autorità di Gestione (AdG), l'Autorità di Certificazione (AdC) e l'Autorità di Audit (AdA). In particolare:

- l'Autorità di Gestione è individuata nel Direttore pro tempore del "Dipartimento della Presidenza";
- l'Autorità di Certificazione è individuata nel Dirigente pro tempore del Servizio "Autorità di Certificazione" incardinato presso il "Dipartimento della Presidenza"<sup>2</sup>.
- l'Autorità di Audit è individuata nel Dirigente pro tempore del Servizio autonomo "Autorità di Audit".

Nel rispetto del principio della separazione delle funzioni di cui all'articolo 72, lettera b), del Reg. (UE) n. 1303/2013 e ss.mm.ii., l'AdG e l'AdC sono incardinate in due Dipartimenti regionali distinti, nonché, in posizione di netta separazione gerarchica e funzionale rispetto all'AdA, la quale è incardinata nel Servizio Autorità di Audit e Controllo Ispettivo Contabile, Servizio autonomo rispetto ai Dipartimenti regionali (DGR n.622/2014 e s.m.i.).

La Struttura della Regione Abruzzo, in cui sono incardinate le tre Autorità, a seguito della L.R. 35/2014 e successive deliberazioni attuative, è organizzata in: n. 1 Direzione Generale - DRG, n. 8 Dipartimenti regionali a loro volta articolati in Servizi e Uffici, n. 3 Servizi regionali in posizione autonoma dai Dipartimenti.

L'organigramma 1, di seguito riportato, illustra i rapporti organizzativi tra gli organismi partecipanti al sistema di gestione e di controllo a livello europeo, nazionale e regionale.


---

<sup>2</sup> A seguito della riorganizzazione della Macrostruttura della Giunta regionale di cui alle D.G.R. nn. 347 del 18.06.2019, 385 del 2.7.2019, 854 del 27.12.2019; 48 del 28.01.2020; 145 del 11.03.2020; 269 del 14.05.2020; 376 del 6.7.2020; 506 del 10.08. 2020; D.G.R. n. 806 del 16.12.2020:

- l'**Autorità di Gestione** è il Dirigente *pro tempore* del Servizio "Autorità di Gestione Unica FESR FSE" del Dipartimento Presidenza;
- l'**Autorità di Certificazione** è il Dirigente *pro tempore* del Servizio Autorità di Certificazione collocato nel Dipartimento della Presidenza;
- l'**Autorità di Audit** è il Dirigente *pro tempore* del Servizio autonomo "Audit".

L'AdG e l'AdC sono poste in posizione di netta separazione gerarchica e funzionale tra loro. (DGR n. 67 e 66 del 13.02.2017, DGR n. 236 del 04.05.2017; D.G.R. n. 269 del 14.05.2020; DGR 376 del 6.7.2020; D.G.R. n. 506 del 10.08. 2020; D.G.R. n. 806 del 16.12.2020).

**Organigramma 1**



Di seguito si descrivono i ruoli e le responsabilità dei soggetti istituzionalmente coinvolti nell'attuazione del Programma.

## 1.2 AdG e Strutture periferiche

L'Autorità di Gestione è responsabile della gestione del Programma Operativo conformemente al principio della sana gestione finanziaria, ex articolo 125 del Reg. (UE) n. 1303/2013 e ss.mm.ii.. Essa ha la primaria responsabilità della buona esecuzione delle azioni previste dal Programma e del raggiungimento dei relativi risultati, attraverso la messa in opera di tutte le misure necessarie, anche

di carattere organizzativo e procedurale, idonee ad assicurare il corretto utilizzo delle risorse finanziarie ed il puntuale rispetto della normativa europea e nazionale applicabile.

L'AdG è stata individuata, in prima istanza, con DGR n. 67 del 13.02.2017, in attuazione della Deliberazione di Giunta Regionale n. 622 del 30.09.2014 e n. 681 del 21.10.2014, nel Direttore pro-tempore del Dipartimento Presidenza e Rapporti con l'Europa della Regione Abruzzo.

Con la DGR n. 224 del 29.04.2019 è stato conferito l'incarico di Direttore Regionale del Dipartimento della Presidenza- DPA, alla Dott.ssa Emanuela Grimaldi, ai sensi dell'art. 19, comma 5 bis, D. Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii; con la DGR n. 302 del 03.06.2019, è stata individuata l'Autorità di Gestione dei Programmi POR FESR e FSE 2014-2020 in capo alla Dott.ssa Emanuela Grimaldi, quale Direttore pro-tempore del Dipartimento "Presidenza-DPA". Con la DGR n. 794 del 16.12.2019 è stato individuato il Dirigente pro tempore del Servizio Autorità di Gestione Unica FESR\_FSE, Dott. Piergiorgio Tittarelli in qualità di Autorità di Gestione Unica FESR-FSE. Con la D.G.R. 506 del 10.08. 2020, è stato attribuito l'incarico di dirigente del Servizio Autorità di gestione Unica FESR-FSE al Dott. Carmine Cipollone.

Con la D.G.R. n. 806 del 16 dicembre 2020, è stato individuato il dirigente del Servizio Autorità di Gestione Unica FESR-FSE, Dott. Carmine Cipollone, in qualità di Autorità di gestione Unica FESR-FSE".

Come già detto, l'AdG è posta in posizione di netta separazione gerarchica e funzionale dall'AdA e dall'AdC.

L'AdG è stata formalmente designata con DGR n. 395 del 18 luglio 2017 a seguito del parere senza riserva dell'AdA emesso ai sensi dell'art. 124 del Reg. (UE) n. 1303/2013 e s.m.i.

La designazione è stata notificata alla Commissione Europea tramite l'IGRUE mediante il caricamento su *"System for Fund Management in the European Union"-2014*, di seguito anche SFC2014, in data 25 luglio 2017.

Per esercitare le sue funzioni l'AdG, in quanto referente unico ed interfaccia delle autorità nazionali ed europee, si avvale delle strutture interne al proprio Dipartimento e collabora con tutte le strutture affidatarie di funzioni gestionali e di controllo del PO (strutture periferiche); svolge un'azione di indirizzo generale e di coordinamento, formula direttive proponendole alla Giunta Regionale nel rispetto della L.R. n. 77/99 e ss.mm.ii.

Per quanto riguarda le strutture interne al Dipartimento Presidenza, il Servizio DPA011 "Servizio Autorità Unica di Gestione FESR – FSE" coadiuva l'AdG nelle funzioni previste dall'art 125 del Reg (UE) 1303/2013 e ss.mm.ii., giusta D.G.R. 145 del 11.03.2020.

Il Servizio Autorità Unica di Gestione FESR – FSE, cui è preposto n. 1 Dirigente, è a sua volta articolato nei seguenti Uffici:

- a) **Ufficio Coordinamento, gestione e monitoraggio del P.O. FESR.** L'Ufficio si occupa di tutte le attività di Programmazione, progettazione, gestione, attuazione, monitoraggio,

rendicontazione e chiusura del Programma FESR. È prevista la seguente dotazione organica: n. 1 responsabile di ufficio categoria D, n. 2 categoria C e n. 2 categorie B. Attualmente, dispone di n. 2 risorse interne, n. 1 responsabile di ufficio con qualifica D; n. 1 risorsa con qualifica C;

- b) **Ufficio Coordinamento, gestione e monitoraggio del P.O. FSE.** L'Ufficio si occupa di tutte le attività di Programmazione, progettazione, gestione, attuazione, monitoraggio, rendicontazione e chiusura del Programma FSE. È prevista la seguente dotazione organica: n. 1 responsabile di ufficio categoria D, n. 2 categorie C e n. 2 categorie B. Attualmente esso dispone di 1 risorsa interna: n. 1 responsabile di ufficio con qualifica D;
- c) **Ufficio Programmazione Unitaria e Prevenzione rischio frodi.** L'Ufficio si occupa delle attività afferenti la prevenzione del rischio frodi; svolge la funzione di raccordo con le strutture regionali e con il MISE e le altre amministrazioni centrali competenti per la programmazione unitaria; svolge attività di coordinamento, definizione e monitoraggio della Programmazione Unitaria e di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici. Assicura gli adempimenti amministrativi e di supporto tecnico al NURV, ex LR 86/2020 e s.m.i.; fornisce consulenza e supporto ai Dipartimenti per le attività di programmazione unitaria. È prevista la seguente dotazione organica: n. 1 responsabile di ufficio categoria D, n.2 categorie C e n. 2 categorie B.

Inoltre, a supporto del Dirigente opera n. 1 risorsa categoria D a tempo indeterminato.


Il referente della comunicazione, responsabile dell'attuazione del Piano di Comunicazione annuale adottato in conformità con la Strategia integrata di comunicazione POR FESR e FSE approvata dal Comitato di Sorveglianza del 26 maggio 2016, è individuato nell'Ufficio "Comunicazione dei Fondi Europei e Nazionali", istituito con DGR n. 48 del 28.01.2020.

In supporto dell'AdG e delle Strutture che attuano il Programma opera, inoltre, l'Assistenza Tecnica, affidata all'Ente in house Abruzzo Sviluppo SpA, costituita da un gruppo di lavoro composto attualmente da n. 10 risorse che garantiscono un affiancamento tecnico-specialistico al fine di sostenere l'attività di preparazione, di gestione, di sorveglianza, di valutazione, di informazione, di comunicazione e di controllo del Programma unitamente ad attività volte a rafforzare la capacità amministrativa connessa all'attuazione del medesimo Programma Operativo.

In supporto dell'AdC operano n. 2 risorse di Assistenza Tecnica per le quali si rimanda al Manuale delle procedure dell'Autorità di Certificazione a cura dell'AdC.

Si riporta, di seguito, l'organigramma del Dipartimento della Presidenza e Rapporti con l'Europa (DPA) e del Servizio DPA11 dove è incardinata l'AdG.

## Organigramma 2



L'AdG espleta tutte le funzioni previste dell'art. 125 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 2013 e ss.mm.ii. relative a:

- a) gestione del Programma Operativo;
- b) selezione delle operazioni;
- c) gestione finanziaria e controllo del Programma Operativo.

### 1.3 Attuazione Interventi previsti dal POR

Per l'attuazione delle azioni previste nel Programma Operativo della Regione Abruzzo FSE 2014-2020, l'Autorità di Gestione può procedere, alternativamente, nel modo seguente.

- a) Elaborazione di Piani Operativi a valenza annuale o pluriennale, adottati nel rispetto delle norme sulla partecipazione e del Codice europeo di condotta sul partenariato economico istituzionale, contenenti le singole schede di Intervento.

Il Piano Operativo è elaborato dall'Autorità di Gestione (AdG) di concerto con i Direttori Responsabili di Asse del POR FSE 2014-2020 e con il coinvolgimento del partenariato socio-economico istituzionale.

Il Piano Operativo si ispira ai principi della programmazione partecipata e condivisa ed è elaborato tenendo conto dei dati sul contesto socio economico regionale, delle analisi fornite sull'andamento

del mercato del lavoro dagli Osservatori della Conoscenza o provenienti da altre fonti comunque disponibili.

Il Piano assicura la massima integrazione tra i Fondi strutturali e altre linee di intervento finanziarie. Il contenuto minimo dei Piani è costituito: da una sintetica analisi di contesto; dalla declinazione operativa della strategia del Programma anche mediante la definizione delle priorità; dalla descrizione delle schede di intervento; dalla indicazione delle Strutture preposte all'attuazione; dalla determinazione delle risorse finanziarie destinate alle linee di intervento; dalla descrizione delle modalità attuative; dalla indicazione delle eventuali sinergie attivate con altri Fondi strutturali o linee finanziarie nazionali o regionali.

L'AdG assicura l'informativa sui contenuti del Piano Operativo al Comitato Unico di Sorveglianza FSER-FSE.

- b) Approvazione, con Deliberazioni di Giunta Regionale, di singole schede di Intervento contenenti: da una sintetica analisi di contesto; dalla declinazione operativa della strategia del Programma anche mediante la definizione delle priorità; dalla descrizione delle schede di intervento; dalla indicazione delle Strutture preposte all'attuazione; dalla determinazione delle risorse finanziarie destinate alle linee di intervento; dalla descrizione delle modalità attuative; dalla indicazione delle eventuali sinergie attivate con altri Fondi strutturali o linee finanziarie nazionali o regionali.

L'Autorità di Gestione con propria Determinazione può apportare modifiche ai Piani Operativi e alle schede intervento di cui ai punti a) e b) per:

1. operare variazioni finanziarie e/o descrittive delle schede intervento, nel limite delle risorse finanziarie assegnate, indispensabili per l'emanazione di bandi/avvisi e l'avanzamento fisico e finanziario del Programma;
2. operare aggiornamenti, relativi alle strutture affidatarie delle singole schede intervento, anche in conseguenza della riorganizzazione dei Dipartimenti e Servizi regionali;

#### 1.4 Cronobilancio

L'AdG sottopone all'approvazione della Giunta il **Cronobilancio** quale strumento di programmazione e monitoraggio sullo stato di attuazione del Programma, al fine di verificare il raggiungimento degli obiettivi degli indicatori e target di spesa.

L'attuazione del **Cronobilancio**, da parte dei Responsabili di Asse, di Azione e dei controllori di I livello, costituisce specifico obiettivo operativo del *Piano delle prestazioni* adottato dalla Giunta Regionale ai sensi della Legge Regionale n. 6 del 2011.

Le modalità di attuazione del **Cronobilancio** sono stabilite dalla Giunta regionale; in ogni caso lo stato di attuazione degli Avvisi/Bandi è verificato mensilmente dall'Autorità di Gestione.

Inoltre, l'AdG monitora, con cadenza bimestrale, lo stato di attuazione delle attestazioni di spesa, da parte del Responsabile di Azione e con cadenza semestrale lo stato di raggiungimento degli indicatori di output. Per le descritte finalità di monitoraggio i responsabili di Asse, di Azione e i controllori di I livello forniscono, con puntualità, i dati richiesti.



## CAPITOLO 2 PROCEDURE DI SELEZIONE DELLE OPERAZIONI

---

Le procedure di selezione delle operazioni sono scelte in relazione alla tipologia delle operazioni da attuare, nel rispetto della normativa europea, nazionale e regionale vigente, conformemente alla strategia di intervento delineata nel POR FSE e ai criteri di selezione approvati dal Comitato di Sorveglianza e in applicazione ai principi generali di parità di trattamento, non discriminazione e trasparenza.

I regolamenti europei, inoltre, invitano a definire procedure idonee a garantire che:

- ✓ ai beneficiari, ai sensi dell'art. 125, par. 3, lett. c) Regolamento (UE) n. 1303/13 così come modificato dal Reg. (UE) 2018/1046, sia fornito un documento contenente le condizioni per il sostegno relative a ciascuna operazione (i requisiti specifici concernenti i prodotti o servizi da fornire nell'ambito dell'operazione, il piano finanziario, il termine per l'esecuzione, come pure i requisiti riguardanti l'informazione, la comunicazione e la visibilità);
- ✓ il beneficiario abbia adeguate capacità amministrative, finanziarie e operative, accertate in via preliminare all'approvazione dell'operazione (art. 125, par. 3, lett. d) Regolamento (UE) n. 1303/13 e ss.mm.ii.);
- ✓ Le operazioni selezionate per il sostegno dei fondi SIE non siano state portate materialmente a termine o completamente attuate prima che la domanda di finanziamento nell'ambito del programma sia presentata dal beneficiario all'Autorità di Gestione, a prescindere dal fatto che i relativi pagamenti siano stati effettuati dal beneficiario (art. 65, par. 6, Regolamento (UE) n. 1303/13 e ss.mm.ii.);
- ✓ Un'operazione possa ricevere sostegno da uno o più fondi SIE oppure da uno o più programmi e da altri strumenti dell'Unione, purché la spesa dichiarata in una domanda di pagamento per uno dei fondi SIE non sia dichiarata per il sostegno di un altro fondo o strumento dell'Unione, o dello stesso fondo nell'ambito di un altro programma. L'importo della spesa da indicare in una domanda di pagamento di un fondo SIE può essere calcolato per ciascun fondo SIE e per il programma o i programmi interessati su base proporzionale, conformemente al documento che specifica le condizioni per il sostegno (art. 65, par. 11, Regolamento (UE) n. 1303/13 così come modificato dal Reg. (UE) 2018/1046);
- ✓ nel caso di operazioni che abbiano avuto inizio prima della presentazione di una domanda di finanziamento all'Autorità di Gestione, siano state rispettate le norme nazionali e dell'Unione relative alla sua attuazione.

La classificazione delle operazioni finanziabili si diversifica in relazione sia alla responsabilità gestionale (a regia o a titolarità), sia alla tipologia di operazione da finanziare.

Con riferimento alla responsabilità gestionale da attuare:

- si definiscono **operazioni a regia regionale** quelle operazioni per le quali il beneficiario non appartiene alla struttura amministrativa regionale e, pertanto, l'avvio della fase attuativa dell'operazione non compete all'Autorità di Gestione ma al beneficiario il quale potrà servirsi di un soggetto terzo (soggetto attuatore) per l'esecuzione del servizio o dell'investimento.
- si definiscono operazioni **a titolarità regionale** quelle in cui beneficiario è l'Amministrazione regionale stessa per cui gli interventi sono attivati direttamente dall'AdG e dalle strutture che collaborano all'attuazione del POR.

In caso di sovvenzioni dirette a singoli destinatari, ovvero a persone fisiche, si specifica che per tutte le procedure pubblicate prima del 02 agosto 2018, data dell'entrata in vigore del Reg. (UE) 2018/1046, resta valida la disposizione per cui il beneficiario coincide con l'organismo che eroga il finanziamento. Per tutte le procedure pubblicate a far data dal 02 agosto 2018, alla luce della definizione di beneficiario, di cui all'art. 2, punto 10) del Reg. (UE) 2018/1046 e s.m.i., la Regione esplicita se la persona fisica è anche soggetto beneficiario; se non specificato il beneficiario è la Regione.

Nell'ambito degli aiuti di Stato, si specifica che per tutte le procedure pubblicate prima del 02 agosto 2018, data dell'entrata in vigore del Reg. (UE) 2018/1046, resta valida la disposizione per cui il beneficiario coincide con l'impresa che riceve l'aiuto. Per tutte le procedure pubblicate a far data dal 02 agosto 2018, alla luce della definizione di beneficiario, di cui all'art. 2 punto 10) del Reg. (UE) 2018/1046, il beneficiario coincide con l'organismo che riceve l'aiuto, tranne qualora l'aiuto per impresa sia inferiore a 200.000 EUR, nel qual caso l'AdG può decidere che il beneficiario sia l'organismo che concede l'aiuto, fatti salvi i regolamenti della Commissione (UE) n. 1407/2013, (UE) n. 1408/2013 e (UE) n. 717/2014. Gli avvisi specificano quindi definizioni di dettaglio in merito.

La selezione delle operazioni può essere attuata mediante:

- a) **Avviso pubblico**, per il finanziamento di attività in concessione e per l'assegnazione di contributi (regime concessorio);
- b) **Gara d'appalto**, o, comunque, procedure di appalto realizzate in conformità alle previsioni di cui al Codice degli Appalti (D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.) per affidamenti di attività di servizio o per l'acquisizione di servizi e forniture (regime contrattuale);
- c) **Affidamento a soggetti in house** per l'acquisizione di servizi e forniture, nel rispetto del Codice degli Appalti (regime contrattuale- in house).

## **2.1 Procedure di accesso a finanziamento per le operazioni da affidare in regime concessorio**

Per la selezione dei progetti da affidare in regime **concessorio**, si fa sempre ricorso ad **avvisi pubblici** ovvero a procedure aperte in osservanza alla legge sul procedimento amministrativo, sulla base dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza, e nel pieno rispetto delle norme

in materia di concorrenza e dei principi europei di parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e mutuo riconoscimento.

Le procedure di evidenza pubblica possono trovare applicazione anche in forma di “procedure accelerate a sportello”, con valutazione di ammissibilità ed eventuale predisposizione di graduatorie a scorrimento per l’assegnazione dei finanziamenti.

Nel caso in cui i beneficiari degli interventi cofinanziati siano imprese, è applicata la disciplina europea vigente **in materia di Aiuti di Stato**.

### ***2.1.1 La redazione degli Avvisi pubblici***

L’Avviso pubblico è redatto in conformità al Format allegato al presente documento (Allegato 1). Per garantire la massima trasparenza ed accessibilità alle procedure di selezione, gli avvisi pubblici sono redatti secondo i seguenti principi:

- chiarezza e comprensibilità dei testi;
- chiarezza delle regole di accesso e di disciplina del rapporto concessorio tra Regione Abruzzo e Beneficiario;
- adeguata pubblicità dell’Avviso.

### ***2.1.2 Il processo di validazione degli Avvisi pubblici***

Il Responsabile di Azione predispone l’Avviso e la pista di controllo afferente (redatta utilizzando il format allegato al presente Manuale) e:

1. redige l’Allegato 1quater del presente documento:
  - la SCHEDA DI CONTROLLO - A per l’esonero dalla verifica ex ante della compresenza degli elementi costitutivi di un aiuto di Stato laddove l’operazione è evidentemente fuori dall’ambito di applicazione degli Aiuti di Stato  
ovvero
  - la SCHEDA DI CONTROLLO – B per la verifica ex ante della compresenza degli elementi costitutivi di un Aiuto di Stato. In tal caso il Responsabile inoltra la richiesta di parere corredata della proposta di Avviso e della scheda al Servizio DRG008 “Ufficio Affari Regolatori” che è preposto alla verifica della compatibilità dell’atto con le norme in materia di aiuti di Stato.  
È possibile richiedere il diretto supporto del Servizio DRG008 per la compilazione della scheda.
2. inoltra al Servizio DPB012 “Informatica e Statistica” la proposta di Avviso per la verifica della rispondenza delle regole tecniche per la pubblicazione dell’Avviso on-line.

Il Responsabile di Azione può richiedere un parere al competente ufficio per il controllo di I livello che, in tal caso, compila l’allegato 2 del presente Manuale.

I pareri sono rilasciati con ogni possibile urgenza e comunque entro il termine di 5 giorni lavorativi dalla ricezione della proposta e sono formulati con puntuali richieste di modifiche o integrazioni.

Successivamente, ai fini della validazione, l'RdA, con il visto del Direttore del Dipartimento Responsabile di Asse, trasmette con nota ufficiale all'AdG e al servizio Autorità di Gestione unica FESR-FSE<sup>3</sup>: la proposta di Avviso e la relativa documentazione, inclusi i pareri degli uffici/servizi coinvolti, corredata della Scheda di Conformità e del Piano di Monitoraggio (Allegato 1bis).

Se necessario, allega altresì una specifica nota esplicativa del percorso utilizzato in relazione all'opzione semplificata in materia di costo.

L'AdG, riservandosi la facoltà di richiedere un parere al competente ufficio per il controllo di I livello (che, in tal caso, compila l'allegato 2), provvede alla validazione degli avvisi trasmettendo l'esito all'RdA utilizzando l'Allegato 1ter.

Se necessario, l'AdG convoca una riunione di coordinamento all'esito della quale sono definite le specifiche modifiche/integrazioni.

Qualora l'**Avviso preveda operazioni in regime di aiuti**, l'AdG, al fine di ottemperare agli obblighi di cui al regolamento approvato con DM del Ministero dello Sviluppo Economico n. 115 del 31 maggio 2017, comunica al Responsabile di Asse (Autorità Responsabile della Misura per il Registro Nazionale degli Aiuti) l'intervenuta validazione della specifica procedura selettiva e chiede di procedere, entro il termine previsto dall'art. 8, comma 1, del richiamato Regolamento (UE) 2018/1046<sup>3</sup>, alla creazione della Misura (Scheda intervento del Piano Operativo del triennio di riferimento ovvero Atto di indirizzo se intervento extra Piano) sul RNA e al completamento dello step 1 previsto dalla procedura informatica disponibile sul sito web del RNA. A conclusione dello step 1 il sistema assegna il Codice identificativo della misura, assegnato dal Registro.

Effettuata l'associazione dell'Ufficio gestore, è il Responsabile di azione che provvede a completare la registrazione e a convalidare la Misura sul RNA (step da 2 a 6), nonché a registrare e associare l'Avviso/Bando alla medesima.

Nel corso della registrazione è necessario tenere presente che l'importo da inserire nel Registro come stanziamento della Misura potrebbe non coincidere con la dotazione della Misura come indicata nel Piano Operativo. In tal caso, nel Registro deve essere indicato solo l'importo del regime di aiuti che si intende attivare.

---

<sup>3</sup> Ai sensi dell'art. 8, comma 1, Regolamento (UE) 2018/1046, la registrazione, nel caso di regimi di aiuti e di aiuti ad hoc subordinati alla preventiva comunicazione ovvero alla notifica alla Commissione europea, deve intervenire entro sessanta giorni, rispettivamente, dalla data di comunicazione nazionale del regime di aiuti o dell'aiuto ad hoc alla Commissione europea ovvero dalla data di ricevimento dell'autorizzazione da parte della medesima del regime di aiuti o aiuto ad hoc notificato. Per i restanti aiuti, il predetto termine di sessanta giorni decorre dalla data a partire dalla quale i soggetti beneficiari possono richiedere la concessione degli aiuti individuali. In ogni caso, la registrazione di cui al presente articolo deve intervenire prima della concessione degli aiuti individuali.

La registrazione degli aiuti individuali su RNA è eseguita dal Servizio competente all'adozione dei provvedimenti di concessione degli aiuti.

La validazione non è richiesta per gli avvisi/bandi relativi alla concessione di contributi a fondo perduto attivati per fronteggiare le conseguenze dell'emergenza sanitaria da Covid 19.

### **2.1.3 Approvazione degli Avvisi pubblici**

Terminato il processo di validazione, l'Avviso pubblico è approvato dall'RdA con provvedimento dirigenziale. Con il medesimo provvedimento l'RdA:

- Dispone la prenotazione di impegno sul bilancio di previsione triennale, in conformità al Piano dei Conti approvato nel rispetto del principio 3.12<sup>4</sup> di cui all'Allegato 4/2 del "Principio Contabile Applicato concernente la contabilità finanziaria" del D.lgs. 118/2011. La prenotazione degli impegni tiene conto del Cronoprogramma degli interventi da realizzare.
- Trasmette l'avviso al Servizio DPA011 "Servizio Autorità Unica di Gestione FESR-FSE", al Servizio DRG003 "Verifica Attuazione Programma di Governo e URP", all'Ufficio "Comunicazione dei Fondi Europei e Nazionali" (istituito con DGR n. 48 del 28.01.2020)
- al Servizio DPB012 "Sistema Informativo Regionale e Rivoluzione Pubblica Amministrazione".

### **2.1.4 Pubblicizzazione degli Avvisi**

Allo scopo di garantire la massima pubblicità l'Avviso è pubblicato sui seguenti siti istituzionali:

- ✓ L'Abruzzo in Europa, che contiene il link al sito tematico del POR FSE 2014-2020;
- ✓ URP;
- ✓ BURAT;
- ✓ OpenCoesione ([www.opencoessione.gov.it](http://www.opencoessione.gov.it)) quale "Portale unico Nazionale".

Il Responsabile di Azione, pertanto:

---

<sup>4</sup> Le entrate UE sono accertate, distintamente per la quota finanziata direttamente dalla UE e per la quota di cofinanziamento nazionale (statale, attraverso i fondi di rotazione, regionale o di altre amministrazioni pubbliche), a seguito dell'approvazione, da parte della Commissione europea, del piano economico-finanziario e imputate negli esercizi in cui l'Ente ha programmato di eseguire la spesa. Infatti, l'esigibilità del credito dipende dall'esecuzione della spesa finanziata con i fondi comunitari (UE e nazionali). L'eventuale erogazione di acconti è accertata nell'esercizio in cui è incassato l'acconto. Gli incassi UE versati nei conti di tesoreria centrale intestati alle Regioni sono considerati incassati nel bilancio delle Regioni. La contabilizzazione di tale operazione nel bilancio della Regione comporta: a) la registrazione dell'accertamento e della riscossione del finanziamento UE; b) la registrazione del contemporaneo impegno e versamento di tali risorse nel conto di tesoreria centrale (attraverso l'emissione di un mandato versato in quietanza di entrata). All'impegno delle spese determinate dal versamento nel conto di tesoreria centrale (tra le operazioni finanziarie) corrisponde l'accertamento dell'entrata derivante dal prelevamento dal conto di tesoreria.; c) al momento dell'effettivo prelievo delle somme presenti nel conto di tesoreria centrale, la registrazione dell'incasso derivante dal prelevamento dal conto di tesoreria.

- invia una mail a: [webmaster@regione.abruzzo.it](mailto:webmaster@regione.abruzzo.it) per la pubblicazione sul sito L'Abruzzo in Europa e sul sito OpenCoesione, compilando l'Allegato 3.
- invia una mail a: [urp@regione.abruzzo.it](mailto:urp@regione.abruzzo.it) per pubblicazione sul sito dell'URP.

Nel caso di **operazioni in regime di Aiuti in esenzione da notifica preventiva**, al fine di assicurare il rispetto delle disposizioni di cui all'art. 11 del Reg. 651/2014 e ss.mm.ii., l'RdA entro 5 giorni dalla pubblicazione dell'Avviso, comunica al servizio DGR005 i dati e le informazioni necessarie all'invio della comunicazione alla CE del regime di aiuti istituito, attraverso il sistema S.A.N.I., nei termini di legge (20 giorni).

Inoltre, l'AdG attraverso l'Ufficio "Comunicazione dei Fondi Europei e Nazionali", provvede a dare comunicazione della pubblicazione dell'Avviso attraverso i canali istituzionali dedicati.

L'AdG pone in essere attività di comunicazione, informazione e assistenza preventive volte a ridurre i casi di esclusione per vizi formali e favorisce, ove ne ricorrano i presupposti, l'applicazione del principio del soccorso istruttorio.

L'AdG assicura che tutte le richieste di informazioni e chiarimenti siano trattate tempestivamente fornendo indicazioni chiare ed esaustive, evitando rinvii non espliciti ad altre norme.

#### ***2.1.5 Acquisizione e registrazione delle candidature di accesso al finanziamento e verifica di ricevibilità***

I singoli Avvisi prevedono di norma modalità di presentazione delle domande di accesso al finanziamento (Dossier di candidatura) attraverso procedure informatiche on-line, di ricezione e registrazione delle domande, od eventuale compilazione informatizzata all'interno di uno specifico indirizzo web.

Il Dossier di candidatura deve essere redatto utilizzando l'apposita modulistica scaricabile dal sito della Regione Abruzzo : [sportello.regione.abruzzo.it](http://sportello.regione.abruzzo.it) (Ed eventuali successivi aggiornamenti).

**La verifica di ricevibilità della candidatura in riferimento alla tempistica e alla modalità di invio viene assolta automaticamente dal Sistema Informativo Regionale (SIR).**

#### ***2.1.6 Verifica di ammissibilità delle istanze***

La verifica dei profili di ammissibilità è attribuita ai Servizi competenti responsabili del procedimento indicati nell'Avviso pubblico.

La verifica di ammissibilità al finanziamento delle istanze, così come previsto dal paragrafo 2.1 dei Criteri di selezione approvati dal CdS, prevede l'esame dei seguenti tre ambiti:

- ✓ Conformità formale della candidatura;
- ✓ Requisiti soggettivi del proponente (si specifica che qualora Il soggetto proponente sia un Organismo di formazione o un'Agenzia privata per il Lavoro si provvede, altresì, alla verifica del possesso dei requisiti in materia di accreditamento secondo la normativa vigente);

- ✓ Requisiti oggettivi della proposta/progetto.

Il Servizio competente alla verifica procede a predisporre l'atto contenente l'elenco dei candidati ammessi e non ammessi e all'invio dello stesso al Responsabile di Azione ai fini della valutazione di merito.

**Per specifiche tipologie di operazioni**, per le quali non è prevista la valutazione qualitativa, l'esito della verifica comporta l'ammissibilità/non ammissibilità al finanziamento da parte del candidato.

In tal caso, l'ufficio competente per il controllo di I livello verifica, tramite apposita check list (Allegato 9), che la procedura di selezione sia stata correttamente eseguita e provvede a trasmettere gli esiti all'RdA. Prima di avviare le verifiche, il controllore o/e l'unità di personale che coadiuva le attività di controllo sono tenuti a sottoscrivere una Dichiarazione di assenza di incompatibilità e di conflitti di interesse (All. 44). In caso di incompatibilità trova applicazione il Codice di Comportamento dei dipendenti della Giunta regionale. La suddetta dichiarazione deve essere posta a corredo delle Check list di controllo. In caso di esito negativo dei controlli, gli atti sono rimessi all'RdA per le valutazioni di competenza.

Ad esito positivo del controllo, entro 5 giorni lavorativi, l'RdA, con proprio Provvedimento, approva la graduatoria provvisoria e provvede alla sua pubblicazione sul sito della Regione [www.regione.abruzzo.it/europa](http://www.regione.abruzzo.it/europa), L'Abruzzo in Europa, e sul BURAT nella sezione dedicata all'URP.

Con riferimento alle istanze/domande non ammesse a finanziamento, l'RdA dà corso all'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 10-bis della Legge 241/1990 e s.m.i.; decorsi i termini previsti dal citato articolo, l'RdA approva la graduatoria definitiva. Se la graduatoria non contiene domande non ammesse al finanziamento l'RdA ad esito positivo del controllo approva la graduatoria definitiva.

Con il provvedimento di approvazione della **graduatoria definitiva** l'RdA dispone la tramutazione delle prenotazioni di impegno in impegni definitivi nonché gli accertamenti correlati agli impegni assunti, nel rispetto del Decreto legislativo 118/2011 e s.m.i.. Nel provvedimento che approva la graduatoria definitiva l'RdA chiarisce se lo stesso costituisce concessione del beneficio ovvero se si rinvia ad altri provvedimenti di concessione nei casi in cui sia necessario fornire al beneficiario un documento che dettaglia le condizioni per il sostegno, nel rispetto delle disposizioni di cui:

- all'art. 125, par. 3, lett. c), del Reg. (UE) n. 1303/2013, così come modificato dal Reg. (UE) 2018/1046, laddove viene disposto che l'AdG *“provvede affinché sia fornito al beneficiario un documento contenente le condizioni per il sostegno relative a ciascuna operazione, compresi i requisiti specifici concernenti i prodotti o servizi da fornire nell'ambito dell'operazione, il piano finanziario, il termine per l'esecuzione, come pure i requisiti riguardanti l'informazione, la comunicazione e la visibilità”*;
- all'art. 67, par. 6, e ss.mm.ii. del Reg. (UE) n. 1303/2013, così come modificato dal Reg. (UE)

2018/1046, laddove si chiarisce che *“il documento che specifica le condizioni per il sostegno a ciascuna operazione indica il metodo da applicare per stabilire i costi dell'operazione e le condizioni per il pagamento della sovvenzione”*.

#### **2.1.7 Nomina della Commissione di valutazione e valutazione di merito**

Le istanze ammesse a valutazione di merito sono valutate da un'apposita Commissione di valutazione nominata dal Direttore del Dipartimento Responsabile di Asse.

Possono essere componenti della Commissione professionalità interne esperte ovvero esperti esterni/personale dell'Assistenza Tecnica in conformità a quanto previsto negli atti di affidamento del servizio di Assistenza tecnica.

I componenti della Commissione di valutazione, in conformità con le disposizioni del Piano triennale della prevenzione della corruzione e del *“Documento di valutazione del rischio frodi”* attualmente in uso, ai fini della formalizzazione dell'atto di nomina, devono dichiarare l'assenza di cause ostative/conflitti di interessi allo svolgimento dell'incarico per il quale sono stati nominati (Allegato 43).

Nella costituzione delle commissioni, il Responsabile di Asse garantisce, ove possibile, la rotazione dei componenti.

L'AdG predispone, in sede di aggiornamento del citato *Documento di valutazione del rischio frodi*, specifiche *“Linee guida sull'etica, sulla legalità e sulla prevenzione dei conflitti di interesse”* che recepiscono anche i riferimenti delle Linee Guida nazionali per l'utilizzo del Sistema ARACHNE.

La composizione della Commissione e le specifiche funzioni dei suoi membri nonché gli eventuali compensi ai componenti esterni sono determinati secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia.

L'atto di nomina viene pubblicato sul sito [www.regione.abruzzo.it/europa](http://www.regione.abruzzo.it/europa) e viene garantita la più ampia trasparenza in conformità alle disposizioni del D.Lgs 33/2013 e s.m.i.

La Commissione valuta le istanze tenendo conto dei criteri approvati dal CdS di seguito sinteticamente indicati:

- A. l'efficacia degli interventi;
- B. la qualità dei servizi/attività proposti;
- C. l'efficienza della spesa.

Qualora il dispositivo di selezione preveda parametri predeterminati di costo in applicazione delle opzioni semplificate, in particolare utilizzando Unità di Costo Standard, la classe relativa all'efficienza della spesa non è applicata.

Nella valutazione di merito possono essere stabiliti dal dispositivo criteri di selezione premiali, da inserire nella classe pertinente, volti ad identificare le proposte che sono più in linea con la strategia



regionale.

Per ciascun criterio di valutazione di merito è assegnato un punteggio.

La procedura di valutazione di merito delle proposte prevede:

- a) la verbalizzazione di ogni seduta al fine di esplicitare tutte le operazioni svolte dalla Commissione;
- b) l'esame di ciascun progetto ammesso a valutazione di merito, applicando i criteri di selezione previsti dall'avviso pubblico, al fine di consentire una puntuale tracciabilità delle attività di valutazione;
- c) la predisposizione della graduatoria dei progetti valutati;
- d) la trasmissione all'RdA dei verbali di valutazione comprensivi dell'elenco dei progetti valutati.

#### ***2.1.8 Verifica procedura di selezione e pubblicazione degli esiti***

Il Responsabile di Azione, acquisiti gli esiti della valutazione di merito, al fine di garantire, ai sensi del par. 3) art. 125 del Reg (UE) 1303/2013 così come modificato dal Reg. (UE) 2018/1046 , che la procedura di selezione sia stata correttamente eseguita e che l'operazione sia rispondente ai criteri di selezione definiti dall'Avviso pubblico, trasmette tutta la documentazione agli Uffici competenti per il controllo di I livello.

L'ufficio competente per il controllo di I livello verifica, tramite apposita check list (Allegato 9), che la procedura di selezione sia stata correttamente eseguita e provvede a trasmettere gli esiti all'RdA. Prima di avviare le verifiche, il CPL o/e l'unità di personale che coadiuva le attività di controllo sono tenuti a sottoscrivere una Dichiarazione di assenza di incompatibilità e di conflitti di interesse (All. 44). In caso di incompatibilità trova applicazione il Codice di Comportamento dei dipendenti della Giunta regionale. La suddetta dichiarazione deve essere posta a corredo delle Check list di controllo.

In caso di esito negativo dei controlli, gli atti sono rimessi all'RdA per le valutazioni di competenza. Ad esito positivo del controllo, entro 10 giorni lavorativi, l'RdA, con proprio provvedimento, approva la graduatoria provvisoria e provvede alla pubblicazione sul sito della Regione [www.regione.abruzzo.it/europa](http://www.regione.abruzzo.it/europa), L'Abruzzo in Europa, e sul BURAT, nella sezione dedicata all'URP.

La graduatoria riporta gli esiti della selezione relativamente alle:

- ✓ domande idonee e finanziabili con l'indicazione dell'importo concesso;
- ✓ domande idonee ma non finanziabili per esaurimento delle risorse finanziarie stanziare (nei casi pertinenti);
- ✓ domande non ammesse al finanziamento con indicazione dei motivi.

Con riferimento alle istanze/ domande non ammesse a finanziamento l'RdA dà corso all'applicazione

delle disposizioni di cui all'art. 10-bis della Legge 241/1990 e s.m.i.; decorsi i termini previsti dal citato articolo, l'RdA approva la graduatoria definitiva. Se la graduatoria non contiene domande non ammesse al finanziamento l'RdA ad esito positivo del controllo approva la graduatoria definitiva.

Con il provvedimento di approvazione della **graduatoria definitiva** l'RdA dispone la tramutazione delle prenotazioni di impegno in impegni definitivi nonché gli accertamenti correlati agli impegni assunti, nel rispetto del Decreto legislativo 118/2011 e s.m.i..

Nel provvedimento che approva la graduatoria definitiva l'RdA chiarisce se lo stesso costituisce concessione del beneficio ovvero se si rinvia ad altri provvedimenti di concessione nei casi in cui sia necessario fornire al beneficiario un documento che dettaglia le condizioni per il sostegno, nel rispetto delle disposizioni di cui:

- all'art. 125, par. 3, lett. c), del Reg. UE n. 1303/2013, così come modificato dal Reg. (UE) 2018/1046, laddove viene disposto che l'AdG *“provvede affinché sia fornito al beneficiario un documento contenente le condizioni per il sostegno relative a ciascuna operazione, compresi i requisiti specifici concernenti i prodotti o servizi da fornire nell'ambito dell'operazione, il piano finanziario, il termine per l'esecuzione, come pure i requisiti riguardanti l'informazione, la comunicazione e la visibilità”*;
- all'art. 67, par. 6, del Reg. UE n. 1303/2013, così come modificato dal Reg. (UE) 2018/1046, laddove si chiarisce che *“il documento che specifica le condizioni per il sostegno a ciascuna operazione indica il metodo da applicare per stabilire i costi dell'operazione e le condizioni per il pagamento della sovvenzione”*.

## **2.2 Procedure di accesso a finanziamento per le operazioni da affidare in regime contrattuale**

Per l'affidamento di attività in **regime contrattuale**, che danno luogo all'acquisizione di servizi e forniture, si applicano le norme in materia di appalti pubblici, previste dalla normativa europea e nazionale vigente (in particolare, D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 *“Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”* e s.m.i. , di seguito, anche *“Codice degli Appalti pubblici”* e successive modifiche). Ferma restando l'applicabilità di tutte le procedure di scelta del contraente previste dal Codice vigente, di seguito si indicano le fasi e gli adempimenti specifici in merito *all'affidamento di contratto relativo a servizi nei settori ordinari sopra soglia mediante procedura aperta e ristretta*.

Se la procedura di gara è espletata dalla Stazione Unica Appaltante (per le procedure sopra soglia), l'RdA richiede la validazione all'AdG esclusivamente con riferimento ai profili di conformità al POR FSE 2014-2020, ai criteri di selezione delle operazioni e alle disposizioni europee e nazionali che si

applicano al suddetto Programma. I profili afferenti al rispetto del Codice degli Appalti sono di competenza del Servizio in cui è incardinata la Stazione Unica Appaltante della Regione Abruzzo. Se la procedura di gara è espletata direttamente dall'RdA (per le procedure sotto soglia), la proposta di bando/procedimento è corredata:

- a) elaborati progettuali previsti dall'art. 23 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (Relazione tecnico-illustrativa, comprensiva del quadro economico, schema di capitolato prestazionale, DGUE e relativi allegati);
- b) della Scheda di Conformità e del Piano di Monitoraggio degli indicatori;
- c) della bozza di determinazione di approvazione del Dispositivo recante l'attestazione della copertura finanziaria;
- d) della bozza di PdC;
- e) della "Dichiarazione di Responsabilità del Responsabile di Azione", debitamente compilata e sottoscritta, di cui all'Allegato 1a, relativa alla corretta applicazione delle disposizioni del Codice degli Appalti.

Riguardo alla Dichiarazione di Responsabilità del Responsabile di Azione di cui alla lett. e), l'RdA trasmette all'AdG:

- a) Il Frontespizio della suddetta Dichiarazione, debitamente compilato;
- b) La Sezione "A0 - Autovalutazione Introduttiva";
- c) Esclusivamente la Sezione cui si riferisce l'Affidamento o la procedura di gara.

Con riferimento alle procedure di gara sotto soglia, ai fini della validazione l'AdG effettua una verifica di carattere generale in ordine alla corrispondenza tra quanto dichiarato dall'RdA e quanto si desume dalla bozza degli atti trasmessi.

Per la validazione delle operazioni affidate in regime contrattuale non si ricorre all'allegato 1ter del presente Manuale, bensì viene disposta specifica nota di riscontro.

Nel caso di adesione alle convenzioni CONSIP, il controllo di I livello è eseguito, prima dei pagamenti disposti dal beneficiario, sui singoli SAL/fatture e sul saldo.

Per quanto concerne il controllo sulle procedure di adesione a Convenzioni CONSIP, il controllo di I livello viene effettuato sulla base della check-list, Allegato 29, Sez. C11, attraverso la verifica della documentazione di cui all'allegato 29, Sez. C11\_A.

Nel presente Manuale a supporto dell'RdA sono presenti i format del Capitolato speciale descrittivo e prestazionale (Allegato 6) e dello Schema di contratto (Allegato 7).

Allo scopo di garantire la massima pubblicità l'RdA assicura che le procedure siano pubblicate nel rispetto di quanto previsto dal Codice degli Appalti Pubblici e dalla normativa europea di riferimento; l'AdG assicura altresì la pubblicazione sul sito OpenCoesione

([www.opencoessione.gov.it](http://www.opencoessione.gov.it)) quale “Portale unico Nazionale”. Al fine di predisporre la pubblicazione sul portale unico nazione il Responsabile di Azione invia una mail a: [webmaster@regione.abruzzo.it](mailto:webmaster@regione.abruzzo.it) per la pubblicazione sul sito L’Abruzzo in Europa e sul sito OpenCoesione, compilando l’Allegato 4.

### **2.2.1 Nomina della Commissione giudicatrice**

Nel caso in cui la scelta della migliore offerta avvenga secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (*art. 95, comma 3, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.*), è nominata una Commissione giudicatrice composta di soggetti portatori di peculiari competenze di merito e tecnico giuridiche. I componenti della Commissione giudicatrice, in conformità con le disposizioni del Piano triennale della prevenzione della corruzione e del Documento di valutazione del rischio frodi vigente, ai fini della formalizzazione dell’atto di nomina, devono dichiarare l’assenza di cause ostative/conflicti di interessi allo svolgimento dell’incarico per il quale sono stati nominati (All. 43). Nella costituzione delle commissioni è assicurata, ove possibile, la rotazione dei componenti in conformità a quanto previsto dal citato Documento di valutazione del rischio frodi.

### **2.2.2 Valutazione**

Nelle procedure aperte il processo di valutazione è di norma così articolato:

- verifica della sussistenza delle condizioni di ammissibilità;
- controllo sul possesso dei requisiti dichiarati (su un numero di offerenti non inferiore al 10% delle offerte presentate scelti con sorteggio pubblico);
- valutazione delle offerte tecniche;
- valutazione delle offerte economiche;
- individuazione delle offerte anormalmente basse ed eventuale richiesta di giustificazioni in aggiunta a quelle presentate a corredo dell’offerta.

Nelle procedure ristrette il processo di valutazione è così articolato:

- verifica della sussistenza delle condizioni di ammissibilità;
- controllo sul possesso dei requisiti dichiarati (su un numero di offerenti non inferiore al 10% delle offerte presentate scelti con sorteggio pubblico);
- invio della lettera di invito ai soggetti la cui domanda di partecipazione sia risultata regolare ed ammissibile;
- valutazione delle offerte tecniche;
- valutazione delle offerte economiche;
- individuazione delle offerte anormalmente basse ed eventuale richiesta di giustificazioni in aggiunta a quelle presentate a corredo dell’offerta.

### 2.2.3 Aggiudicazione

Relativamente a tale attività le fasi procedurali sono di seguito descritte:

- proposta di aggiudicazione a favore del miglior offerente, ad opera della Commissione aggiudicatrice (art. 32, comma 5, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.);
- atto di aggiudicazione ad opera della Stazione appaltante, subordinata alla verifica del possesso dei requisiti prescritti in capo all'aggiudicatario (art. 32, comma 6, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. );
- atto di integrazione dell'efficacia dell'intervenuta aggiudicazione (art. 32, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. );
- comunicazione agli offerenti da parte dell'amministrazione dell'intervenuta aggiudicazione in un termine non superiore a 5 giorni (art. 76, comma 5, del D.Lgs. 50/2016);
- pubblicazione degli atti sulla sezione dedicata del sito regionale, alla sezione <https://www.regione.abruzzo.it/content/bandi-di-gara-e-contratti> (art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.);
- invio di un avviso alla Commissione relativo ai risultati della procedura di aggiudicazione entro 30 giorni dalla data di aggiudicazione del contratto (art. 98, comma 4, del D.Lgs. 50/2016).

Prima dell'aggiudicazione, l'**ufficio competente per il controllo di I livello verifica**, tramite apposita check list (Allegato 9), che **la procedura di selezione** sia stata correttamente eseguita e provvede a trasmettere gli esiti all'RdA. Prima di avviare le verifiche, il CPL o/e l'unità di personale che coadiuva le attività di controllo sono tenuti a sottoscrivere una Dichiarazione di assenza di incompatibilità e di conflitti di interesse (All. 44). In caso di incompatibilità trova applicazione il Codice di Comportamento dei dipendenti della Giunta regionale. La suddetta dichiarazione deve essere posta a corredo delle Check list di controllo.

### 2.2.4 Stipula e approvazione del contratto

A seguito dell'aggiudicazione, l'amministrazione procede quindi alla stipula del contratto con il soggetto risultato aggiudicatario.

Per gli appalti sopra-soglia, il contratto viene stipulato una volta decorso il termine dello "stand still period" previsto dall'art. 32, comma 9, del D. Lgs. 50/2016

Per gli appalti sotto-soglia non si applica lo stand-still period (*art. 32, comma 9, del D.Lgs. 50/2016*).

Il contratto deve prevedere un'apposita clausola inerente agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ovvero essere corredato da apposita dichiarazione, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 3 della Legge 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni.

Il contratto può essere stipulato mediante atto pubblico notarile, mediante forma pubblica

amministrativa a cura dell'ufficiale rogante, oppure mediante scrittura privata, nonché in forma elettronica qualificata (*art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016*).

In caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti per cui è consentito l'affidamento diretto mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri *art. (32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016)*.

In conformità a quanto previsto nel Documento di autovalutazione del rischio frodi, per il rischio "Modifica di un contratto esistente" (IR8), l'aggiudicatario è tenuto a comunicare all'AdG/RdA le modifiche contrattuali qualificate come sostanziali ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. L'AdG/RdA procede all'eventuale approvazione delle modifiche con provvedimento.

### **2.3 Affidamenti "in house"**

L'affidamento in house è lo strumento attraverso il quale un'amministrazione affida il compito di realizzare un determinato intervento ad un soggetto formalmente terzo rispetto ad essa ma sostanzialmente facente parte della propria organizzazione complessiva.

A tale categoria appartengono Società regionali individuate sulla base delle funzioni alle stesse attribuite dalle leggi regionali di istituzione.

La disciplina dell'in house, inizialmente elaborata dalla giurisprudenza comunitaria e nazionale, è attualmente positivamente codificata all'art. 5 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m.i., nonché nel D.lgs. n. 175 del 2016 e s.m.i., "*Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica*", che consentono l'aggiudicazione di un appalto in deroga alle norme del codice stesso, a condizione che:

- L'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore eserciti sulla persona giuridica di cui trattasi un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi;
- Oltre l'80 per cento delle attività della persona giuridica controllata deve essere effettuata nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'amministrazione aggiudicatrice controllante o da altre persone giuridiche controllate dall'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore;
- Nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati che non comportano controllo o potere di veto prescritte dalle disposizioni legislative nazionali, in conformità dei trattati, e che non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata.

Le direttive precisano altresì quando possa ritenersi che un'amministrazione aggiudicatrice eserciti su una persona giuridica un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, richiedendo che la stessa sia titolare di un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici, sia sulle decisioni significative della persona giuridica controllata [art. 12 della

Direttiva appalti (2014/24/UE), all'art. 28 della Direttiva settori speciali (2014/25/UE) della direttiva concessioni e art. 17 della direttiva delle concessioni (2014/23/UE) e art. 5 del D.lgs. 50/2016].

Il regime speciale degli affidamenti in house è inoltre integrato dall'art. 192 del suddetto D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. che prevede l'istituzione dell'elenco delle stazioni appaltanti che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house.

Ai sensi del comma 2 dell'art. 192, ai fini dell'affidamento in house di un contratto avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, le stazioni appaltanti effettuano preventivamente la valutazione sulla congruità economica dell'offerta dei soggetti in house, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, dando conto nella motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche. Il successivo comma 3 dispone invece l'obbligo di pubblicazione e aggiornamento sul profilo del committente degli atti connessi all'affidamento.

L'affidamento di operazioni a soggetti in house è effettuata con provvedimento amministrativo che individua il soggetto affidatario e i compiti ad esso assegnati, attraverso una preventiva verifica della reale esistenza degli elementi che concorrono a qualificare il Soggetto quale in house, come definito dal D.Lgs. n. 50/2016, che ha recepito la Direttiva 2014/24/UE.

Al provvedimento segue la stipula di un atto convenzionale tra l'Amministrazione e il soggetto affidatario nel quale sono dettagliati i contenuti e i tempi di attuazione dell'intervento.

In relazione alla fase di gestione amministrativo-contabile, la documentazione che il soggetto in house è tenuto a presentare ed i relativi controlli in capo all'Amministrazione, stabilita di volta in volta dalla Regione in funzione delle caratteristiche dell'operazione affidata al soggetto in house, in conformità al disciplinare del controllo analogo sulle società in house della Regione Abruzzo, D.G.R. n. 109 del 14 marzo 2017 e s.m.i.

#### ***Affidamento "in house" alla Società Abruzzo Sviluppo S.p.a.***

Per le attività di Assistenza Tecnica e per l'attuazione di specifici interventi previsti dai Piani Operativi, la Regione Abruzzo, nell'ambito del POR FSE, si avvale della società *in house* Abruzzo Sviluppo S.p.A..

Per l'espletamento delle predette attività, viene garantita la separazione funzionale tra le unità operative che forniscono il servizio di assistenza tecnica e quelle impiegate su specifici interventi.

Nelle Convenzioni, tra la Regione Abruzzo e la società in house Abruzzo Sviluppo S.p.a. sono specificate le condizioni generali ed analitiche delle prestazioni dei servizi che la medesima Società

deve svolgere in favore della Regione Abruzzo e, in particolare, dell'Autorità di Gestione del POR FSE, dell'Autorità di Certificazione del POR FSE 2014-2020 e delle altre Strutture regionali coinvolte nell'attuazione del POR FSE 2014-2020.

#### **2.4 Operazione finanziate da altri Programmi o da altri Fondi (Progetti Coerenti 2014-2020)**

In ottemperanza a quanto previsto nel Si.Ge.Co. Unico FESR-FSE 2014-2020, il presente paragrafo disciplina la procedura per l'ammissione a rendicontazione di progetti finanziati nell'ambito di altri Programmi o con altre risorse finanziarie e per i quali trova applicazione l'art. 65, par. 6, del Reg. (UE) n. 1303/2013 e ss. mm. ii.

Ai sensi dell'Articolo 2, par. 1, n. 14 del Reg. 1303/2013 e ss.mm.ii., per "operazione completata" si intende *"un'operazione che è stata materialmente completata o pienamente realizzata e per la quale i pagamenti previsti sono stati effettuati dai beneficiari e il contributo pubblico corrispondente è stato corrisposto ai beneficiari"*. Pertanto, un'operazione può ritenersi completata qualora siano soddisfatti, cumulativamente, i tre criteri di seguito elencati:

- le attività sono state effettivamente realizzate (non è necessaria alcuna ulteriore attività ai fini del completamento dell'operazione);
- sono state corrisposte tutte le spese a carico dei beneficiari (nessun ulteriore pagamento deve essere corrisposto dai beneficiari);
- il contributo pubblico è stato corrisposto ai beneficiari (nessun ulteriore pagamento deve essere corrisposto ai beneficiari).

Conseguentemente, fermo restando l'impegno primario di dare piena attuazione al Programma Operativo, l'Autorità di Gestione può selezionare i cc.dd. "progetti coerenti" ai fini della presentazione di attestazioni di spesa e successive dichiarazioni di spesa, per il raggiungimento di Target di avanzamento del Programma.

#### **Condizioni per l'ammissibilità dei Progetti coerenti**

Ai fini dell'ammissibilità di Progetti Coerenti, i Responsabili di Azione, i Controllori di primo Livello e l'Autorità di Gestione, ciascuno per quanto di competenza, assicurano il rispetto:

- della coerenza con l'Accordo di Partenariato;
- della coerenza con il Programma (Asse, Priorità di investimento, Obiettivo Specifico, Azione);
- delle disposizioni di cui all'art. 65, par. 6, del Reg. (UE) 1303/2013, tenuto conto di quanto previsto dall'Articolo 2, par. 1, n.14 del medesimo regolamento;
- dei criteri sull'ammissibilità delle spese, previsti D.P.R.5 febbraio 2018, n. 22;
- dei criteri di selezione delle operazioni approvati dal Comitato di Sorveglianza;
- delle pertinenti disposizioni contenute nei Regolamenti Europei, con particolare riferimento



a quelli in materia di informazione e pubblicità, nonché di quelle nazionali e regionali di riferimento;

delle disposizioni che vietano il doppio finanziamento.

Non sono ammissibili a rendicontazione operazioni portate materialmente a termine e completamente attuate prima che la domanda di finanziamento nell'ambito del programma sia presentata dal beneficiario all'Autorità di Gestione.

Riguardo ai c.d.. "Progetti coerenti", si specifica che NON sono ammissibili operazioni portate materialmente a termine e completamente attuate prima che la domanda di finanziamento nell'ambito del programma sia presentata dal beneficiario all'Autorità di Gestione.

#### ***Procedura per la verifica della coerenza***

Il Responsabile di Azione, che intende proporre l'inserimento nel Programma di un progetto coerente, presenta specifica richiesta all'Autorità di Gestione.

Tale richiesta è corredata della Pista di Controllo, del Dossier di operazione (All. 33) e della Scheda di Conformità completa del Piano di Monitoraggio degli indicatori (All. 1bis).

Il Responsabile di Azione, prima dell'invio della richiesta, verifica che il "Progetto coerente" sia rispettoso di tutte le condizioni contenute nella scheda di validazione la cui compilazione è di competenza dell'Autorità di Gestione. La scheda di validazione evidenzia, in particolare, il meccanismo da applicare per evitare il doppio finanziamento del "Progetto coerente", anche nel rispetto dell'art. 65, par. 11 del Reg. 1303/2013 e ss.mm.ii..

L'AdG ai fini del perfezionamento della validazione acquisisce, se del caso, i pareri dei Servizi competenti (Aiuti di Stato, Autorità Ambientale, CPL ecc..).

In caso di validazione positiva l'Autorità di Gestione attiva il Controllo di Primo Livello.

Per la validazione delle operazioni affidate in regime contrattuale se del caso, non si compilano gli appositi allegati dei Manuali, bensì viene disposta specifica nota di riscontro. In attuazione della DGR n. 806 del 16.12.2020, nei casi in cui l'Autorità di Gestione Unica FESR-FSE e/o il Dirigente pro tempore del Servizio "Autorità di Gestione FESR – FSE" – DPA011 sono Responsabili Asse/Azione, le validazioni di bandi, avvisi e procedure sono espletate dal Dirigente pro tempore del Servizio DPA002 "Programmazione Nazionale" del Dipartimento della Presidenza– DPA.

L'RdA informa i Beneficiari dell'avvio del procedimento di verifica del "progetto coerente", con preavviso degli adempimenti che potranno derivare a carico degli stessi.

Il Controllore di Primo Livello utilizza, per l'espletamento dei controlli di competenza, in relazione alla tipologia di operazione, le pertinenti check list, allegate al presente Manuale, dando evidenza del fatto che si tratti di un Progetto Coerente. Il Controllo prende avvio dalla verifica delle procedure di selezione.

Laddove l'esito del Controllo di Primo Livello sia positivo, l'AdG informa il Responsabile di Azione il quale adotta specifico provvedimento di approvazione della PdC relativa al "progetto coerente" che intende presentare a rendicontazione a valere sul Programma.

L'Autorità di Gestione informa il Comitato di Sorveglianza, ai sensi dell'art. 49 del Reg. 1303/2013 e ss.mm.ii. in merito al "progetto coerente" che si intende portare a rendicontazione nel Programma e comunica all'RdA le risultanze.

L'RdA, entro 20 giorni dalla suddetta comunicazione, carica il fascicolo di progetto sul Sistema Informativo e svolge tutte le operazioni per la presentazione dell'Attestazione di spesa all'AdG per le quali trovano applicazione le disposizioni di cui al capitolo 6.

Entro 30 giorni dalla presentazione della dichiarazione di spesa all'Autorità di Certificazione, l'Autorità di Gestione adotta specifico provvedimento relativo al "progetto coerente" che dà conto, in particolare, dell'esclusione del doppio finanziamento.

L'RdA, prima della sottoscrizione dell'Attestazione di Spesa, pubblica gli atti relativi al procedimento di verifica del progetto coerente sul sito Istituzionale della Regione nella sezione dedicata al Programma "L'Abruzzo in Europa" e procede a trasmettere ai Beneficiari la comunicazione dell'avvenuta acquisizione del progetto al POR.

All'interno della comunicazione sono indicati gli adempimenti posti a carico del beneficiario in virtù dell'acquisizione del progetto nell'ambito del POR FSE 2014-2020.

### ***2.5 Verifica a campione sulla documentazione autodichiarata ai sensi del DPR 445/2000***

Per tutte le autodichiarazioni rese alla Regione Abruzzo, ai sensi dell'art. 71 DPR n. 445/2000 deve essere effettuata una verifica a campione al fine di accertarne la veridicità.

Il campione deve essere pari ad almeno il 5% delle istanze ammissibili o classificate in posizione utile nella graduatoria di merito.

Tale verifica deve essere avviata successivamente all'approvazione della graduatoria e deve essere conclusa preliminarmente alla prima istanza di erogazione del contributo pubblico a qualsiasi titolo richiesto da qualunque beneficiario.

L'RdA, una volta approvata la graduatoria definitiva, invierà al CPI di competenza un'apposita nota di richiesta di controllo sulle autodichiarazioni, rese dai beneficiari in sede di autocandidatura, assicurando dapprima l'inserimento di tutta la documentazione attinente la procedura di selezione, approvazione della graduatoria definitiva e tutte le istanze di partecipazione pervenute nel Sistema Informativo.

Il controllo è effettuato dall'Ufficio competente per il controllo di I Livello, utilizzando le check-list Allegato 10 e Allegato 10a.

Le dichiarazioni non veritiere comportano la decadenza dal beneficio, ferma restando la

segnalazione all'Autorità giudiziaria ai sensi di legge.

A seguito di eventuali decadenze dal beneficio, è possibile, laddove ne ricorrano le condizioni, procedere allo scorrimento della graduatoria; ove non sussista possibilità di scorrimento, l'RdA effettua una comunicazione in ordine alle risorse rese disponibili al Responsabile di Asse e all'AdG. Per le determinazioni di competenza.

## ***2.6 La gestione dei reclami e dei ricorsi***

L'AdG dispone di procedure per l'esame degli eventuali reclami inoltrati dai destinatari delle procedure di selezione in conformità con il quadro giuridico pertinente.

I reclami vengono acquisiti al protocollo regionale e l'istruttoria viene attivata dal Responsabile del procedimento al fine di analizzare i contenuti e individuare le eventuali problematiche alla base dell'azione contestata. Al termine dell'istruttoria, alla parte istante viene fornita esaustiva risposta entro il termine massimo di 30 giorni dalla presentazione della contestazione. Detto termine si applica anche per la presentazione di eventuali controdeduzioni a far data dalla acquisizione della risposta da parte della Regione.

Se necessario, gli Avvisi possono prevedere tempi inferiori.

L'esito viene protocollato e inviato all'istante a mezzo pec o a mezzo raccomandata A/R qualora l'istante sia sprovvisto di pec.

A tutela di interessi giuridicamente rilevanti, l'AdG garantisce il diritto di accesso ai documenti amministrativi da esercitarsi nei modi e nelle forme di cui alla Legge n. 241/1990 e s.m.i., art. 24 e s.m.i.

Nei casi di richieste di accesso civico generalizzato, c.d. FOIA (*Freedom of Information Act*), in conformità con l'art. 5 del D.lgs. 33/2013, l'AdG cura il corretto espletamento delle procedure che consentono al richiedente di ottenere l'accesso ai dati richiesti.

Nel caso di ricorsi di natura giurisdizionale, gli stessi vengono notificati direttamente all'Avvocatura regionale la quale inoltra il ricorso con richiesta di apposita relazione al Dipartimento competente. Quest'ultimo predispone la relazione di istruttoria e invia i documenti utili alla costituzione in giudizio. L'Avvocatura informa il Dipartimento competente dell'esito del ricorso in modo che lo stesso, in caso di accoglimento, possa predisporre gli eventuali atti consequenziali.

## ***2.7 Selezione di nuove operazioni (Decisioni di Esecuzione della Commissione Europea nn. C(2020) 6615 final del 22 settembre 2020 e C(2021) 2657 final del 15 aprile 2021)***

Come noto, per fronteggiare l'emergenza sanitaria e le conseguenze sociali, economiche e finanziarie da essa causate, l'Unione Europea è intervenuta mediante alcune modifiche ai Regolamenti (UE) sui Fondi Strutturali e di Investimento Europei (Fondi SIE), varando un primo

pacchetto di modifiche con il Regolamento (UE) n. 460/2020 del 30 marzo 2020 ed un secondo pacchetto con il Regolamento (UE) n. 558/2020 del 23 aprile 2020.

In virtù di ciò, in deroga all'articolo 125, paragrafo 3, lettera b), le operazioni volte a promuovere la capacità di risposta alla crisi nel contesto dell'epidemia causata dal Covid-19 ed in coerenza con quanto disposto dalle modifiche regolamentari *ad hoc* intervenute, possono essere selezionate operazioni anche prima dell'approvazione del programma modificato.

Le spese per operazioni volte a contrastare le conseguenze della pandemia sono ammissibili a partire dal 1 febbraio 2020 in coerenza con art.65.10 recentemente modificato che, a norma dell'art. 25.7 RDC l'articolo 65, paragrafo 6, non si applica alle operazioni volte a promuovere la capacità di risposta alla crisi nel contesto dell'epidemia di COVID-19.

Sebbene l'AdG possa selezionare nuove operazioni prima della modifica del POR, è opportuno verificare la conformità con i criteri di selezione del proprio PO. Nel caso in cui ci sia coerenza con i criteri già presenti, sarà sufficiente informare il Comitato (anche mediante procedura scritta) sia delle nuove operazioni sia in merito ai criteri, specificando in questo caso che saranno utilizzati quelli già approvati perché in linea con le tipologie di intervento da attivare.

Qualora le nuove operazioni da selezionare non dovessero essere coerenti con le tipologie di azione del POR, è opportuno informare il Comitato di Sorveglianza in merito alle nuove operazioni e avviare, anche contestualmente, la procedura all'approvazione di un aggiornamento del documento metodologia e criteri per la selezione adeguato alle nuove operazioni da selezionare. Nel caso specifico del POR FSE di Regione Abruzzo, sono state apportate le seguenti modifiche.

#### ***2.7.1. Decisione di Esecuzione della Commissione Europea C(2020) 6615 finale del 22 settembre 2020.***

La modifica intervenuta ed approvata con Decisione di Esecuzione della Commissione Europea C(2020) 6615 finale del 22 settembre 2020, è finalizzata all'inserimento di misure emergenziali di contrasto alla crisi pandemica e volte a sostenere: (i) il servizio sanitario garantendo l'accesso ai servizi, (ii) i lavoratori autonomi/imprenditori individuali per il ristoro dei danni subiti dalle misure di contenimento governative, (ii) le famiglie in situazioni di vulnerabilità socio-economica mediante il riconoscimento dei costi per l'acquisto o il noleggio di dispositivi necessari per garantire la didattica a distanza dei figli e/o dei costi per la connessione a internet a banda larga. Per quanto concerne la tipologia di Beneficiari relativi all'Azione di cui alla tipologia (i), essa è specificamente riferita alle quattro Aziende Sanitarie Locali (ASL) regionali già individuate nel POR emendato per il riconoscimento delle indennità supplementari riconosciute nei mesi di marzo e di aprile, durante il periodo di *lockdown*. Si specifica, pertanto, che la selezione dei Beneficiari in questo caso è stata prestabilita nell'ambito del Programma Operativo stesso.

### **2.7.2. Decisione di Esecuzione Commissione C(2021) 2657 final del 15 aprile 2021**

Con la Decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2020) n. 2657 *final* del 15.04.2021 è stata approvata la modifica del POR FSE (2014 – 2020) di Regione Abruzzo mediante la quale è stata inserita l'operazione di *“Cassa integrazione in deroga”* nell'ambito della predetta Pdl 8v, dell'Obiettivo Specifico 8.6 - *Favorire la permanenza al lavoro e la ricollocazione dei lavoratori coinvolti in situazioni di crisi*, Azione 8.6.1 - *Azioni integrate di politiche attive e politiche passive, tra cui azioni di riqualificazione e di outplacement dei lavoratori coinvolti in situazioni di crisi collegate a piani di riconversione e ristrutturazione aziendale*.

Il fondamento giuridico per cui le spese emergenziali già anticipate dallo Stato sono ammissibili e rendicontabili a valere sul POR FSE di Regione Abruzzo è costituito dall'Accordo sottoscritto tra Regione e il Ministero per il Sud e la Coesione Territoriale in data 16 luglio 2020, in coerenza con il dettato dell'articolo 242 del Decreto n. 34/2020 (cd. **Decreto Rilancio**).

Le risorse finanziarie erogate ai lavoratori percettori della CIGD, in linea con quanto indicato dalla Commissione Europea nell'ambito delle indicazioni per la riprogrammazione dei Fondi al fine di contrastare gli effetti negativi causati dall'emergenza pandemica, dalla Circolare Anpal *“Quadro di riferimento per gli interventi FSE da attuare in risposta al COVID-19”* approvata il 31 agosto 2020 ed integrata il 19 febbraio 2021, dalle Linee guida prodotte da Anpal nell'ambito dei tavoli del Gruppo di lavoro (in versione non definitiva), nonché dalla modifica del POR FSE approvata con Decisione Comunitaria C(2021) n. 2657 *final* del 15.04.2021, sono ammissibili a valere sulla Priorità di Investimento (Pdl) 8v *“adattamento dei lavoratori, delle imprese e degli imprenditori al cambiamento”*.

Nell'ambito di tale Priorità, specificamente, possono essere programmate tutte le spese riferite ai trattamenti di CIGD per la durata della riduzione/sospensione del rapporto di lavoro compresa nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020 (*post lockdown*) con riferimento, quindi, al periodo di fruizione della CIGD indipendentemente dalla data del provvedimento di concessione della CIGD e dalla data di pagamento dell'INPS. La finalità principale è tesa alla conservazione del livello occupazionale delle imprese colpite dai provvedimenti di chiusura obbligatoria derivanti dai disposti normativi nazionali del mantenimento dei livelli occupazionali.

Le procedure per la rendicontazione della operazione di Cassa Integrazione Guadagni in Deroga, in coerenza con le indicazioni fornite a livello nazionale dall'Agenzia Capofila per il FSE Anpal, sono disciplinate nel documento *“Addendum per la definizione delle procedure di certificazione della cassa integrazione guadagni in deroga”* e relativi Allegati, che costituiscono Allegato 53 al presente Manuale.

## CAPITOLO 3 ATTUAZIONE DELLE OPERAZIONI

---

### 3.1 Disposizioni l'attuazione delle operazioni selezionate in regime concessorio

**Gli avvisi esplicitano, anche in considerazione delle peculiarità delle tipologie di operazione, norme inerenti agli adempimenti attuativi.**

Per l'attuazione di interventi particolarmente complessi, l'AdG può istituire appositi Tavoli Tecnici, con propria determinazione che ne specifica i compiti e le funzioni. I Tavoli Tecnici sono presieduti dall'Autorità di Gestione o dal Direttore del Dipartimento responsabile di Asse, o suo delegato, e ne fanno parte Dirigenti, Funzionari competenti per materia e rappresentanti del beneficiario.

Di seguito sono riportati gli adempimenti di carattere generale in relazione alla gestione amministrativa delle attività selezionate tramite avvisi pubblici.

#### 3.1.1 Disposizioni generali

##### 3.1.1.1 Concessione

A seguito della approvazione della graduatoria definitiva il Responsabile di azione può provvedere alla predisposizione di specifico Provvedimento di Concessione (format All.5).

Tale atto, secondo le disposizioni vigenti, precisa gli estremi della concessione (l'importo, il CUP, l'avvio, la conclusione, ...), gli obblighi del beneficiario, le condizioni per il sostegno, le modalità di erogazione del finanziamento, le procedure di rendicontazione delle attività e/o delle spese effettivamente sostenute, la tempistica di realizzazione dell'attività e o delle singole linee di intervento previste e ogni altro elemento necessario ai sensi della normativa unionale, nazionale e regionale vigente. Nel Provvedimento, inoltre, sono specificati:

- la data di scadenza della polizza fideiussoria, se prevista, da presentare contestualmente alla prima istanza di erogazione del contributo pubblico a qualsiasi titolo richiesto calcolata sommando 24 mesi alla data di conclusione dell'attività con svincolo automatico, tenuto conto dei termini massimi consentiti per l'avvio della stessa, della sua durata prevista e di eventuali proroghe concedibili. L'RdA inserisce nel Sistema Informativo le informazioni sulla polizza; lo stesso provvede al monitoraggio delle polizze rilasciate e la verifica periodica del Sistema Informativo dedicato per acquisirne i dati utili ai fini del controllo della stabilità delle operazioni (in caso di proroga straordinaria dell'intervento, l'RdA provvede alla verifica ed al monitoraggio della proroga della scadenza delle polizze).
- il link tramite il quale scaricare tutta la documentazione necessaria alla corretta attuazione fisica e finanziaria dell'intervento, qualora non già presente nell'Avviso;
- il Codice Unico di Progetto (CUP), qualora non già indicato nell'Avviso che deve essere riportato su ogni atto/comunicazione successivo, sia dall'Amministrazione che dal

beneficiario/attuatore (Si rinvia al Par. 4.2.1.).

L'RdA garantisce il rispetto delle normative in materia di privacy ed in particolare del Regolamento Europeo n. 679/2016 per la protezione dei dati personali.

### **3.1.1.2 Avvio**

L'avvio dell'operazione deve essere formalmente comunicato dal beneficiario all'RdA, al RAO competente, nonché all'Ufficio preposto al controllo di I livello, utilizzando l'Allegato 20<sup>5</sup>, contenente gli elementi minimi da rispettare, fatta salva diversa disposizione contenuta nell'Avviso o nel Provvedimento di concessione che specifica anche i termini dell'avvio dell'attività.

La comunicazione di avvio attività deve essere inoltrata:

- **entro 5 giorni dall'avvenuto avvio per le operazioni che non prevedono una selezione dei partecipanti;**
- **entro 15 giorni dall'avvenuto avvio per le operazioni che prevedono una selezione dei partecipanti (in tal caso la comunicazione è corredata dall'avviso di selezione).**

**Qualora l'intervento ammesso a finanziamento preveda una selezione dei partecipanti tramite Avviso**, il beneficiario/attuatore è tenuto a pubblicare l'Avviso di selezione; i termini per la pubblicazione del medesimo sono stabiliti dal Provvedimento di concessione, se non già stabiliti dall'avviso.

Gli Avvisi di selezione dei partecipanti devono avere la più ampia pubblicizzazione e devono rimanere affissi per un periodo non inferiore a 15 giorni e non superiore a 30 giorni se non diversamente stabilito nell'Avviso o nel Provvedimento di concessione. Nel caso di selezione di soggetti non occupati l'Avviso deve essere trasmesso al/ai competenti Centri per l'Impiego con allegata nota esplicativa della data di affissione e delle ulteriori modalità di pubblicizzazione.

Se non diversamente stabilito dall'Avviso/Provvedimento di concessione, **entro 10 giorni lavorativi dalla conclusione della fase di selezione dei partecipanti**, ovvero entro 10 giorni lavorativi dalla pubblicazione della graduatoria definitiva dei partecipanti selezionati, **il beneficiario/attuatore è tenuto ad avviare l'attività e ad inoltrare contestualmente all'RdA, al RAO competente nonché all'ufficio preposto al controllo di I livello la comunicazione dell'avvenuto avvio dell'attività a seguito della selezione dei partecipanti (All.20 A).**

Qualora il numero dei partecipanti selezionati risulti inferiore al numero minimo indicato nell'Avviso, l'RdA competente procede alla revoca della concessione del finanziamento e allo scorrimento delle graduatorie.

---

<sup>5</sup> In considerazione della specificità dell'intervento, l'allegato può essere integrato dall'RdA competente.

Sono fatti salvi i casi di riduzione del numero di partecipanti (allievi e/o altre tipologie di soggetti coinvolti) al di sotto del numero minimo previsto dall'Avviso dovuti a situazioni legate all'emergenza sanitaria Covid-19, autorizzati, caso per caso, dall'RdA., sulla base delle indicazioni generali dell'Autorità di Gestione.

Per l'iscrizione dei partecipanti all'intervento, i beneficiari/attuatori sono tenuti ad utilizzare la scheda, di cui all'Allegato 12.

Con la comunicazione di avvio il beneficiario trasmette anche il calendario delle attività, laddove richiesto nell'Avviso.

Qualora, nel corso dell'attuazione dell'intervento, si renda necessario modificare il calendario delle attività, il beneficiario/attuatore deve trasmettere, entro 5 giorni dalla modifica intervenuta, all'RdA, al RaO competente e all'Ufficio competente per il controllo di I livello, il calendario aggiornato.

Qualora, ai fini della corretta attuazione dell'operazione, si renda necessaria la vidimazione della documentazione per la corretta attuazione dell'operazione, il beneficiario/attuatore deve richiedere, almeno 5 giorni prima dell'avvio delle attività, al RaO competente, o, in sua assenza all'RdA, la vidimazione della documentazione secondo modello di cui all'Allegato 13.

L'RdA assicura l'inserimento dei dati relativi all'Intervento, e della pertinente documentazione, sul Sistema Informativo.

### **3.1.1.3 Attuazione dell'operazione**

Il beneficiario/attuatore ha l'obbligo di attuare l'operazione finanziata nel rispetto di quanto stabilito dall'Avviso, dal progetto approvato e dal Provvedimento di concessione. Per l'attuazione delle operazioni sono utilizzati i format, allegati al presente Manuale, e quelli opportunamente adattati alla specificità dell'operazione, approvati in sede di Avviso.

In sede di presentazione di domanda di rimborso, il beneficiario è tenuto a comunicare lo stato di avanzamento delle attività inoltrando all'RdA e al RAO competente una relazione di attuazione (All.21).

Il beneficiario deve altresì comunicare all'RdA e al RAO competente:

- la sospensione o l'annullamento di un'attività prevista dal calendario delle attività (tale comunicazione deve essere inoltrata dal beneficiario anche all'Ufficio competente per il controllo di I livello);
- l'inserimento di partecipanti agli interventi con indicazione della data di inizio della fruizione del servizio da parte del partecipante (es. data di inizio frequenza per attività formative). Si specifica che, nel caso in cui i partecipanti siano stati selezionati tramite Avviso, l'inserimento di nuovi partecipanti deve essere effettuato nel rispetto dell'ordine della graduatoria di selezione;
- eventuali rinunce alla partecipazione all'intervento con indicazione della data di fine fruizione



del servizio da parte del partecipante.

**Le dette comunicazioni devono essere effettuate entro il giorno del verificarsi delle relative fattispecie.**

L'RdA assicura l'inserimento dei dati e della pertinente documentazione, sul Sistema Informativo.

#### **3.1.1.4 Conclusione**

La conclusione delle operazioni deve essere formalmente comunicata all'RdA e al RAO competente, entro 5 giorni dalla fine effettiva delle stesse, o secondo le tempistiche stabilite dai singoli Avvisi, utilizzando l'Allegato 22<sup>6</sup> o la diversa modulistica prevista dai singoli Avvisi.

Eventuali richieste di proroga della conclusione delle attività devono essere presentate all'RdA competente, con atto formale motivando debitamente la richiesta, non oltre 15 giorni prima della scadenza prevista.

L'RdA valuta la conformità della richiesta e le motivazioni addotte dal beneficiario/attuatore e provvede all'eventuale rilascio di autorizzazione.

Sono consentite al massimo n.2 proroghe, entro il limite di 70 giorni dal termine finale di conclusione dell'Intervento, fatte salve ulteriori proroghe, di maggiore durata, dovute alla presenza di situazioni emergenziali, da valutarsi caso per caso da parte del Responsabile di Azione.

L'RdA assicura l'inserimento dei dati e pertinente documentazione sul Sistema Informativo.

#### **3.1.2 Disposizioni specifiche per le operazioni in regime di Aiuti di Stato**

**Per le operazioni in regime di Aiuti di Stato è obbligatorio emanare specifico provvedimento di concessione. Pertanto, nell'atto che approva la graduatoria definitiva, l'RdA rimanda ad altro provvedimento per la formalizzazione della concessione.**

**Prima dell'adozione del detto provvedimento**, il Responsabile di Azione adempie, per quanto di competenza, agli obblighi di registrazione sul Registro Nazionale Aiuti (RNA) di cui agli artt. 8 e 9 del DM 31 maggio 2017, n. 115 del Ministero dello Sviluppo Economico, rispettivamente *“Registrazione dei regimi di aiuti e degli aiuti ad hoc”* e *“Registrazione degli aiuti individuali”*.

In particolare, qualora non già effettuata (cfr. capitolo 2), l'RdA completa la registrazione del regime di aiuti già avviata con la creazione e l'acquisizione del CAR da parte del Responsabile di Asse, inserendo gli ulteriori dati relativi alla Misura e associa alla stessa l'Avviso.

Inoltre, l'RdA, prima dell'adozione del provvedimento di concessione, procede alla registrazione degli aiuti individuali effettuando anche le verifiche propedeutiche di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento

---

<sup>6</sup> In considerazione della specificità dell'intervento, l'allegato può essere integrato dall'RdA competente.

n. 115/2017 sul sito web del RNA che genera le relative visure (Visura Aiuti/Visura Aiuti De minimis/Visura Deggendorf).

In esito a tali verifiche, la registrazione dell'aiuto individuale è certificata dal RNA attraverso il rilascio del codice univoco di registrazione nel medesimo Registro–CAR- COR.

Entro 20 giorni dalla data di registrazione dell'aiuto individuale, l'RdA per la Programmazione è tenuto ad inserire nel RNA la data di adozione del provvedimento di concessione dell'aiuto individuale che il medesimo Responsabile ha assunto. In assenza di tale adempimento la posizione dell'aiuto individuale decade e il COR già acquisito non è più validamente utilizzabile.

Spetta al Responsabile della Programmazione acquisire i COR definitivi.

Concluse le verifiche e la procedura di registrazione, e all'esito positivo dei controlli effettuati, l'RdA invia il provvedimento di concessione al beneficiario.

Costituiscono **condizione legale di efficacia del provvedimento di concessione** degli aiuti individuali:

- l'adempimento degli obblighi di registrazione di cui agli articoli 8 e 9 del suddetto DM;
- l'indicazione nei provvedimenti di erogazione dell'aiuto individuale dei codici identificativi di cui ai predetti articoli (CAR-COR);
- l'adempimento degli obblighi di verifica relativi agli aiuti di cui agli articoli 13 e 14 e relativi ai soggetti tenuti alla restituzione degli aiuti illegali di cui all'articolo 15 del citato DM.

Nel provvedimento di concessione da inviare al beneficiario deve essere indicato anche il CUP che può essere generato anche in sede di registrazione dell'aiuto individuale su RNA.

L'RdA effettua le ulteriori registrazioni necessarie sul RNA ed inserisce/aggiorna le informazioni relative alle Misure, agli aiuti individuali ed ai suoi beneficiari secondo quanto previsto dal DM del Ministero dello Sviluppo Economico n. 115 del 30 maggio 2017.

Costituiscono **condizione legale di efficacia del provvedimento di erogazione** degli aiuti individuali:

- l'adempimento degli obblighi di registrazione di cui agli articoli 8 e 9 del suddetto DM;
- l'indicazione nei provvedimenti di erogazione dell'aiuto individuale dei codici identificativi di cui ai predetti articoli;
- l'adempimento degli obblighi di verifica relativi agli aiuti di cui agli articoli 13 e 14 e relativi ai soggetti tenuti alla restituzione degli aiuti illegali di cui all'articolo 15 del citato DM;
- l'indicazione dell'avvenuta acquisizione della Visura Deggendorf.

### **3.1.3 Disposizioni specifiche per le erogazioni di finanziamenti e di servizi a singoli individui**

**Per tale tipologia di operazione le modalità attuative sono disciplinate dai singoli avvisi.** Nel caso di tirocini extracurricolari l'AdG assicura il rispetto, sia nelle disposizioni dei singoli Avvisi pubblici che nelle modalità attuative, di quanto disciplinato dalla normativa, con particolare riferimento a

quella regionale, vigente in materia.

Il singolo destinatario è tenuto ad accettare formalmente il finanziamento, di norma dopo la pubblicazione della graduatoria, mediante la sottoscrizione dell'**Atto di Adesione (Allegato 8) o di altro documento previsto dal dispositivo di riferimento**, da presentare al competente RdA, obbligandosi a eseguire l'attività, conformemente a quanto stabilito dalle normative europee, nazionali e regionali e dalle specifiche previsioni di riferimento.

A seguito della sottoscrizione dell'Atto di Adesione, o di altro documento previsto dall'Avviso, l'RdA assicura l'inserimento dei dati utili e della pertinente documentazione sul Sistema Informativo.

### **3.1.4 Disposizioni specifiche per operazioni affidate in regime concessorio e attuate dal beneficiario attraverso il regime contrattuale**

Per le operazioni in cui il beneficiario, selezionato dalla Regione in regime concessorio, attui l'intervento tramite procedure ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. **le modalità attuative e la documentazione necessaria alla corretta attuazione fisica e finanziaria dell'intervento sono disciplinate dai singoli dispositivi emanati dalla Regione.**

A seguito del Provvedimento di concessione adottato dall'RdA (cfr par. 3.1.1), ovvero secondo i termini stabiliti dal singolo dispositivo attuativo, il beneficiario è tenuto a porre in essere le procedure per l'individuazione di uno o più soggetti che effettuino la fornitura e/o la prestazione del servizio sotto la sua supervisione.

**Dopo l'aggiudicazione**, il beneficiario trasmette una attestazione di responsabilità (All. 45) e tutta la documentazione all'RdA il quale, a sua volta, la inoltra al RAO competente.

Il RAO competente procede ad una verifica di conformità formale sulla documentazione presentata e richiede, utilizzando l'allegato 11, la verifica del controllo di I livello.

**L'ufficio competente per il controllo di I livello verifica**, tramite apposita check list (Allegato 46), che **la procedura** sia stata correttamente eseguita. Prima di avviare le verifiche, il CPL o/e l'unità di personale che coadiuva le attività di controllo sono tenuti a sottoscrivere una Dichiarazione di assenza di incompatibilità e di conflitti di interesse (All. 44). Se sussiste una fattispecie di incompatibilità trova applicazione il Codice di Comportamento dei dipendenti della Giunta regionale. La suddetta dichiarazione deve essere posta a corredo delle Check list di controllo.

Per le procedure di gara di importo superiore alla soglia di cui all'art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., come modificato dalla L. n. 120/2020, l'RdA, a seguito di esito positivo del controllo di I livello sulla correttezza della procedura, informa il beneficiario sulla possibilità di procedere alla stipula del contratto di appalto con il soggetto selezionato.

Per le procedure di gara di importo inferiore alla soglia di cui all'art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., come modificato dalla L. n. 120/2020, la stipula del contratto può avvenire

anche prima dell'espletamento del controllo di I livello, ferma restando la trasmissione all'RdA, da parte del beneficiario, dell'Allegato 45, debitamente compilato e sottoscritto.

In caso di irregolarità insanabili emerse in esito al controllo di I livello si procede alla revoca, anche parziale, dell'operazione e al recupero delle eventuali risorse erogate.

### **3.2 Disposizioni generali per l'attuazione delle operazioni affidate in regime contrattuale**

La disciplina regolante l'attuazione delle operazioni in regime contrattuale è costituita dal Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e s.m.i., di attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e di riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture e s.m.i.. nonché dalle relative disposizioni attuative.

### **3.3 Disposizioni specifiche per l'attuazione delle operazioni affidate per il contrasto dell'emergenza Covid-19**

Come specificato nel precedente paragrafo 2.7, con la modifica del POR FSE effettuata per l'inserimento di nuove Azioni finalizzate al contrasto degli effetti negativi causati dalla crisi epidemiologica da Covid-19, è stata inserita nell'ambito dell'Asse 2 – Inclusione sociale e lotta alla povertà, una nuova Priorità di Investimento 9iv “miglioramento dell'accesso a servizi accessibili, sostenibili e di qualità, compresi servizi sociali e cure sanitarie d'interesse generale”, un nuovo Obiettivo Specifico 9.3 “Aumento/ consolidamento/qualificazione dei servizi e delle infrastrutture di cura socio-educativi rivolti ai bambini e dei servizi di cura rivolti a persone con limitazioni dell'autonomia e potenziamento della rete infrastrutturale e dell'offerta di servizi sanitari e sociosanitari territoriali” ed una nuova Azione “Supporto al personale ospedaliero per il trattamento dei pazienti con Covid-19”.

Tale modifica si è resa necessaria per garantire il rafforzamento del sistema sanitario regionale e dell'offerta dei servizi sanitari e sociosanitari; a tal fine sono state individuate le quattro ASL regionali quali Beneficiarie finali alle quali sono trasferite risorse finanziarie per il riconoscimento l'erogazione di compensi aggiuntivi a favore del personale. Le ASL sono state preliminarmente individuate quali beneficiarie finali dell'operazione ed esse sono tenute alla corretta applicazione delle regole previste dalla pista di controllo in attuazione delle regole europee in materia di Fondi Strutturali e di Investimento Europeo ed in coerenza con il Sistema di Gestione e Controllo e la relativa manualistica, definiti in ambito regionale dall'Autorità di Gestione FSE.

Si tratta di una tipologia di sostegno rivolta al personale delle ASL regionali o personale in somministrazione, direttamente impiegato nell'attività di contrasto all'emergenza Covid-19, per garantire l'adeguata assistenza, cura e accesso ai servizi sanitari dei pazienti affetti da Covid-19 e le spese ammissibili sono le spese aggiuntive sostenute dalle aziende sanitarie a favore di tale tipologia di destinatari.

Le ASL – in quanto beneficiarie finali del sostegno finanziario del FSE – sono tenute all'applicazione della seguente procedura, dettagliata nel Documento *“Linee Guida per la rendicontazione delle spese inerenti ai compensi aggiuntivi per il personale sanitario delle ASL abruzzesi – Azione «Supporto al personale ospedaliero per il trattamento dei pazienti con Covid-19» del POR FSE Abruzzo (2014-2020)”*, e nei relativi allegati (Allegati 47; 47-a; 47-b; 47-c; 47.d; 47.e)

- a) definizione degli elenchi dei destinatari della premialità individuati sulla base dei criteri definiti dall'Accordo sottoscritto tra le Organizzazioni Sindacali e Regione Abruzzo e dalla contrattazione integrativa e sulla base delle risorse finanziarie assegnate a ciascuna azienda con la D.G.R. n. 553/2020. Gli elenchi dei destinatari dei compensi aggiuntivi sono costruiti secondo la suddivisione in tre fasce (A-B-C) individuate in base alle difficoltà e complessità operative conseguenti all'impatto sul sistema sanitario del Covid-19. Per ciascuna fascia è riconosciuto un compenso standardizzato, riportato nel documento *“Linee Guida per la rendicontazione delle spese inerenti ai compensi aggiuntivi per il personale sanitario delle ASL abruzzesi – Azione “Supporto al personale ospedaliero per il trattamento dei pazienti con Covid-19” del POR FSE Abruzzo (2014-2020)”*.
- b) Richiesta di erogazione (Domanda di rimborso), secondo il prospetto allegato alle Linee guida, sottoscritta dal beneficiario (ASL) con allegata Dichiarazione firmata e accompagnata da un prospetto contenente l'elenco del personale dipendente e del personale in somministrazione/convenzionato, incaricato dell'assistenza sanitaria dei pazienti Covid-19, identificabile dai codici fiscali e della sua presenza per il periodo di competenza (giornaliera o mensile), secondo le modalità stabilite dalle Linee guida.
- c) Elaborazione dei cedolini del mese in cui vengono erogati i compensi aggiuntivi, o elenchi contenenti il pagamento dei predetti compensi aggiuntivi per le prestazioni erogate nei mesi marzo e aprile (*lockdown*), secondo l'applicazione del compenso individuato per singola fascia. Ogni cedolino o documento equivalente deve obbligatoriamente contenere la seguente dicitura: **«POR FSE (2014-2020) - Supporto al personale ospedaliero per il trattamento dei pazienti con Covid-19 Euro...»**.

I documenti relativi al pagamento dei compensi (deliberazione/determina di liquidazione, mandato di pagamento e report delle somme erogate/cedolini) dovranno essere forniti all'Autorità di Gestione del POR FSE per consentire il caricamento sul Sistema Informativo Sispreg.

Per il personale in somministrazione e/o convenzionato è necessaria la dimostrazione dell'applicazione della corretta procedura in materia di aggiudicazione di appalto di servizi. In particolare:

- a) Contratto stipulato tra ASL e agenzia erogatrice del servizio di somministrazione del personale (aggiudicatario)
- b) Fattura emessa dall'aggiudicatario nei confronti della ASL per il periodo relativo al riconoscimento dei premi e relativo pagamento;
- c) Timbratura o altro equivalente documento di attestazione della presenza per attività di supporto al servizio sanitario direttamente collegato ad interventi di contrasto alla crisi epidemiologica da Covid-19;
- d) Autodichiarazione della ASL con cui si attesta l'effettivo utilizzo del personale in somministrazione per il contrasto diretto all'emergenza Covid 19, allegato alla quale è contenuto l'elenco del personale in somministrazione utilizzato suddiviso secondo le fasce indicate nell'Accordo siglato tra Organizzazioni sindacali e Regione Abruzzo.

### **3.4 Gestione delle variazioni**

#### **3.4.1 Variazione del Beneficiario**

Le variazioni riferite al soggetto beneficiario devono essere comunicate preventivamente, ai fini della necessaria approvazione da parte degli Uffici Regionali, entro un tempo congruo stabilito dall'Avviso.

In particolare, devono essere comunicate:

- le modifiche di natura formale che non comportino mutamenti sostanziali alla struttura e/o all'attività del beneficiario (denominazione o ragione sociale, cariche, sede legale, forma giuridica ecc.);
- le modifiche apportate all'atto costitutivo e/o allo statuto e le modifiche alla struttura e/o all'attività del beneficiario, anche per effetto di fusione, incorporazione, trasferimento del ramo aziendale, cessione di quote sociali, cessione di partecipazioni sociali ecc.

La Regione si riserva il potere di revocare la concessione dei contributi, qualora, per effetto di tali modifiche, vengano meno uno o più requisiti o condizioni richiesti dall'Avviso di riferimento e/o dalla vigente normativa europea, nazionale e regionale.

#### **3.4.2 Variazioni al piano finanziario**

Le spese sostenute dal beneficiario devono avvenire nel rispetto del Piano finanziario/scheda di calcolo presentato in sede di candidatura ed approvato.

**Per le operazioni a costi reali** le variazioni tra voci di spesa di una stessa macrocategoria, adeguatamente motivate, devono essere preventivamente autorizzate dall'RdA quando le stesse determinano una variazione di una voce di spesa superiore al 10% della voce stessa e siano coerenti e congrue al progetto approvato e non alterino le condizioni di accesso al finanziamento e predefinite dall'Avviso/bando.

Sono, inoltre, sempre soggette ad autorizzazione preventiva le variazioni di voci di spesa che interessino, a prescindere dall'ammontare, più macrocategorie di spesa.

Le variazioni di voci di spesa soggette ad autorizzazione che non siano state preventivamente ammesse non sono considerate valide in sede di rendicontazione finale.

**Gli avvisi esplicitano i casi di riparametrazione dei costi in sede di rendicontazione.**

#### **3.4.3 Variazioni al progetto approvato**

Eventuali variazioni al progetto approvato devono essere formalmente richieste e debitamente motivate dal beneficiario/attuatore. La richiesta deve essere inoltrata all'RdA che valuta le motivazioni addotte e procede all'eventuale approvazione delle modifiche richieste nel rispetto di quanto stabilito dall'Avviso e dal Provvedimento di concessione.

##### **3.4.3.1 Variazioni al progetto approvato: erogazione dell'offerta formativa mediante ricorso a tecnologia FAD/E-learning e project work**

In via transitoria, con riferimento all'intera durata della fase emergenziale COVID-19 di cui alla  
**POR FSE ABRUZZO 2014-2020 "MANUALE DELLE PROCEDURE DELL'AUTORITÀ DI GESTIONE"**

normativa comunitaria e nazionale, è ammessa l'erogazione di offerta formativa attraverso il ricorso a tecnologie FAD/e-learning secondo le modalità riportate nelle *"Linee d'indirizzo"* allegate al presente Manuale (Allegato 48).

Con il presente aggiornamento del Manuale sono fatte proprie le *"Disposizioni operative per lo svolgimento a distanza degli esami finali dei percorsi formativi finanziati nell'ambito del POR FSE Abruzzo 2014-2020, in vigore delle misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19"* approvate con DD n. 131/DPG021 del 09.11.2020 (Allegato 48b).

Sono altresì fatte proprie, con il presente aggiornamento del Manuale, le *"Indicazioni operative per l'erogazione di attività di project work nei percorsi formativi finanziati a valere sul PO FSE 2014/2020 in ambito emergenza epidemiologica da Covid-19"* (Allegato 54 e relativi allegati).

### **3.5 Rinunce e scorrimenti**

Per la rinuncia al finanziamento, il beneficiario/attuatore deve presentare all'RdA formale dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante, con espresso impegno a provvedere alla eventuale restituzione degli importi già erogati dalla Regione, non oltre sessanta giorni dalla data di rinuncia, unitamente agli interessi legali calcolati dalla data di effettiva erogazione alla data di effettiva restituzione. In caso di mancata restituzione entro i termini previsti, la Regione provvede all'escussione della garanzia fidejussoria.

Gli avvisi possono prevedere eventuali diverse disposizioni per specifiche operazioni.

La rinuncia da parte del beneficiario/attuatore ha carattere definitivo ed irrevocabile.

In caso di scorrimento la destinazione di ulteriori risorse finanziarie è regolata da specifico provvedimento.

In caso di rinuncia, l'RdA procede allo scorrimento della graduatoria. Ove non sussista possibilità di scorrimento, l'RdA comunica le risorse rese libere al Direttore responsabile di Asse e all'AdG che ne dispone la diversa utilizzazione.

## CAPITOLO 4 CIRCUITO FINANZIARIO E CONTROLLI SULLE OPERAZIONI

---

### 4.1. Circuito finanziario

L'attivazione del **circuito finanziario** tra la AdG e i beneficiari/attuatori selezionati **mediante avviso pubblico** avviene attraverso l'erogazione:

- ✓ **di un anticipo, o in alternativa, del primo pagamento a rimborso, entrambi fino al 40% del finanziamento pubblico assegnato**, su presentazione di apposita richiesta. La richiesta di anticipo/primo pagamento a rimborso può essere inoltrata successivamente all'emanazione del Provvedimento di concessione e all'inoltro della comunicazione di avvio delle attività, salvo diverse indicazioni contenute nell'Avviso di riferimento.

In caso di richiesta di anticipo, per le operazioni non in regime di aiuti, al fine di ottenere ulteriori erogazioni, il beneficiario/attuatore è tenuto a dimostrare di aver speso una percentuale minima del finanziamento pubblico assegnato secondo le tempistiche fissate dall'Avviso. Qualora non indicato dall'avviso, la percentuale minima è del 10% del finanziamento pubblico assegnato per le operazioni che fanno ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi e del 20% del finanziamento pubblico assegnato per le operazioni a costo reale;

- ✓ **di massimo 2 erogazioni intermedie a rimborso** delle spese effettivamente sostenute/attività realizzate fino ad un massimo dell'80% del finanziamento pubblico assegnato, se non diversamente disposto dall'avviso;
- ✓ **del saldo, pari almeno al 20%** del finanziamento pubblico assegnato.

**La relativa richiesta** dovrà essere inviata contestualmente o successivamente alla comunicazione di conclusione dell'operazione. Se non diversamente disposto dall'Avviso, per le operazioni a costi reali, la rendicontazione finale deve essere presentata dal beneficiario entro 60 giorni dalla data di conclusione delle attività. Per le operazioni che fanno ricorso a opzioni semplificate in materia di costi, il termine ultimo per la presentazione della rendicontazione finale è di 30 giorni dalla data di conclusione delle attività. In caso di mancato rispetto del termine, l'RdA invia un preavviso di revoca indicando in 10 giorni dal ricevimento dello stesso il termine ultimo perentorio per la presentazione del rendiconto pena la revoca.

Gli avvisi specificano, se del caso, delle percentuali minime di spesa sostenuta annualmente da parte del beneficiario/attuatore.

**L'erogazione delle risorse è subordinata**, oltre che dall'esito dei controlli di I livello, dalla regolarità della polizza fideiussoria, se prevista, che deve essere presentata, contestualmente alla prima istanza di erogazione del contributo pubblico a qualsiasi titolo richiesta, a copertura dell'intero ammontare



del finanziamento pubblico concesso.

Gli Enti pubblici sono esonerati dal prestare garanzia fideiussoria.

Detta polizza fideiussoria deve avere scadenza di almeno 24 mesi, calcolati a decorrere dalla data di conclusione dell'attività, con previsione di svincolo automatico, tenuto conto dei termini massimi consentiti per l'avvio della stessa, della sua durata prevista e di eventuali proroghe concedibili.

Negli Avvisi è specificata l'obbligatorietà da parte dei beneficiari/attuatori di presentare la documentazione, necessaria alle erogazioni previste del circuito finanziario, attraverso l'inserimento/compilazione *on line* dei documenti riguardanti i giustificativi delle attività realizzate e/o dei giustificativi di spesa debitamente quietanzati.

Anche per le operazioni selezionate **mediante procedura di gara** si distinguono anticipo, pagamenti intermedi legati a stati di avanzamento e saldo finale. L'entità delle singole tranche di finanziamento e la relativa tempistica sono riportate nei capitolati e nel contratto. La polizza, per le operazioni selezionate mediante procedura di gara, deve rispettare la corretta applicazione del Decreto n. 31 del 19.01.2018.

**Ai sensi dell' articolo 132, par. 1, del Regolamento (UE) 1303/2013 e ss.mm.ii., in funzione della disponibilità dei finanziamenti a titolo di prefinanziamento iniziale e annuale e dei pagamenti intermedi, l'AdG assicura che il beneficiario riceva il contributo concedibile a fronte della spesa ritenuta ammissibile entro 90 giorni dalla data di presentazione della domanda di rimborso, salvo eventuali richieste, debitamente motivate e formali, di integrazioni sulla documentazione amministrativa/contabile o di interruzioni per indagini riguardanti eventuali irregolarità che incidono sulla spesa in questione e salvo la carenza di liquidità da parte della Regione Abruzzo.**

**Tempistica dei pagamenti al beneficiario**

Fermo restando la specificità e complessità delle possibili operazioni finanziate e dei relativi importi, di seguito si riassume l'iter della esecuzione dei pagamenti in favore dei beneficiari in relazione alla tempistica:

Rif.	Attività	Tempi – gg	Cumulo gg
T0	Invio da parte del beneficiario/Soggetto affidatario della domanda di rimborso	0	0
T1	Caricamento su Sispreg della domanda di rimborso e attivazione controllo di primo livello.	MAX 10 gg da T0	10
T2	Il RdC esegue il controllo di I Livello	MAX 40 gg da T1	50
T3	Il RAO effettua verifiche propedeutiche all'erogazione, l'RdA predispone la determinazione di liquidazione	MAX 10 gg da T2	60
T4	Il Servizio Ragioneria dispone il pagamento, la Tesoreria esegue il pagamento e rilascia il mandato quietanzato	MAX 30 gg da T3	90

Al fine di assicurare il rispetto del termine di 90 giorni dalla data di presentazione della domanda di rimborso, per l'effettivo pagamento al beneficiario, gli RdA e i Controllori di I livello svolgono le attività di competenza entro 60 giorni dalla data di presentazione della medesima domanda di rimborso.

Le modalità di attivazione delle diverse fasi di erogazione (termini, contenuto delle richieste, procedimenti e condizioni di verifica della Regione) sono contenute negli avvisi pubblici e sono conformi alle procedure di seguito descritte, al fine di garantire quanto prescritto dall'art.125 del Regolamento (UE) 1303/2013, così come modificato dal Reg. (UE) 2018/1046.

#### **4.2 Principi generali e requisiti di ammissibilità delle spese**

Relativamente ai principi generali di ammissibilità dei costi (costi ammissibili e costi non ammissibili) l'AdG assicura il rispetto di quanto stabilito dalla normativa europea, dalla normativa nazionale e dalle disposizioni amministrative regionali sull'ammissibilità delle spese dei Fondi SIE.

Con riferimento alle spese ammissibili l'AdG, oltre a tener conto delle disposizioni contenute nei principali Regolamenti dell'Unione Europea, applica quanto disposto dal Decreto del Presidente della Repubblica del 5 febbraio 2018, n.22, avente in oggetto *“Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020”*, e dalla Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n.2/2009 che ha definito le condizioni di ammissibilità dei costi sostenuti, nonché la loro congruità, ovvero da orientamenti europei e nazionali vigenti (Es: *VADEMECUM sull'ammissibilità della spesa- PO FSE 2014-2020- Allegato al presente Manuale delle procedure*).

Per quanto riguarda le opzioni semplificate in materia di costi, oltre alle predette fonti, si richiama il Documento *“Indirizzi Operativi per l'utilizzo delle Opzioni Semplificate in materia di costi (OSC)”*, allegato al presente Manuale.

Ferme restando le disposizioni contenute nei citati documenti, si ribadiscono, di seguito, alcuni principi e requisiti di carattere generale di ammissibilità della spesa.

In particolare, la spesa deve essere:

- ✓ pertinente ed imputabile ad un'operazione selezionata dall'Autorità di Gestione o sotto la sua responsabilità, conformemente alla normativa applicabile;
- ✓ effettivamente sostenuta dal beneficiario e comprovata da fatture quietanzate o giustificata da documenti contabili aventi valore probatorio equivalente o, in casi debitamente giustificati, da idonea documentazione comunque attestante la pertinenza all'operazione della spesa sostenuta, fatto salvo quanto previsto per le forme di sostegno di cui agli articoli 67, paragrafo 1 , così come modificato dal Reg. (UE) 2018/1046, lettere

b), c) e d), 68, così come modificato dal Reg. (UE) 2018/1046, 68bis, 69, paragrafo 1, e 109, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e ss.mm.ii., nonché all'articolo 14 del Regolamento (UE) n. 1304/2013 e ss.mm.ii.;

- ✓ sostenuta nel periodo di ammissibilità delle spese, come disciplinato dall'articolo 65 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e ss.mm.ii.;
- ✓ tracciabile ovvero verificabile attraverso una corretta e completa tenuta della documentazione al fine di assicurare, con riferimento alla spesa, l'esistenza di un'adeguata pista di controllo in conformità con quanto previsto dall'articolo 25, paragrafo 1, lettere b), c), d), e), f) e j), del Regolamento (UE) n. 480/2014;
- ✓ contabilizzata, in conformità alle disposizioni di legge ed ai principi contabili e, se del caso, sulla base delle specifiche disposizioni dell'Autorità di Gestione.

I pagamenti in contanti sono ammissibili nel rispetto della normativa di riferimento, fatti salvi i limiti più restrittivi fissati dall'Autorità di Gestione e fermo restando il divieto di artificioso frazionamento

Ai sensi dell'art. 69 par. 3, del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e ss.mm.ii., in combinato disposto con l'art. 13, par. 4, del Regolamento (UE) n. 1304/2013 e ss.mm.ii., non sono ammissibili al FSE i seguenti costi:

- a) gli interessi passivi, ad eccezione di quelli relativi a sovvenzioni concesse sotto forma di abbuono d'interessi o di bonifico sulla commissione di garanzia;
- b) l'acquisto di infrastrutture, terreni e beni immobili;
- c) l'imposta sul valore aggiunto, salvo nei casi in cui non sia recuperabile a norma della normativa nazionale sull'IVA.

Inoltre, ai sensi dell'art. 13, commi 1 e 2, della D.P.R. del 5 febbraio 2018, n.22 non sono ammissibili:

- i costi relativi a multe, penali, ammende, sanzioni pecuniarie;
- i deprezzamenti e le passività;
- gli interessi di mora;
- le commissioni per operazioni finanziarie, le perdite di cambio e gli altri oneri meramente finanziari.

#### **4.2.1. Procedura di acquisizione del Codice Unico di progetto (CUP).**

La creazione del Codice Unico di Progetto (CUP) costituisce un adempimento amministrativo obbligatorio per i progetti d'investimento pubblico finanziati con risorse pubbliche o private.

Il CUP è il codice che identifica un progetto d'investimento pubblico ed è l'unità di base sulla quale si fonda il funzionamento del Sistema di Monitoraggio degli Investimenti Pubblici (MIP). La sua richiesta è obbligatoria per la "spesa per lo sviluppo" e per gli interventi nell'ambito dell'Accordo di Partenariato e, nello specifico, cioè per gli interventi finanziati, in tutto o in parte, con fondi comunitari.

Il quadro normativo comunitario e nazionale di riferimento è il seguente:

- Ai sensi della Legge n.3/2003 e s.m.i., all'articolo 11, è previsto che *"a decorrere dal 1 gennaio 2003, per le finalità di cui all'articolo 1, commi 5 e 6, della legge 17 maggio 1999, n. 144, e in particolare per la funzionalità della rete di monitoraggio degli investimenti pubblici, ogni nuovo progetto di investimento pubblico, nonché ogni progetto in corso di attuazione alla predetta data, è dotato di un "CUP", che le competenti amministrazioni o i soggetti aggiudicatori richiedono in via telematica secondo la procedura definita dal CIPE"*;

- in base all'art. 2 del Reg. (UE) 1303/2013, per "Operazione" si intende *"un progetto, un contratto, un'azione o un gruppo di progetti selezionati dalle Autorità di Gestione dei Programmi in questione o sotto la loro responsabilità, che contribuisce alla realizzazione degli obiettivi di una o più priorità correlate; nel contesto degli strumenti finanziari, un'operazione è costituita dai contributi finanziari di un Programma agli strumenti finanziari e dal successivo sostegno finanziario fornito da tali strumenti finanziari [...]"*;

- in base al Vademecum Monitoraggio del MEF – IGRUE (versione dicembre 2015) il progetto costituisce la principale entità del monitoraggio, rappresentando l'unità minima di rilevazione della sfera di osservazione a cui vengono correlati specifici insiemi di informazioni che si pongono come attributi a corredo di tale entità concettuale caratterizzata da una serie di variabili (in termini di obiettivi, tempistica di realizzazione, localizzazione territoriale, risorse finanziarie necessarie e impiegate, indicatori, soggetti coinvolti a vario titolo nella sua attuazione);

- il "Progetto", quale unità minima di rilevazione del monitoraggio, di norma è identificata univocamente da un CUP (fonte: Vademecum Monitoraggio del MEF – IGRUE).

Ai fini del monitoraggio l'identificazione dell'unità "Progetto" è legata alla tipologia di intervento (es. erogazione di finanziamenti e aiuti a imprese e individui, acquisizione di beni e servizi), in coerenza con la classificazione CUP (in termini di natura e tipologia del progetto).

L'acquisizione del CUP avviene mediante il procedimento guidato di cui alla pagina informativa online <http://cupweb.tesoro.it/CUPWeb/><sup>7</sup>.

---

<sup>7</sup> Il CUP è costituito da una stringa alfanumerica di 15 caratteri, che accompagna ciascun progetto di investimento pubblico a partire dall'atto amministrativo che stabilisce la realizzazione del progetto e, quando il CUP è "completo", individua le risorse per realizzarlo.

Per il Programma POR FSE 2014-2020, il CUP va acquisito, per ogni operazione selezionata, da parte degli enti beneficiari per ogni progetto, a seguito dell'approvazione della graduatoria e prima dell'atto di concessione.

La responsabilità della richiesta del CUP è attribuita all'Amministrazione o all'Ente responsabile del progetto cui compete l'attuazione dell'intervento.

**Il MISE specifica che il Soggetto titolare alla richiesta del CUP è – in genere – l'ultimo anello pubblico della catena di enti lungo la quale si muovono i finanziamenti pubblici prima di essere spesi sul territorio per la realizzazione del progetto. Quindi nel caso l'Amministrazione regionale conceda contributi ad un altro Ente pubblico (ES: scuole, enti territoriali, Università), sarà quest'ultimo a chiedere il CUP ed a comunicarlo al Responsabile del procedimento nell'ambito della "Comunicazione di avvio attività".**

I soggetti responsabili cui è riservata la funzione di richiesta del CUP hanno facoltà di richiedere l'abilitazione di uno o più utenti, anche in tempi successivi. Il soggetto responsabile dell'attuazione del progetto rimane comunque responsabile sia dell'attivazione della richiesta del codice che della correttezza delle informazioni inserite.

Una volta ottenuto il CUP, il soggetto richiedente provvederà ad inserirlo sul Sistema Informativo Geopremura.

Il CUP deve essere indicato ANCHE sui documenti amministrativi e contabili relativi allo specifico progetto cui esso corrisponde e, in particolare, deve essere inserito anche nei contratti di finanziamento con oneri a carico della finanza pubblica, per la copertura, anche parziale, del fabbisogno (Delibera CIPE n.24 del 29 settembre 2004).

È obbligatorio da parte del Beneficiario riportare sui giustificativi di spesa il CUP associato al progetto e la dicitura *"Giustificativo di spesa a valere sul POR FSE Abruzzo 2014-2020 Asse... Azione...Importo imputato al Progetto..."*.

#### **4.3 Contabilità separata**

L'art. 125, par.4, lett b), Reg. (UE) 1303/2013 e s.m.i. pone in capo all'AdG il compito di assicurare che i beneficiari/attuatori di un'operazione rimborsata sulla base di costi effettivamente sostenuti adottino *"un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile appropriata per tutte le*

---

Il Sistema CUP costituisce lo strumento mediante il quale è possibile:

- richiedere CUP e gestire i CUP esistenti;
- ricercare e visualizzare CUP;
- provvedere all'accreditamento a sistema di nuovi soggetti e utenti, gestire soggetti ed utenti accreditati;
- effettuare comunicazioni tra utenti del sistema e reperire documentazione di interesse per gli utenti.

*transazioni relative ad un'operazione".*

Il controllo contabile e finanziario da effettuare nei confronti dei beneficiari/attuatori consiste in un insieme di controlli riferiti alla contabilità, agli aspetti finanziari, ai rendiconti ed ai documenti probatori ed è finalizzato alla:

- 1) verifica di una corretta gestione dell'attività;
- 2) tenuta di una contabilità separata così come prescritto dal Reg. (UE) 1303/2013 e ss.mm.ii..

In particolare, il sistema di contabilità separata o codificazione contabile deve permettere l'evidenziazione nel bilancio del beneficiario dei finanziamenti ricevuti dal POR FSE e del correlato impiego degli stessi. Il controllo in loco ha lo scopo di verificare che il bilancio del beneficiario ed il sistema contabile adottato evidenzino il finanziamento ricevuto a valere sul programma ed il relativo impiego.

#### **4.4 Descrizione delle verifiche ai sensi dell'art. 125 del Reg. 1303/2013**

L'art. 125, par. 4, Reg (UE) 1303/2013, così come modificato dal Reg. (UE) 2018/1046, richiede all'AdG di verificare che i prodotti e i servizi cofinanziati siano stati forniti e che l'operazione sia conforme al diritto applicabile, al programma operativo e alle condizioni per il sostegno dell'operazione, e che:

- ✓ qualora i costi debbano essere rimborsati ai sensi dell'articolo 67, paragrafo 1, primo comma, lettera a), sia stato pagato l'importo della spesa dichiarata dai beneficiari in relazione a tali costi;
- ✓ nel caso di costi rimborsati a norma dell'articolo 67, paragrafo 1, primo comma, lettere da b) a e), siano state rispettate le condizioni per il rimborso della spesa al beneficiario.

Pertanto, in conformità con quanto previsto dal succitato art. 125 del Reg. (UE) n. 1303/2013, come modificato dal Reg. (UE) 2018/1046, l'Autorità di Gestione ha adottato un sistema di controlli, che prevede:

- ✓ **verifiche amministrative** rispetto a ciascuna domanda di rimborso presentata dai beneficiari;
- ✓ **verifiche in loco**, a campione, delle operazioni (art. 125, par. 5 e 6 del Reg (UE) 1303/2013 e ss.mm.ii.).

Le verifiche sono in capo agli uffici del Controllo di I livello; qualora la responsabilità di detti uffici sia affidata a soggetti precedentemente svolgenti il ruolo di RdA, si garantisce l'indipendenza funzionale attraverso l'attribuzione delle funzioni di controllo a strutture terze rispetto ai titolari di asse e di azione. In caso di vacatio di un RdA o del responsabile di controllo, per lo svolgimento di dette verifiche, viene individuato un soggetto estraneo sia alla gestione che al controllo,

essendo tali servizi dipendenti dalla stessa direzione. Entrambe le dette verifiche devono essere effettuate “in itinere” sulle operazioni, prima della certificazione della spesa alla Commissione Europea e, a chiusura del Programma, prima dell’invio della certificazione finale.

I controlli sono di natura sia contabile (finalizzati ad accertare, ad esempio, la completezza, la coerenza e la correttezza della documentazione giustificativa di spesa dal punto di vista civilistico, contributivo e fiscale), sia amministrativa (finalizzati a verificare, ad esempio, la coerenza, correttezza e completezza degli atti inerenti l’esecuzione dell’intervento e la corretta tenuta e archiviazione degli stessi).

Nel caso in cui la Regione risulti beneficiario viene garantita la separazione delle funzioni di gestione e controllo.

Le **verifiche amministrative** sono effettuate sul 100% delle domande di rimborso e di norma riguardano il 100% dei giustificativi di spesa. In casi eccezionali e debitamente motivati, ed esclusivamente in caso di rendicontazione a costi reali e con documentazione di spesa particolarmente numerosa, anche ai fini della semplificazione delle procedure è possibile prevedere, previa autorizzazione dell’AdG, di controllare un campione delle spese portate a rendicontazione dal beneficiario.

Per la determinazione della percentuale di spesa da campionare e la relativa procedura da applicare si fa riferimento alla metodologia di campionamento per le verifiche in loco allegata al presente manuale (Allegato 36).

In tal caso, al fine di assicurare la stessa probabilità di estrazione alle diverse tipologie di spesa la percentuale di campionamento individuata è applicata a ciascuna macrovoce del preventivo/rendiconto finanziario.

Relativamente alle **verifiche in loco**, le stesse si svolgono, di norma, in itinere e con riferimento alle spese sostenute e certificate in un determinato periodo contabile. Le verifiche in loco possono essere svolte anche “ex post” come è il caso della verifica sulla stabilità delle operazioni di cui all’art. 71 del Reg. (UE) n. 1303/2013 per cui l’obbligo sussiste solo nella misura in cui sia previsto dalle norme in materia di Aiuti di Stato. La verifica è volta a riscontrare che una volta conclusa l’operazione, ed entro i termini previsti dai Regolamenti e dai singoli dispositivi attuativi, siano rispettati gli obblighi regolamentari. Nel rispetto del principio sulla stabilità delle operazioni per 3 anni dal pagamento finale al beneficiario, la pianificazione delle verifiche in loco è pianificata dopo 2 anni dalla conclusione e deve essere effettuata entro lo scadere dei 3 anni dal pagamento finale al beneficiario.

Una corretta pianificazione delle verifiche ex post relative alla stabilità delle operazioni prevede l’estrazione di un campione di operazioni ma la stessa non ha a riferimento il periodo contabile e

la certificazione della spesa, bensì gli anni trascorsi dalla conclusione dell'intervento. Questi controlli non sono quindi volti ad assicurare la corretta certificazione delle spese ma a reprimere eventuali irregolarità e al recupero delle risorse a seguito del mancato rispetto degli obblighi relativi alla stabilità delle operazioni.

#### **4.4.1 Descrizione delle verifiche amministrative**

Ai sensi dell'art. 125 del Reg. (UE) 1303/2013 e s.m.i., al fine di garantire l'effettività, la correttezza e l'ammissibilità della spesa, le verifiche amministrative devono essere svolte in relazione sia alle domande di anticipazione, sia ad ogni successiva domanda di rimborso presentata dal beneficiario, prima che la medesima spesa venga certificata dall'Autorità di Certificazione alla Commissione Europea.

Le domande di rimborso non possono contenere giustificativi di spesa già presentati in una precedente richiesta, salvo il caso di spese non riconosciute e successivamente sanate che vengono riproposte per chiederne il rimborso. Le domande di rimborso non possono prevedere al loro interno compensazioni di spesa con precedenti richieste al fine di evitare di correre il rischio di errori contabili che possano determinare una doppia contabilizzazione.

Le verifiche sulle domande di rimborso sono formalizzate attraverso l'utilizzo di specifiche check-list.

La verifica documentale dipende dalla tipologia di operazione; pertanto, di seguito sono sinteticamente descritte le verifiche relative alle operazioni in regime concessorio, a quelle in regime contrattuale ed a quelle affidate *in house*.

Si precisa che, a conclusione di ciascuna verifica amministrativa, il CPL procede alla compilazione della check list pertinente a seconda della tipologia di operazione ed al caricamento e alla registrazione dello stesso nel sistema informativo in modo da alimentare il registro dei controlli effettuati (Allegato 41).

##### **4.4.1.1 Descrizione delle verifiche amministrative relative ad operazioni in regime concessorio**

###### **4.4.1.1.a Le verifiche sulle domande di anticipo e rimborso delle operazioni in regime concessorio non in regime di Aiuti di Stato**

###### **Verifica documentale sulle richieste di anticipo**

Dopo l'adozione del provvedimento di concessione e a seguito della comunicazione di avvio dell'operazione, se non diversamente stabilito dal singolo avviso, il beneficiario/attuatore può presentare la richiesta di **anticipo** al competente Responsabile di Azione utilizzando l'Allegato 23 al presente Manuale. Ai fini della corresponsione dell'anticipo il beneficiario/attuatore è tenuto a presentare idonea garanzia fideiussoria, se dovuta.



Il RAO competente procede ad una verifica di conformità formale sulla documentazione presentata dal beneficiario/attuatore e richiede, utilizzando l'Allegato 11, il controllo di I livello al fine di permettere la liquidazione del pagamento richiesto.

Ricevuta la check list (allegato 11) l'Ufficio competente per il controllo di I livello procede alla compilazione della check list Allegato 27, Sezione 1, e verifica, in particolare:

- ✓ il regolare avvio delle attività in linea con quanto previsto dal dispositivo attuativo e dal Provvedimento di concessione;
- ✓ gli estremi del conto corrente dedicato anche in via non esclusiva;
- ✓ l'effettuazione, da parte del RAO competente, del controllo in merito alla regolarità e validità della polizza fideiussoria;
- ✓ la regolarità del DURC.

In caso di esito positivo della verifica, l'RdA dispone la liquidazione dell'anticipo ai fini dell'emissione del pagamento. Qualora il DURC risulti negativo non si procede ad alcuna erogazione se non successivamente alla regolarizzazione della posizione che, comunque, dovrà avvenire prima dell'erogazione del saldo. La mancata regolarizzazione del DURC entro 120 giorni dalla richiesta di regolarizzazione costituisce causa di revoca se non diversamente disposto.

**L'anticipo non rappresenta spesa certificabile** e costituisce la disponibilità finanziaria iniziale che consente al beneficiario/attuatore di dare avvio all'operazione.

In caso di richiesta di anticipo, al fine di ottenere ulteriori erogazioni, sia a titolo di erogazioni intermedie a rimborso che di saldo, il beneficiario/attuatore è tenuto a presentare, nei tempi stabiliti dall'Avviso, una **Dimostrazione delle spese sostenute con l'anticipo (Allegato 24)**.

La Dimostrazione delle spese sostenute con l'anticipo è composta da:

1. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del DPR 445/2000 con cui il legale rappresentante del beneficiario/attuatore attesta l'ammontare delle spese e dichiara che le stesse rispettano gli obblighi previsti dalla normativa europea, nazionale e regionale di riferimento.
2. elenco e copia scansionata dei giustificativi delle attività realizzate e/o dei giustificativi di spesa debitamente quietanzati.
3. Relazione di attuazione necessaria a riscontrare l'avanzamento fisico del progetto, la conformità alle condizioni ed ai termini previsti, nonché, l'avanzamento degli indicatori di output e di risultato.
4. Altra eventuale documentazione richiesta dall'Avviso.

Ricevuta la check list (Allegato 11) da parte del RAO, l'Ufficio competente per il controllo di I livello, utilizzando la check list allegata (Allegato 27, Sezione 3), verifica:

- la completezza e la correttezza della documentazione giustificativa di spesa allegata rispetto alla normativa di riferimento europea e nazionale e al dispositivo attuativo;
- la legittimità, regolarità, congruità e ammissibilità della spesa in riferimento alle tipologie di spesa stabilite dalla normativa di riferimento europea e nazionale;
- l'ammissibilità della spesa in riferimento al periodo di ammissibilità previsto dal Programma e dall'Avviso;
- la riferibilità della spesa sostenuta all'operazione approvata oggetto di contributo.

#### **Verifica documentale del primo pagamento a rimborso**

In alternativa alla richiesta di anticipo, dopo l'adozione del provvedimento di concessione e a seguito della comunicazione di avvio delle attività, il beneficiario può presentare una richiesta di primo pagamento a rimborso al competente Responsabile di Azione.

La domanda di primo pagamento a rimborso è costituita da:

1. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del DPR 445/2000 con cui il legale rappresentante del beneficiario/attuatore attesta l'ammontare delle spese e dichiara che le stesse rispettano gli obblighi previsti dalla normativa europea, nazionale e regionale di riferimento (Allegato 25).
2. elenco in excel e pdf debitamente firmato secondo il format Allegato 25a e copia scannerizzata dei giustificativi delle attività realizzate e/o dei giustificativi di spesa debitamente quietanzati;
3. idonea garanzia fideiussoria (ad esclusione degli Enti pubblici);
4. Relazione di attuazione necessaria a riscontrare l'avanzamento fisico del progetto, la conformità alle condizioni ed ai termini previsti, nonché, l'avanzamento degli indicatori di output e di risultato, laddove possibile.
5. Altra eventuale documentazione richiesta dall'Avviso.

Il RAO competente procede alla verifica di conformità formale sulla documentazione presentata dal beneficiario/attuatore e richiede, utilizzando l'Allegato 11, il controllo di I livello al fine di permettere la liquidazione del pagamento richiesto.

Ricevuta la check list da parte del RAO, l'Ufficio competente per il controllo di I livello procede alla compilazione della check list Allegato 27, Sezione 2, e verifica, in particolare:

- Il regolare avvio delle attività in linea con quanto previsto dal dispositivo attuativo e/o dal Provvedimento di concessione;
- gli estremi del conto corrente dedicato anche non in via esclusiva;
- l'effettuazione, da parte del RAO, del controllo sulla verifica da parte del RAO in merito alla regolarità e validità della polizza fideiussoria;
- la completezza e la correttezza della documentazione giustificativa di spesa allegata

rispetto alla normativa di riferimento europea e nazionale e al dispositivo attuativo;

- la legittimità, regolarità, congruità e ammissibilità della spesa in riferimento alle tipologie di spesa stabilite dalla normativa di riferimento europea e nazionale;
- l'ammissibilità della spesa in riferimento al periodo di ammissibilità previsto dal Programma e dall'Avviso;
- la riferibilità della spesa sostenuta all'operazione approvata oggetto di contributo;
- la regolarità del DURC.

A seguito della verifica positiva, il Responsabile di azione dispone la liquidazione dell'importo dovuto. Qualora il DURC risulti negativo non si procede ad alcuna erogazione se non successivamente alla regolarizzazione della posizione che, comunque, dovrà avvenire prima dell'erogazione del saldo. La mancata regolarizzazione del DURC entro 120 giorni dalla richiesta di regolarizzazione costituisce causa di revoca se non diversamente disposto.

#### **Verifica documentale sulle domande di rimborso (pagamenti intermedi e saldo finale)**

Nell'ambito del periodo di riferimento il beneficiario, al fine di conseguire il rimborso delle spese sostenute o il pagamento delle attività realizzate, predispone e inoltra la domanda di rimborso.

La domanda di rimborso è costituita da:

1. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del DPR 445/2000 con cui il legale rappresentante del beneficiario/attuatore attesta l'ammontare delle spese e dichiara che le stesse rispettano gli obblighi previsti dalla normativa europea, nazionale e regionale di riferimento (Allegato 26).
2. elenco in excel e pdf debitamente firmato secondo il format Allegato 26a e copia scansionata dei giustificativi delle attività realizzate e/o dei giustificativi di spesa debitamente quietanzati;
3. Relazione di attuazione necessaria a riscontrare l'avanzamento fisico del progetto, la conformità alle condizioni ed ai termini previsti, nonché, l'avanzamento degli indicatori di output e di risultato.
4. Altra eventuale documentazione richiesta dall'Avviso.

Il RAO competente procede ad una verifica di conformità formale sulla documentazione presentata dal beneficiario/attuatore e richiede, utilizzando l'Allegato 11, il controllo di I livello al fine di permettere la liquidazione del pagamento richiesto.

Ricevuta la check list da parte del RAO, l'Ufficio competente per il controllo di I livello procede alla compilazione della check list allegata (Allegato 27, Sezione 4), verificando, in particolare:

- la completezza e la correttezza della documentazione giustificativa di spesa allegata rispetto alla normativa di riferimento europea e nazionale e al dispositivo attuativo;

- la legittimità, regolarità, congruità e ammissibilità della spesa in riferimento alle tipologie di spesa stabilite dalla normativa di riferimento europea e nazionale;
- l'ammissibilità della spesa in riferimento al periodo di ammissibilità previsto dal Programma e dall'Avviso;
- la riferibilità della spesa sostenuta all'operazione approvata oggetto di contributo.

In caso di domanda di rimborso a saldo, il controllore di I livello verifica anche l'effettuazione da parte del RAO in merito alla regolarità e validità della polizza fideiussoria, qualora il beneficiario/attuatore non abbia presentato precedenti richieste di erogazione, a titolo di anticipo, di primo pagamento a rimborso o di pagamento intermedio.

A seguito della verifica positiva, il Responsabile di Azione dispone la liquidazione dell'importo dovuto, ai fini dell'emissione del pagamento.

#### **4.4.1.1.b Verifiche documentali relative ad operazioni affidate in regime concessorio e attuate attraverso regime contrattuale**

Per le operazioni in cui il beneficiario, selezionato dalla Regione in regime concessorio, attui l'intervento tramite procedure ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. dopo l'adozione del provvedimento di concessione e a seguito della comunicazione di avvio dell'operazione, se non diversamente stabilito dal Dispositivo Attuativo, il beneficiario può presentare richiesta di **anticipo** al competente RdA utilizzando l'Allegato 23 al presente Manuale.

Il RAO competente procede ad una verifica di conformità formale sulla documentazione presentata e richiede, utilizzando l'Allegato 11, il controllo di I livello al fine di permettere la liquidazione del pagamento richiesto.

Ricevuta la check list (Allegato 11) l'Ufficio competente per il controllo di I livello procede alla compilazione della check list (Allegato 27, Sezione 1) e verifica, in particolare, quanto riportato al corrispondente punto 4.4.1.1.2.

In caso di esito positivo della verifica, l'RdA dispone la liquidazione dell'anticipo ai fini dell'emissione del mandato di pagamento.

**In caso di richiesta di anticipo, al fine di ottenere ulteriori erogazioni**, il beneficiario è tenuto a presentare, nei tempi e modalità stabiliti dal Dispositivo Attuativo di riferimento, una **Dimostrazione delle spese sostenute con l'anticipo (Allegato 24)**.

Ricevuta la check list (Allegato 11) da parte del RAO, l'Ufficio competente per il controllo di I livello procede alle dovute verifiche utilizzando la check list (Allegato 27, Sezione 3), e verifica, in particolare, quanto riportato al corrispondente punto 4.4.1.2.

Ad esito positivo delle verifiche, la spesa sostenuta dal beneficiario risulta attestabile dall'RdA. In caso

contrario, ove ricorra il caso, si procede alla revoca anche parziale dell'operazione ed al recupero dell'anticipo erogato.

**In alternativa alla richiesta di anticipo** il beneficiario può presentare, nei tempi e modalità previste dall'Avviso, una richiesta di **primo pagamento a rimborso** al competente Responsabile di Azione (Allegato 25).

Ricevuta la check list del RAO, (Allegato 11 al presente Manuale), l'Ufficio competente per il controllo di I livello procede alla compilazione della check list (Allegato 27, Sezione 2), e verifica, in particolare, quanto riportato al corrispondente punto 4.4.1.2.

Ad esito positivo delle verifiche, l'RdA dispone la liquidazione dell'importo dovuto, ai fini dell'emissione del mandato di pagamento; in caso di esito negativo, ove ricorra il caso, si procede alla revoca anche parziale dell'operazione.

Nell'ambito del periodo di riferimento il beneficiario, al fine di conseguire il rimborso delle spese sostenute, predispone e inoltra la domanda di rimborso (Allegato 26) all'RdA. Il RAO competente procede ad una verifica di conformità formale sulla documentazione presentata dal beneficiario e richiede, utilizzando l'Allegato 11, il controllo di I livello al fine di permettere la liquidazione del pagamento richiesto. A seguito della verifica positiva del controllo di I livello (Allegato 27, Sezione 4), il Responsabile di azione dispone la liquidazione dell'importo dovuto, ai fini dell'emissione del pagamento.

Il beneficiario è tenuto a presentare idonea garanzia fideiussoria sull'intero importo del finanziamento concesso, se dovuta, a corredo della prima richiesta di erogazione del contributo.

#### **4.4.1.1.c Le verifiche sulle domande di anticipo e rimborso delle operazioni in regime di aiuti di Stato**

Nel caso di applicabilità della normativa in materia di Aiuti di stato, il RAO competente procede ad una verifica di conformità formale sulla documentazione presentata dal beneficiario e richiede, utilizzando l'Allegato 11, il controllo di I livello al fine di permettere la liquidazione dell'importo richiesto.

**I controlli sulle richieste di erogazione da parte del beneficiario, a qualsiasi titolo,** vengono espletati dall'Ufficio competente per il controllo di I livello tramite compilazione della pertinente check list, Allegato 28.

Ai sensi dell'art. 131 par. 3, Reg. (UE)1303/2013, così come modificato dal Reg. (UE) 2018/1046, gli anticipi, versati ai beneficiari dall'organismo che concede l'aiuto oppure versati dal beneficiario all'organismo che riceve l'aiuto, rappresentano spesa certificabile purché siano rispettare le seguenti condizioni cumulative:

- a) tali anticipi sono soggetti a una garanzia fornita da una banca o da qualunque altra

istituzione finanziaria stabilita in uno Stato membro o sono coperti da uno strumento fornito a garanzia da un ente pubblico o dallo Stato membro;

- b) tali anticipi non eccedono il 40% dell'importo totale dell'aiuto, da concedere a un beneficiario per una determinata operazione oppure, qualora gli Stati membri abbiano deciso che il beneficiario è l'organismo che concede l'aiuto a norma dell'articolo 2, punto 10, lettera a) del predetto Regolamento, il 40% dell'importo totale dell'aiuto da concedere all'organismo che riceve l'aiuto nell'ambito di una determinata operazione;
- c) tali anticipi sono coperti dalle spese sostenute dal beneficiario oppure, qualora gli Stati membri abbiano deciso che il beneficiario è l'organismo che concede l'aiuto a norma dell'articolo 2, punto 10), lettera a), del predetto Regolamento, dalle spese sostenute dall'organismo che riceve l'aiuto nell'attuazione dell'operazione, e sono giustificati da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente presentati entro tre anni dall'anno in cui è stato versato l'anticipo oppure entro il 31 dicembre 2023, se anteriore.

**Si specifica che i singoli Avvisi stabiliscono modalità, tempistiche e documentazione che il beneficiario deve presentare al fine di ottenere l'erogazione del contributo.**

#### ***4.4.1.1.d Le verifiche sulle domande di anticipo e rimborso presentate da singoli individui***

Nel caso di voucher (di formazione o di servizio) e altre forme di sostegno all'individuo (quali, ad esempio, i tirocini extracurriculari), il controllore di I livello verifica (Allegato 27, Sezione 5), in generale:

- ✓ che la documentazione prodotta dal singolo destinatario sia conforme alle specifiche dell'Avviso;
- ✓ che i documenti fiscali presentati dal singolo destinatario siano conformi alla normativa fiscale ed alle prescrizioni dell'Avviso;
- ✓ l'effettiva fruizione del servizio da parte del destinatario.

Si specifica che i singoli Avvisi stabiliscono modalità, tempistiche e la documentazione che il singolo individuo deve presentare al fine di ottenere il contributo, fermo restando l'obbligo della sottoscrizione dell'Atto di Adesione ovvero di altra documentazione che attesti l'accettazione formale al finanziamento (Cfr. paragrafo 3.1.3).

A seguito del controllo di I livello l'RdA dispone il pagamento per l'importo ritenuto ammissibile in sede di controllo.

Per la seguente tipologia di operazione non risulta pertinente il controllo preliminare del RAO.

#### **4.4.1.2. Descrizione delle verifiche amministrative relative ad operazioni affidate in regime contrattuale**

La gestione delle operazioni selezionate mediante gara di appalto è regolata dal contratto che impegna le parti all'esecuzione della prestazione/servizio e al corrispondente pagamento del corrispettivo.

Coerentemente con il sistema di controlli descritto nei punti precedenti, al fine di attivare il controllo di primo livello il RAO competente invia al responsabile del controllo un'apposita richiesta di controllo contenente gli elementi identificativi del progetto (Allegato 11).

Pertanto, l'Ufficio competente del controllo effettua le verifiche amministrative, utilizzando la check list Allegato 29.

All'esito positivo dei predetti controlli, l'Ufficio competente al controllo trasmette all'RdA le check list con le risultanze e quest'ultimo dispone la liquidazione dell'importo dovuto, ai fini dell'emissione del pagamento.

#### **4.4.1.3. Descrizione delle verifiche amministrative relative ad operazioni affidate in house**

Il pagamento delle prestazioni rese da enti in house, è regolato, rispetto alle modalità e ai tempi, dagli accordi convenzionali che, di norma, prevedono l'inoltro all'Amministrazione della seguente documentazione:

- una "Relazione delle Attività svolte" declinata secondo quanto previsto dalla convenzione o da altro documento e dalla quale si evinca il nesso funzionale con le spese sostenute;
- un prospetto riepilogativo delle spese sostenute, con l'indicazione dei relativi giustificativi di spesa.

Salvo l'eventuale previsione di forfetizzazione dei costi, esplicitamente espressa nell'atto di affidamento, i pagamenti effettuati sono rimborsati sulla base dei costi reali.

Si riportano in sintesi i documenti richiesti per le Domande di rimborso:

- Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, circa l'assolvimento degli obblighi di legge e del rispetto delle regole di ammissibilità della spesa del FSE;
- Relazione dettagliata e complessiva sulle attività svolte nel periodo considerato dalla rendicontazione;
- fattura nei casi richiesti dalla normativa;
- Prospetto riepilogativo delle retribuzioni, dei compensi e dei rimborsi spese erogati al personale dipendente e ai collaboratori/professionisti incaricati.
- Documentazione giustificativa delle spese (ovvero fatture quietanzate o altri documenti contabili aventi forza probatoria equivalente).

Si specifica che per le operazioni affidate in house non è richiesta la polizza.

L'Ufficio preposto al controllo di I livello verifica la documentazione utilizzando l'Allegato 29 del presente Manuale.

All'esito positivo dei predetti controlli, l'Ufficio competente al controllo trasmette all'RdA le check list con le risultanze e quest'ultimo dispone la liquidazione dell'importo dovuto, ai fini dell'emissione del pagamento.

#### **4.4.1.4. Modalità di svolgimento dei controlli amministrativi di primo livello per le operazioni affidate per il contrasto dell'emergenza Covid-19**

Il Regolamento generale sui Fondi SIE prescrive verifiche di gestione per tutte le domande di rimborso presentate dai beneficiari, nondimeno le "Linee guida per gli Stati membri sulle verifiche di gestione", di cui al documento EGESIF\_14-0012\_02 del 17/09/2015 consentono, qualora il volume di documentazione risulti eccessivo, di condurre le verifiche on desk di primo livello su un campione di voce di spesa selezionato. Pertanto non deroga alle modalità di controllo di primo livello definite nel presente Manuale, per la verifica di primo livello di tipo documentale delle operazioni finalizzate al riconoscimento dei compensi aggiuntivi per il personale sanitario impiegato per il contrasto all'emergenza Covid-19, in linea con quanto stabilito e raccomandato dagli organi di indirizzo europei e nazionali, è consentito effettuare verifiche su un campione del 10% della popolazione, trattandosi di enti pubblici soggetti a vigilanza da parte della Regione.

A tal fine, sono applicate le seguenti procedure.

##### **4.4.1.4.a. Intervento "ASSE II- Priorità d'Investimento 9.iv- Obiettivo Specifico 9.3. Azione «Supporto Al Personale Ospedaliero Per Il Trattamento Dei Pazienti Con Covid-19»**

.Verifica di carattere generale sulla documentazione di spesa trasmessa dalla ASL secondo quanto previsto nel documento "Linee guida per la rendicontazione delle spese aggiuntive per il personale sanitario delle ASL abruzzesi" (Allegato 47 al presente Manuale);

1. Verifica puntuale effettuata su un campione di destinatari delle indennità aggiuntive secondo i seguenti step:
  - a) Estrazione di un campione del 10% di codici fiscali dal prospetto riepilogativo sui quali le ASL dovranno trasmettere la documentazione attestante la registrazione della presenza giornaliera o mensile del personale destinatario del compenso aggiuntivo, secondo le modalità sopra riportate;
  - b) Verifica dei relativi cedolini o elenchi contenenti il pagamento dei compensi aggiuntivi, per le prestazioni erogate nei mesi marzo e aprile (*lockdown*), secondo l'applicazione del compenso individuato per singola fascia, verificando che sia stata apposta la dicitura obbligatoria «POR FSE (2014-2020) - Supporto al personale ospedaliero per il trattamento dei pazienti con Covid-19 Euro...»;
  - c) Verifica dell'effettivo pagamento dei compensi;



- d) Verifica della vigenza dei contratti di lavoro per il periodo dichiarato nel riepilogo, attraverso l'interrogazione delle Comunicazioni Obbligatorie (CO) o mediante altra documentazione valida.

Per il personale in somministrazione, è verificata la dimostrazione dell'applicazione della corretta procedura in materia di aggiudicazione di appalto di servizi, mediante il controllo *on desk* di:

- a) Atto di aggiudicazione dell'appalto;
- b) Contratto stipulato tra ASL e agenzia erogatrice del servizio di somministrazione del personale (aggiudicatario);
- c) Fattura emessa dall'aggiudicatario nei confronti della ASL per il periodo relativo al riconoscimento dei premi;
- d) Quietanza della fattura.

Secondo un campione del 5%, si verifica:

- a) Timbratura o altro equivalente documento di attestazione della presenza per attività di supporto al servizio sanitario direttamente collegato ad interventi di contrasto alla crisi epidemiologica da Covid-19.

Ai fini di tali verifiche, il Servizio competente per i controlli di I livello utilizzerà la check list allegata al presente Manuale nella sezione dedicata alla rendicontazione del personale sanitario (Allegato 47e).

#### **4.4.1.4.b. Intervento "Asse I - Sovvenzioni un tantum per lavoratori autonomi"**

In deroga alle modalità di controllo di primo livello definite nel presente Manuale, ai fini della verifica dell'ammissibilità della spesa di cui all'Intervento COV 1, finalizzato alla concessione di sovvenzioni *una tantum* per il ristoro dei lavoratori autonomi/titolari di P.IVA/imprenditori individuali colpiti duramente dalla crisi economico-finanziaria determinata dal Coronavirus e dalle restrizioni governative rese necessarie per il contenimento del virus, le procedure per il controllo di primo livello *on desk* sono modificate come indicato di seguito.

In coerenza con quanto disposto anche dalla Circolare dell'Anpal denominata "*Quadro di riferimento per gli interventi FSE da attuare in risposta al Covid – 19*" del 19 febbraio 2021, le verifiche amministrative, sebbene siano condotte su ciascuna domanda di rimborso dei beneficiari, secondo il disposto di cui all'articolo 125, paragrafo 5, lettera a) RDC, possono essere condotte anche mediante forme di semplificazione della documentazione oggetto di presentazione e scambio tra l'Autorità di gestione e i soggetti coinvolti nell'attuazione degli interventi finanziati, in tal caso i Beneficiari.

In linea con tale approccio, stante che:

- ai fini della dimostrazione dei requisiti previsti per la concessione del contributo *una tantum* ai lavoratori, di cui all'Intervento COV 1, è richiesta la presentazione di attestazioni rilasciate

dai soggetti proponenti, rese ai sensi del DPR 445/2000, per le quali l'Amministrazione regionale svolgerà i controlli campionari, nel rispetto delle procedure interne previste per tali controlli;

- la complessità di cui all'Allegato 28 "Checklist per le verifiche amministrative (regime di aiuti)" non consente di poter verificare agevolmente la tipologia di spese previste dall'Intervento COV 1, rendendo dunque necessario procedere con la definizione di una *checklist* più snella e coerente con la tipologia di intervento,

l'Autorità di Gestione approva l'Allegato 28 bis "Check list di controllo Sovvenzioni *una tantum* per lavoratori autonomi" al fine della determinazione della spesa ammissibile e del contributo da riconoscere a ciascun Beneficiario.

La checklist 28 bis è utilizzata ai fini dell'ammissibilità della spesa e della liquidazione del contributo ai Beneficiari ammessi.

Inoltre, in coerenza con quanto indicato nella Circolare Anpal, prima della certificazione della spesa o, comunque, al più tardi entro l'invio dei conti dell'anno contabile in cui la relativa spesa è stata certificata, il Servizio Controllo-Monitoraggio effettua la verifica sulla corretta alimentazione degli indicatori nel Sistema Informativo Sispreg, applicando la "Checklist Indicatori", Allegato 28 ter al presente Manuale.

#### **4.4.2 Descrizione verifiche in loco**

A integrazione delle verifiche amministrative *desk* sui rendiconti di spesa presentati dai Beneficiari/attuatori, e quale ulteriore step della verifica di gestione, gli Uffici competenti per il controllo di I livello effettuano verifiche in loco.

La procedura di verifica, pur dovendo tenere conto della tipologia di operazione, è finalizzata a riscontrare almeno gli aspetti di seguito riportati (a titolo esemplificativo e non esaustivo):

- l'esistenza e operatività del Beneficiario/soggetto attuatore selezionato;
- la verifica del corretto avanzamento ovvero del completamento dell'operazione oggetto del cofinanziamento, in linea con la documentazione presentata dal Beneficiario/Attuatore a supporto della rendicontazione e della domanda di erogazione del contributo;
- la verifica del corretto avanzamento ovvero del completamento dell'operazione, anche attraverso la verifica, laddove possibile, della corretta quantificazione degli indicatori comuni di output e specifici;
- l'esistenza e la corretta archiviazione presso la sede del Beneficiario/soggetto attuatore della documentazione amministrativo-contabile in originale, anche in forma digitale, prescritta dalla normativa europea e nazionale, dal Programma, dal dispositivo di selezione dell'operazione;
- l'esistenza e la conformità e ammissibilità dei giustificativi di spesa in originale (o negli altri

formati consentiti dalla normativa vigente) a supporto delle rendicontazioni di spesa, compresa la vidimazione degli originali con apposito timbro di imputazione della spesa a valere sul fondo di riferimento o, nel caso di documenti digitali, la descrizione dei dati minimi essenziali che consentano di individuare univocamente il progetto (Fondo, Programma, titolo del progetto e CUP);

- la sussistenza di una contabilità separata relativa alle spese sostenute nell'ambito dell'operazione cofinanziata;
- l'adempimento degli obblighi di informazione previsti dalla normativa europea, dal Programma e dal Piano di Comunicazione predisposto dall'AdG in relazione al cofinanziamento;
- la verifica, ove applicabile, della conformità dell'operazione alle norme in materia di appalti pubblici, aiuti di Stato, tutela dell'ambiente, pari opportunità e non discriminazione;
- verifica, ove applicabile, della stabilità delle operazioni in conformità con quanto stabilito dall'articolo 71 del Reg. (UE)1303/2013 e s.m.i.

Quanto alle modalità operative, le verifiche in loco sono articolate nelle seguenti 3 fasi di attività:

1. attività propedeutiche alla verifica in loco;
2. visita in loco;
3. formalizzazione degli esiti del controllo.

Relativamente alla fase 1, l'incaricato del controllo effettua un'analisi della documentazione tecnica ed amministrativa relativa all'operazione da controllare già presente sul sistema informativo di scambio dei dati e/o disponibile presso l'AdG/Ufficio Controlli di I livello; verifica, inoltre, i dati di avanzamento finanziario, fisico e procedurale dell'operazione.

Per quel che concerne la fase 2, si distinguono le verifiche effettuate senza preavviso (principalmente effettuate su interventi formativi e tirocini), da quelle in cui è necessario preavvisare il beneficiario, come è il caso degli incentivi alla creazione d'impresa.

In entrambi i casi, per lo svolgimento delle visite in loco, vengono utilizzate apposite check-list allegate al presente Manuale.

L'ultima fase, concerne la formalizzazione delle risultanze del controllo, che può avere esito positivo o negativo. In caso di esito positivo il controllore procederà all'archiviazione della check-list e del relativo verbale di controllo ed al caricamento e alla registrazione dello stesso nel sistema informativo in modo da alimentare il registro dei controlli effettuati (Allegato 41).

Nel caso di esito negativo, si dà seguito ad una fase di contraddittorio al fine di consentire al beneficiario di controdedurre e presentare documenti integrativi. Qualora l'irregolarità riscontrata non è sanata o sanabile, il responsabile dei controlli di I livello trasmette la documentazione all'RdA,

per le conseguenti determinazioni di competenza, in conformità alle prescrizioni dell'Avviso e del presente Manuale.

### **Le verifiche in loco a campione**

Le verifiche in loco possono essere svolte su un campione di operazioni, come disciplinato dall'art. 125, par. 6 del RDC e ss.mm.ii.. In linea con quanto descritto dal regolamento le attività di controllo di I livello in loco sono svolte a campione sulla base di una periodica analisi dei rischi il cui scopo è di individuare il potenziale rischio su determinate categorie di operazioni, al fine di limitare le probabilità e l'incidenza di irregolarità.

Il campionamento è effettuato sulla base di una preventiva analisi dei rischi associati alla tipologia di beneficiari e di operazioni, che consenta di individuare diversi livelli di rischio associati alla spesa rendicontata ammissibile, in funzione dei quali viene determinata l'ampiezza del campione da sottoporre al controllo.

L'intensità, la frequenza e la copertura delle verifiche in loco dipendono, pertanto, dalla complessità dell'operazione, dall'ammontare del sostegno pubblico a una specifica operazione, dal livello di rischio identificato attraverso le verifiche di gestione, dall'estensione dei controlli dettagliati durante le verifiche amministrative, e dagli audit dell'AdA nonché dal tipo di documentazione che è stata trasmessa dal beneficiario.

Al fine di identificare i progetti da sottoporre alle verifiche in loco, ad esclusione delle operazioni di seguito specificate, si utilizza la metodologia allegata al presente documento (Allegato 36). La metodologia di campionamento è riesaminata annualmente in funzione dell'avanzamento del Programma e degli esiti dei controlli effettuati.

### **La programmazione delle verifiche in loco**

Anche in relazione alle verifiche in loco occorre distinguere a seconda della procedura di affidamento e/o tipologia di operazione.

In particolare, si distingue tra:

1. operazioni di acquisizione di beni e/o servizi affidate in regime contrattuale o in house;
2. operazioni di formazione affidate in regime contrattuale o concessorio;
3. altre operazioni affidate in regime concessorio (in particolare Asse 2);
4. operazioni di erogazione di finanziamenti a individui/imprese affidati in regime concessorio.

Sulle operazioni di cui al punto 1, le verifiche in loco sono applicabili nella misura in cui siano esplicitamente previste nei singoli contratti con la finalità di verifica della rispondenza della prestazione rispetto a quanto previsto dalla disciplina contrattuale.

Per le operazioni di cui ai punti 2 e 3, le verifiche in loco sono effettuate su un campione di progetti selezionato secondo la metodologia di campionamento allegata al presente Manuale.

Relativamente alle operazioni di cui al punto 4 dobbiamo distinguere tra: voucher, tirocini e incentivi all'assunzione e alla creazione d'impresa.

Per quel che concerne i voucher, trattandosi in linea generale della concessione di un contributo spendibile presso soggetti esterni, terzi rispetto al rapporto tra beneficiario e destinatario, non può essere sottoposto a verifica in loco salvo sia espressamente previsto dall'Avviso.

Per le altre tre sottotipologie di operazioni (tirocini e incentivi all'assunzione e alla creazione d'impresa) le verifiche in loco sono effettuate su un campione di progetti selezionato secondo la metodologia di campionamento allegata al presente Manuale (Allegato 36).

La programmazione delle verifiche in loco prende avvio dall'analisi dei progetti ammessi a finanziamento a seguito delle procedure di selezione e che costituiscono le unità elementari della popolazione di riferimento. Operativamente gli Uffici preposti ai controlli di I livello una volta ricevute le graduatorie, procedono alla costruzione di un database gestionale, da cui saranno escluse quelle tipologie di operazioni per le quali non sono previste verifiche in loco, in modo da determinare l'universo di riferimento da cui estrarre le operazioni da sottoporre a verifica in loco. Nell'elenco dei progetti da sottoporre a verifica in loco sono inseriti automaticamente i progetti che presentano un indicatore di rischio globale rosso (rischio massimo) nel software Arachne e quelli il cui contributo pubblico è maggiore di € 300.000.

Il campione da sottoporre alla verifica in loco è estratto dal competente Ufficio controlli di I livello su un universo di progetti costituito per i quali è stata presentata una domanda di rimborso, o richiesta di anticipo in caso di aiuti, nel periodo temporale di riferimento. Il campione ha una consistenza non inferiore al 10% della predetta spesa incrementale ed è estratto a valle di ciascuna attestazione di spesa presentata dall'RdA all'AdG.

Tuttavia, a motivo delle caratteristiche di alcune tipologie di operazioni (breve durata, spesa rendicontata a realizzazione dell'intervento), verificabili esclusivamente nel corso dell'attuazione ed al fine di consentire la verifica prima della relativa conclusione, il campione viene essere estratto secondo una tempistica diversa.

Da qui la necessità di prevedere anche verifiche in loco in itinere senza preavviso, al fine di verificare principalmente l'effettiva realizzazione dell'operazione.

Al riguardo, in conformità alle linee guida elaborate dall'Agenzia per la Coesione Territoriale sull'espletamento dei controlli di I livello, si ritiene ragionevole l'estrazione di un campione pari almeno al 5% delle operazioni attive.

Per quel che concerne le verifiche in loco sulla **stabilità delle operazioni** ai sensi dell'articolo 71 del Reg. (UE)1303/2013 e s.m.i., le stesse sono previste su un campione del 5% dei progetti conclusi per i quali è applicabile tale normativa e secondo quanto disposto nei dispositivi attuativi. Al riguardo, si precisa che nell'ambito del POR FSE Abruzzo 2014-2020 solo per gli interventi diretti alla creazione d'impresa trova applicazione l'art. 71 del Reg. (UE) n. 1303/2013 ed in particolare per la scheda intervento n. 28 "Vocazione impresa" il cui avviso pubblico prevede espressamente come motivo di revoca e recupero del finanziamento erogato il mancato rispetto del principio sulla stabilità delle operazioni per 3 anni dal pagamento finale al beneficiario. Su tali operazioni la pianificazione delle verifiche in loco è pianificata dopo 2 anni dalla conclusione e deve essere effettuata entro lo scadere dei 3 anni dal pagamento finale al beneficiario.

Il campione è estratto secondo la metodologia prevista all'allegato 36 del presente Manuale e la relativa verifica è svolta secondo le normali procedure previste per le verifiche in loco e utilizzando apposita check list (Allegato 28a).

Gli Uffici di controllo di primo livello dovranno documentare opportunamente il metodo di campionamento applicato, garantendone la conformità con la metodologia approvata dall'AdG (Allegato 36).

Per ogni campionamento dovrà essere conservata, a cura dell'Ufficio di controllo di primo livello, la relativa documentazione descrittiva della metodologia utilizzata e indicante le operazioni o le transazioni selezionate per la verifica, anche tramite il sistema informativo di scambio dei dati.

I controllori di I livello trasmettono all'AdG il riepilogo delle verifiche in loco effettuate mediante l'Allegato 41, la cui trasmissione deve avvenire in tempi utili ai fini della predisposizione della Dichiarazione di affidabilità di gestione o, comunque, su richiesta dell'AdG.

Si rappresenta che a causa dell'emergenza sanitaria determinata dalla diffusione della pandemia legata al Covid-19 e in linea con la Circolare Anpal del 31.08.2020 "*Quadro di riferimento per gli interventi FSE da attuare in risposta al Covid-19*", le verifiche in loco sono state sospese e riorganizzate nelle modalità di svolgimento per il periodo contabile 2019-2020, consentendo per le stesse la modalità telematica sulla base degli strumenti tecnologici a disposizione e di idonea.

Le modalità di svolgimento dei controlli in loco nella fase emergenziale sono descritte nel documento "*Disposizioni per le verifiche in loco durante l'emergenza epidemiologica da Covid 19*" (All.52), comprensivo delle relative check-list per le verifiche in loco in itinere ed ex post tramite collegamento a distanza (All.52.a.) e per le check-list per le verifiche in loco in itinere sull'attività formativa in fad tramite collegamento a distanza (All.52.b).

In ogni caso le verifiche di gestione devono essere tali da consentire per ciascun periodo contabile l'affidabilità dei sistemi di gestione e controllo e la corretta chiusura dei conti.

#### **4.5. Procedura di gestione del follow up in caso di segnalazioni di frode**

##### ***Misure antifrode***

Nel contesto del sistema generale integrato dei controlli si pongono anche le misure antifrode in quanto l'AdG e tutte le strutture coinvolte nella gestione ed attuazione del PO devono adottare un approccio proattivo, strutturato e mirato alla gestione del rischio di frode ed operare per prevenire, identificare e correggere le eventuali irregolarità che possono manifestarsi nell'attuazione degli interventi cofinanziati dai fondi strutturali.

Le misure antifrode, in attuazione dell'art. 125, paragrafo 4, lettera c, del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e ss.mm.ii., devono essere efficaci e proporzionate.

Ciò consiste nell'adozione di un metodo proattivo, strutturato e mirato alla gestione del rischio di frode mediante l'adozione di una metodologia che sia in grado di prevenire ed individuare eventuali rischi di frode. Si definisce "frode" in materia di spese, sulla base di quanto elaborato sulla base dell'art. K.3 del TUE relativamente alla tutela degli interessi finanziari comunitari, qualsiasi azione od omissione intenzionale relativa:

- all'utilizzo o alla presentazione di dichiarazioni o documenti falsi, inesatti o incompleti cui consegue il percepimento o la ritenzione illecita di fondi provenienti dal bilancio generale delle Comunità europee o dai bilanci gestiti dalle Comunità europee o per conto di esse;
- alla mancata comunicazione di un'informazione in violazione di un obbligo specifico cui consegue lo stesso effetto;
- alla distrazione di tali fondi per fini diversi da quelli per cui essi sono stati inizialmente concessi".

Per "sospetto di frode", il Regolamento delegato (UE) 2015/1970 della Commissione, articolo 2, definisce "un'irregolarità che a livello nazionale determina l'avvio di un procedimento amministrativo o giudiziario volto a determinare l'esistenza di un comportamento intenzionale (...)".

A tal fine l'AdG, rivestendo la funzione di Responsabile delle misure antifrode, in coerenza con i compiti previsti dalle Linee Guida della Commissione Europea (di seguito Linee guida CE) "Valutazione dei rischi di frode e misure antifrode efficaci e proporzionate", effettua periodicamente autovalutazioni del rischio di frode, tenendo conto dell'articolazione e della complessità, della valenza economica del POR, mediante l'ausilio del Gruppo di Valutazione del rischio frode, costituito con Determinazione . 36/DRG del 03/05/2016 e successivamente aggiornato con Determinazione DPA /15 del 28.01.2021.

In attuazione alla nota Egesif 14-0021-00 del 16/06/2014 il Gruppo di Autovalutazione, ha effettuato l'analisi dei rischi tenendo in considerazione lo strumento proposto dalle Linee Guida

della CE che costituisce la checklist di analisi del rischio. In particolare, l'analisi dei rischi è condotta mediante la valorizzazione dei processi relativi a (i) selezione dei candidati; (ii) attuazione e verifica; (iii) certificazione e pagamenti; (iv) aggiudicazione diretta da parte dell'AdG. Provvede, inoltre, ad individuare le fonti rilevanti per l'analisi dei rischi (quali ad esempio esiti dei controlli di I livello in loco, relazioni annuali di audit). Le decisioni assunte dal gruppo di Autovalutazione sono formalizzate in un apposito documento di sintesi che evidenzia la metodologia applicata e gli esiti raggiunti (di cui si allega un format standard).

In particolare, tiene conto:

1. dell'ammontare complessivo del PO;
2. dell'ammontare finanziario delle singole priorità di investimento;
3. della natura e della durata dell'operazione (es. contratto o sovvenzione);
4. della natura del beneficiario;
5. della frequenza e del livello di approfondimento delle verifiche in loco;
6. degli esiti delle verifiche di I e di II livello.

In esito alla valutazione del rischio di frode, l'AdG attiva una serie di misure efficaci e proporzionate volte a ridurre i rischi ad un livello accettabile, strutturando l'approccio alla lotta alla frode sulla base dei quattro elementi chiave del ciclo antifrode: prevenzione, individuazione, correzione, perseguimento.

La valutazione del rischio di frode è svolta annualmente o ogni due anni (a seconda degli esiti delle attività di controllo), durante l'intero periodo di programmazione.

In questo contesto è stato istituito il Nucleo di valutazione del rischio (Gruppo di autovalutazione interdipartimentale) composto da referenti del DPG - Dipartimento Sviluppo Economico, Politiche del Lavoro, Istruzione, Ricerche e Università, del DPA - Dipartimento della Presidenza e Rapporti con l'Europa, in cui è incardinata l'AdG, Dipartimento Risorse e Organizzazione, in cui è incardinata l'AdC e della Direzione Generale della Regione Abruzzo tenuto conto delle competenze in materia di prevenzione della corruzione.

Il Gruppo analizza i tre processi chiave dell'attuazione del Programma, utilizzando lo strumento di autovalutazione del rischio di frode elaborato dalla Commissione Europea:

- a. la selezione dei candidati;
- b. l'attuazione dei progetti da parte dei beneficiari, con particolare riguardo agli appalti pubblici ed ai costi del lavoro;
- c. la certificazione delle spese e pagamenti da parte dell'AdG.

La metodologia per la valutazione del rischio di frode si articola in 5 fasi. Le prime tre sono necessarie, le altre sono eventuali:



1. la quantificazione del rischio complessivo: consiste nel quantificare l'impatto e la probabilità del rischio lordo, attribuendo un punteggio a ciascuno dei fattori sulla base dei criteri esplicitati dalla Commissione. Il punteggio totale è generato automaticamente dall'applicazione della formula di riferimento (Impatto x Probabilità) da cui scaturiscono tre livelli di classificazione del rischio: verde (tollerabile), arancione (significativo) e rosso (critico);
2. la valutazione dell'efficacia dei controlli esistenti per limitare il rischio lordo: consiste nell'identificare i controlli in atto e verificarne l'efficacia;
3. il calcolo del rischio netto: consiste nel valutare il livello di rischio dopo aver preso in considerazione l'effetto dei controlli esistenti. La quantificazione dell'impatto e della probabilità del rischio netto è generata automaticamente dalla formula di riferimento (Impatto/probabilità lordo + effetto controlli). Il punteggio che scaturisce dall'applicazione della formula corrisponde ad uno dei tre livelli di rischio lordo (verde, arancione e rosso) L'attività di valutazione del rischio di frode può considerarsi conclusa solo se il rischio netto è tollerabile (classificazione verde). Ciò conferma la presenza un sistema che contempla misure di prevenzione di frode efficaci;
4. se il risultato dell'autovalutazione evidenzia un rischio netto significativo o critico (classificazione arancione o rosso) il Gruppo procede, attraverso la compilazione della specifica scheda a valutare l'effetto dei controlli aggiuntivi e
5. definire il rischio target del programma cioè il livello di rischio che l'AdG ritiene tollerabile dopo che i controlli sono definiti e operanti.

Sulla scorta delle risultanze del lavoro del Nucleo di valutazione del rischio, l'AdG approva il livello di esposizione netto del rischio risultante dalla procedura illustrata.

In caso di rischio (netto) residuo di frode significativo o critico, la procedura garantisce che sono prese adeguate misure anti-frode con le azioni da intraprendere e una tempistica per la loro attuazione (quali ad esempio azioni di formazione e sensibilizzazione, codici di condotta). In caso di sospetta frode sono prese adeguate misure di segnalazione, soprattutto per quanto riguarda il coordinamento con l'Autorità di Audit, le Autorità investigative di riferimento, la Commissione e l'OLAF.

Ai fini dell'aggiornamento dei lavori svolti dal Gruppo di autovalutazione, si utilizzeranno gli strumenti già esistenti in Regione Abruzzo, anche in raccordo con gli adempimenti previsti in tema di misure anticorruzione in coerenza con la L. n. 190/2012. In particolare, il Responsabile delle misure antifrode:

- a. utilizza, al fine di prevenire eventuali atti fraudolenti, il Codice di comportamento per il personale della Giunta di Regione Abruzzo, cui tutto il personale regionale deve aderire nel rispetto dei principi di integrità, obiettività, affidabilità e onestà, rapportandosi con il Responsabile della prevenzione della corruzione di Regione. Sulla base del codice di condotta, il personale è tenuto al rispetto dei principi di:
  - i. conflitto di interessi;

- ii. divieto di divulgazione di informazioni riservate;
  - iii. requisiti necessari per la segnalazione delle presunte frodi alle autorità competenti;
- b. opera in coerenza con il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2020- 2022, con il quale Regione Abruzzo ha inteso perseguire un duplice ordine di finalità:
  - i. in primo luogo, contrastare e prevenire il fenomeno dell'illegalità, nonché, più in generale, ogni forma di abuso e/o strumentalizzazione dell'ufficio e delle funzioni a fini personali;
  - ii. in secondo luogo, creare un contesto fortemente orientato ai valori della legalità, della trasparenza, dell'integrità e dell'etica, attraverso un percorso di cambiamento culturale che conduca a considerare tali valori come naturale connotazione di ogni azione e decisione amministrativa e parte integrante della qualità dei servizi, delle prestazioni e delle relazioni tra l'Amministrazione e i cittadini/utenti. Tra le misure di maggior rilievo contenute nel nuovo PTPCT si segnalano:
    - 1. l'analisi del contesto esterno ed interno di Regione Abruzzo che contribuisce a rendere più concrete le misure di prevenzione della corruzione e della trasparenza;
    - 2. il rafforzamento della formazione in tema di anticorruzione e trasparenza come leva per la prevenzione;
    - 3. l'avanzamento del processo dell'analisi rischi corruttivi e indicazioni di misure preventive;
    - 4. la messa a regime degli adempimenti previsti dal D.lgs. n. 97/2016 "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza" in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche;
    - 5. il rafforzamento della rete dei referenti interna e sviluppo della rete degli R.P.C.T. del sistema regionale; - la collaborazione, in un'ottica di complementarità, con gli organi istituzionali preposti ai controlli e alla vigilanza e monitoraggio del sistema regionale.
- c. garantisce, nell'ambito delle iniziative di formazione organizzate da Regione Abruzzo, attività formative e di sensibilizzazione, per il personale coinvolto nell'attuazione del POR, con particolare attenzione alle responsabilità in materia di antifrode e di comportamento etico. Le attività di sensibilizzazione possono essere condotte anche mediante bollettini informativi, il sito internet regionale, etc.;
- d. può collaborare con il Comitato per la lotta contro le frodi nei confronti dell'UE (AFCOS), anche mettendo a sua disposizione le informazioni necessarie.
- e. In linea con il meccanismo di segnalazione, mediante un efficace coordinamento con l'Autorità di Audit, l'Autorità di Certificazione e le Autorità nazionali e comunitarie competenti per le indagini, nonché con organismi competenti per la lotta alla corruzione, si impegna a segnalare i presunti casi di frode anche all'OLAF e procede, a conclusione delle

indagini, ad effettuare il follow-up ovvero sia il riesame dei procedimenti amministrativi, procedure e controlli connessi ai rilevati casi di frode, presunta o accertata.

A supporto di tale riesame (follow-up), l'AdG, prendendo spunto da quanto disposto dalle "Linee Guida Nazionali per l'utilizzo del sistema comunitario antifrode ARACHNE" approvate dall'IGRUE nel luglio 2019, prevede la messa in atto delle seguenti attività:

- verifiche del conflitto di interesse dei membri delle Commissioni di Valutazione. Il responsabile che procede all'acquisizione delle dichiarazioni di assenza di conflitto di interesse con i potenziali beneficiari redatte ai sensi del DPR 445/2000, può richiedere di effettuare specifico controllo di veridicità della dichiarazione attraverso l'analisi della banca dati di ARACHNE. Questo tipo di attività si svolge "On demand".
- Reportistica. L'AdG estrae e distribuisce almeno annualmente una reportistica utile ai diversi soggetti impegnati nell'attuazione e nel controllo delle iniziative del POR FSE. In particolare si prevede di estrarre reportistica finalizzata a:

l'autovalutazione del rischio frode da parte del Nucleo di Autovalutazione del Rischio Frode;

le verifiche da parte del RdA (ad esempio per la verifica del doppio finanziamento, della cointeressenza, della stabilità dell'operazione, ecc.). Questo tipo di attività si svolge sia in modo "programmato" da parte dell'AdG che "On demand" mediante richiesta diretta del RdA.

Controlli in loco. L'AdG introduce, nella metodologia di campionamento casuale fin qui adoperata, un campione estratto/selezionato dal Sistema Comunitario Antifrode Arachne. In particolare, mantenendo ferma la dimensione del campione, procede a verificare che il campione estratto contenga operazioni inserite nell'applicativo ARACHNE, con un rischio alto e/o medio, dal 15% e fino a un massimo del 30% della dimensione del campione. Questo tipo di attività si svolge in modo strutturale.

L'AdG si riserva la possibilità di sfruttare in un'ottica di prevenzione eventuali complementarità tra gli strumenti esistenti, quali Arachne, per l'assegnazione di punteggi al rischio e identificare le operazioni che possono essere esposte al rischio di frode, al conflitto d'interesse, etc.

Arachne rappresenta uno specifico strumento informatico attivato dalla Commissione Europea finalizzato a supportare gli Stati membri nel contrasto alle frodi; attraverso "Arachne", le Autorità di Gestione dei programmi, mediante estrazione dei dati e di classificazione del rischio, sono messe in grado di rilevare le potenziali situazioni a rischio di frode, conflitti di interesse e irregolarità.

Tale strumento, nel rispetto del trattamento di specifiche categorie di dati, consente, infatti, di effettuare una verifica incrociata dei dati per individuare situazioni potenzialmente ad alto rischio, anche prima dell'erogazione del finanziamento. Essendo uno strumento di classificazione del rischio, può aumentare l'efficienza della selezione dei progetti, delle verifiche di gestione e degli audit, nonché potenziare ulteriormente l'identificazione, la prevenzione e il rilevamento delle frodi.

L'Autorità di Gestione intende avvalersi avvale del supporto del software nella fase dei controlli di primo livello, per individuare nell'ambito della procedura di campionamento dei progetti da sottoporre a verifica in loco, le operazioni da estrarre in via prioritaria. In presenza di indicatore di rischio globale rosso (rischio massimo) i responsabili dei controlli di primo livello procedono all'apertura e gestione del "caso" e ne danno comunicazione all'RdA.

Al fine di favorire l'uso di Arachne l'Autorità di Gestione è responsabile del coordinamento e supervisione del processo di "richiesta profilatura utenti - Sistema comunitario antifrode Arachne".

Si è proceduto alla profilazione sul sistema ARACHNE delle risorse umane coinvolte dell'Autorità di Gestione e degli RdA (RdA, Responsabili degli Uffici e Controllori di I livello).

La Regione Abruzzo adotta il Piano triennale di prevenzione della corruzione che rappresenta lo strumento attraverso il quale l'Amministrazione sistematizza e descrive il processo finalizzato a formulare una strategia di prevenzione della corruzione mediante azioni ponderate e coerenti tra loro capaci di ridurre significativamente il rischio di comportamenti corrotti.

## CAPITOLO 5 PISTE DI CONTROLLO E ARCHIVIAZIONE DEI DOCUMENTI

---

### 5.1 Predisposizione e manutenzione delle piste di controllo

In conformità ai principi generali dei sistemi di gestione e controllo dettati dall'art. 72 del Regolamento(UE) 1303/2013 e ss.mm.ii. ed alle funzioni di cui all'art. 125, par. 4 lett. d) del medesimo Regolamento e ss.mm.ii., i processi gestionali e di controllo delle attività da porre in essere per avviare, eseguire e concludere le operazioni nell'ambito del Programma devono essere riportati e descritti nelle Piste di controllo ai sensi dell'Allegato III al Regolamento di esecuzione (UE) 1011/2014, par. 2.3 *Pista di Controllo* e nel rispetto dell'art. 25 del Reg. delegato (UE) 480/2014. La Pista di Controllo costituisce la rappresentazione, sotto forma di diagramma di flusso, del quadro procedurale degli adempimenti, delle attività e degli atti semplici; essa consente altresì di registrare la localizzazione/collocazione della documentazione tecnica ed amministrativa e, infine, concorre sia alla più efficiente e trasparente *governance* delle attività di gestione, sia a rendere agevole il sistema di controllo esercitato ai diversi livelli sull'implementazione delle operazioni.

Le Piste di Controllo, individuando l'intero processo gestionale, consentono di accedere alla documentazione relativa alla singola operazione e di confrontare e giustificare gli importi di spesa certificati alla Commissione con i documenti contabili e i documenti giustificativi conservati ai vari livelli (in primo luogo presso il Beneficiario), riguardo a tutte le operazioni finanziate dal POR. In particolare, le Piste individuano i momenti, gli attori e le sedi di contabilizzazione e dichiarazione della spesa ai diversi livelli di responsabilità.

Le piste di controllo allegate al presente documento costituiscono i format generali relativi alla procedura di selezione/attuazione e archiviazione adottato. Le piste sono predisposte dall'RdA adottate in sede di predisposizione degli avvisi e gare.

Per quanto attiene la struttura e il contenuto, le Piste di Controllo consentono di:

- a) confrontare, per ciascuna operazione, gli importi globali certificati alla Commissione con i documenti contabili dettagliati e i documenti giustificativi conservati ad ogni livello; tale confronto è assicurato dal sistema informativo adottato per la gestione ed il controllo del Programma che consente la tracciabilità della spesa. I Responsabili di Azione/Beneficiari hanno l'obbligo di trasmettere, per quanto di competenza, la documentazione giustificativa al fine di permettere all'ufficio di monitoraggio competente, il caricamento dei documenti sul Sistema Informativo. Gli importi globali certificati alla Commissione sono riportati nel dossier di operazione alimentato automaticamente dal sistema informativo;
- b) verificare il pagamento del contributo pubblico al Beneficiario: il pagamento del contributo pubblico al Beneficiario è registrato e documentato. Esso è verificabile sul sistema informativo della contabilità regionale al momento dell'erogazione da parte della

Tesoreria del mandato di pagamento emesso dal Servizio Ragioneria ed è riportato nel dossier dell'operazione, alimentato automaticamente dal sistema informativo;

- c) verificare che le operazioni siano state selezionate conformemente ai criteri di selezione approvati dal Comitato di Sorveglianza: l'applicazione dei criteri di selezione, stabiliti dal Comitato di Sorveglianza e inseriti nei bandi/avvisi, è registrata e verificata dal Responsabile di Azione dopo che la Commissione di valutazione comunica gli esiti della selezione, formalizzati nell'atto di approvazione delle graduatorie o di aggiudicazione;
- d) tenere traccia delle specifiche tecniche, del piano di finanziamento, dei documenti riguardanti l'approvazione della sovvenzione, della documentazione relativa alle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici, delle relazioni sui progressi compiuti e delle relazioni sulle verifiche e sugli audit effettuati: la documentazione relativa a tali aspetti è contenuta nei "dossier di operazione" conservati in originale presso i beneficiari e negli archivi dei Responsabili di Azione. Gli estremi di tali atti sono, altresì, riportati nel dossier di operazione alimentato automaticamente dal sistema informativo.

## **5.2 Conservazione dei documenti**

In merito gli obblighi di conservazione, ai sensi dell'art. 140 del Reg. (UE) 1303/2013 così come modificato dal Reg. (UE, Euratom) 2018/1046, l'AdG e quindi i RdA devono assicurare che i documenti giustificativi relativi alle spese sostenute:

- a) per operazioni per le quali la spesa totale ammissibile è inferiore a 1.000.000 euro siano resi disponibili su richiesta alla Commissione e alla Corte dei Conti Europea, per un periodo di tre anni a decorrere dal 31 dicembre successivo alla presentazione dei conti nei quali sono incluse le spese dell'operazione;
- b) nel caso di operazioni diverse da quelle sopra indicate, i documenti giustificativi sono resi disponibili per un periodo di due anni a decorrere dal 31 dicembre successivo alla presentazione dei conti nei quali sono incluse le spese finali dell'operazione completata.

L'AdG/RdA informa i beneficiari della data di inizio del periodo di conservazione. La decorrenza di detti periodi è sospesa in caso di procedimento giudiziario o su richiesta debitamente motivata della Commissione.

A tali fini, l'AdG/RdA richiede l'impegno dei Beneficiari alla conservazione della documentazione per un periodo tale da garantire i termini massimi di cui al citato art. 140.

Sarà cura dell'Autorità di Gestione informare prontamente i beneficiari di eventuali modifiche dei termini, connesse a eventuali chiusure parziali, ovvero alla sospensione per procedimento giudiziario o su richiesta della Commissione.

I Beneficiari sono obbligati a conservare e rendere disponibile per ogni azione di verifica e controllo, la documentazione relativa all'operazione finanziata, ivi compresi i giustificativi di spesa, per il periodo di tempo previsto dalla normativa europea, salvo diversa indicazione in corso d'opera da parte dell'AdG.

Con riferimento alle modalità di conservazione, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 140, par. 3, e 4 del Reg. (CE) 1303/2013, così come modificato dal Reg. (UE, Euratom) 2018/1046, i documenti sono conservati sotto forma di originali o copie autenticate, o su supporti per i dati comunemente accettati, comprese le versioni elettroniche di documenti originali o i documenti esistenti esclusivamente in versione elettronica.

Si specifica altresì che gli originali non sono necessari qualora i documenti sono conservati su supporto di dati comunemente accettati in conformità delle procedure di certificazione.

I documenti sono inoltre conservati in una forma tale da consentire l'identificazione delle persone interessate solo per il periodo necessario al conseguimento delle finalità per le quali i dati sono rilevati o successivamente trattati.

A tal proposito, i Beneficiari sono tenuti alla conservazione degli originali relativi alla documentazione giustificativa della spesa, ovvero copie autenticate ai sensi dei citati regolamenti europei. La documentazione originale deve essere messa a disposizione in caso di ispezione. I Beneficiari sono altresì tenuti a fornire estratti o copie della suddetta documentazione alle persone e/o agli organismi che ne hanno diritto, compresi almeno il personale autorizzato dell'Autorità di Gestione, dell'Autorità di Certificazione, dell'Autorità di Audit, nonché i funzionari autorizzati delle Amministrazioni Centrali e della Commissione Europea, nonché, i loro rappresentanti autorizzati. Gli RdA, a loro volta, devono conservare preferibilmente in originale altrimenti in copia autentica, la seguente documentazione:

- a) documentazione inerente la selezione delle operazioni;
- b) documentazione relativa all'attuazione delle operazioni
- c) domande di rimborso e relativi allegati;
- d) verbali e check-list di controllo debitamente sottoscritti;
- e) documentazione comprovante il pagamento del contributo pubblico.

Al fine di garantire la disponibilità, per ciascuna fase del processo di attuazione e per ciascuna operazione finanziata, della documentazione generale e specifica prodotta, l'AdG prevede la realizzazione di un sistema di archiviazione basato su di un dossier dell'operazione (anche informatico) per conservare la documentazione specifica di competenza del soggetto responsabile che deve provvedere a tenerla costantemente aggiornata e renderla disponibile agli organismi autorizzati a svolgere le operazioni di controllo previste.

Per la completa digitalizzazione delle procedure, a tutti i livelli, l'AdG definisce, di concerto con il Servizio Sistema Informativo Regionale, linee guida per la gestione informatizzata all'interno del Manuale del Sistema Informativo.

Con l'approvazione della nuova versione dei Manuali Sispreg versione 1.18 sono stati definiti i format di fascicolo di progetto per tipologia di operazione finalizzata a consentire la corretta archiviazione digitale della documentazione.

A seguito della proceduralizzazione del fascicolo di progetto digitale si è proceduto a revisionare i format di PdC eliminando nella sezione "Dettaglio attività di controllo", la colonna relativa all'archiviazione della documentazione e nella sezione "Dossier dell'operazione", la parte relativa alla selezione e quella tecnico-amministrativa (Allegati 34 e 35 format PdC 8.0).

Per quel che concerne la sezione finanziaria della pista di controllo, la stessa è alimentata dall'RdA in tutte le colonne, ad esclusione dei dati relativi alla dichiarazione di spesa dell'AdG e della domanda di pagamento dell'AdC che sono di competenza dell'AdG e comunque sono ricavabili dal sistema informativo Sispreg nella sezione "Dati finanziari" sottosezione "Dati certificati".

Con riferimento agli Interventi a valere sul POR FSE a favore del contrasto dell'epidemia da COVID-19, i format delle relative piste di controllo sono contenute nell'Allegato 47, Supporto al personale ospedaliero per il trattamento dei pazienti con Covid-19, a valere sull'Asse II (Par. 2.7.1.9 e nell'Allegato 53, per l'intervento Cassa Integrazione Guadagni in Deroga (CIGD) Emergenza COVID-19° valere sull'Asse I (Par. 2.7.2.).

Per gli altri Interventi emergenziali a favore del contrasto da epidemia Covid-19, le relative piste di controllo possono essere suscettibili di ulteriori integrazioni e/o modifiche.

### ***5.2.1 Caricamento dei documenti sul Sistema di monitoraggio***

Il Sistema Informativo è alimentato, oltre che dai dati finanziari, fisici e procedurali, anche dalla documentazione di attuazione e rendicontazione dell'operazione.

Con riferimento alla documentazione prodotta dal beneficiario in avvio, nel corso dell'attuazione e a conclusione dell'operazione, la stessa è caricata sul Sistema Informativo.

L'alimentazione documentale della Piattaforma del Beneficiario, ove prevista dai Dispositivi, con riferimento alla singola operazione finanziata, è obbligo del beneficiario.

---

<sup>8</sup> DD DPA/18 del 01.02.2021



Nelle more del pieno utilizzo a regime della Piattaforma del Beneficiario l'obbligo è posto in capo all'RdA che acquisisce dal beneficiario i documenti e provvede al loro caricamento sul Sistema Informativo, così come esplicitato dai singoli Dispositivi.

## **CAPITOLO 6 CERTIFICAZIONE DI SPESA E MONITORAGGIO**

---

### **6.1. Certificazione della spesa all'UE**

Il processo di certificazione della spesa è finalizzato, congiuntamente all'attività di controllo di primo livello, a consentire all'AdC di elaborare e trasmettere le Domande di pagamento alla Commissione europea.

Nell'ambito del suddetto processo, l'AdG, ai sensi dell'articolo 126 lettera e) del Reg. (CE) 1303/2013 e s.m.i., è tenuta a garantire all'AdC un adeguato e costante flusso informativo in merito alle procedure seguite e alle verifiche effettuate in relazione alle spese attestate ai fini della certificazione.

#### **6.1.1 Attestazione di Spesa del Responsabile di Azione**

Il Responsabile di Azione elabora e trasmette all'AdG, mediante il sistema informativo SISREG, l'Attestazione di spesa (Allegato 37a), contenente l'importo della spesa ammissibile per ciascuno dei progetti finanziati. L'Attestazione di spesa è corredata delle tabelle di cui all'Allegato 37b.

L'Attestazione indica, in modo cumulativo e per ogni periodo di certificazione, l'ammontare della spesa certificata, distinta per fonte di finanziamento (UE, Stato, Regione).

Si precisa che in riferimento al periodo contabile 2020-2021 viene applicata, nel rispetto della Decisione C(2020) 6615 final del 22/09/2020 della CE, la percentuale di cofinanziamento UE del 100% alla spesa certificata inserita nella domanda di rimborso richiesta alla CE.

Sono fatte salve le attestazioni di spesa elaborate e presentate all'AdG antecedentemente alla Decisione C(2020) 6615 final del 22/09/2020 della CE in quanto non riportano il riferimento all'opzione del 100% della quota UE.

#### **6.1.2 Dichiarazione di Spesa dell'Autorità di Gestione**

L'Autorità di Gestione, una volta ricevute dai Responsabili di Azione le Attestazioni di spesa corredate dagli allegati, a sua volta elabora una Dichiarazione di spesa ripartita per asse prioritario (Allegato 37c), corredata:

1. delle tabelle di cui all'Allegato 37;
2. della "Check List per i Controlli dell'Autorità di Gestione" (Allegato 37d) relativa ai controlli effettuati sulla documentazione ricevuta, ovvero:
  - a) conformità e completezza delle Attestazioni di spesa e verifica della presenza dei verbali e delle check list relative ai controlli;
  - b) verifica della predisposizione della Pista di Controllo per le attività oggetto di rendicontazione;
  - c) verifica del rispetto del principio della separatezza delle funzioni per le attività di controllo di I livello.

Il sistema informativo predisposto per l'elaborazione e la trasmissione delle Attestazioni di spesa del RdA è dotato di una sezione che consente all'AdG di ricevere, contabilizzare, verificare, archiviare e trasmettere in via telematica all'AdC le Dichiarazioni di spesa ed annessa documentazione.

Si precisa che in riferimento al periodo contabile 2020-2021 viene applicata, nel rispetto della Decisione C(2020) 6615 final del 22/09/2020 della CE, la percentuale di cofinanziamento UE del 100% alla spesa certificata inserita nella domanda di rimborso richiesta alla CE.

Sono fatte salve le dichiarazioni di spesa elaborate e presentate all'AdC nel periodo contabile 2020-2021 ma antecedentemente alla Decisione C(2020) 6615 final del 22/09/2020 della CE, in quanto non riportano il riferimento all'opzione del 100% della quota UE.

L'AdG, per il tramite del "DPA011 - Servizio Autorità di Gestione Unica FESR e FSE", rende disponibili all'Autorità di Certificazione, attraverso il Sistema Informatico SISREG, i dati relativi alla spesa, in tempo utile per consentire, entro le date previste, la presentazione delle Domande di pagamento alla Commissione europea, tenuto conto che la Domanda finale di pagamento intermedio viene trasmessa, almeno una volta l'anno, entro il 31 luglio ai sensi dell'art. 135 par. 2 del Reg. (UE) 1303/2013 e ss.mm.ii..

### **6.1.3 Domande di Pagamento AdC**

L'Autorità di Certificazione procede, dunque, alla verifica della completezza e della coerenza della documentazione ricevuta dall'AdG e svolge verifiche indipendenti su un campione della spesa dichiarata secondo le procedure del proprio Manuale.

Inoltre, ai sensi dell'art. 135, par. 1, del Reg. (UE) n. 1303/2013 e ss.mm.ii. l'AdC trasmette regolarmente alla Commissione, la Domanda di pagamento intermedio conformemente all'articolo 131 del medesimo Regolamento così come modificato dal Reg. (UE) 2018/1046, concernente gli importi contabilizzati nel periodo contabile nel sistema contabile di tale Autorità. L'AdC può tuttavia includere, ove lo ritenga necessario, tali importi nelle domande di pagamento presentate nei successivi periodi contabili.

Inoltre conformemente a quanto stabilito nell'art. 135, par. 2, del Reg. (UE) n. 1303/2013 e ss.mm.ii. l'Autorità di Certificazione trasmette la Domanda finale di un pagamento intermedio entro il 31 luglio successivo alla chiusura del precedente periodo contabile e in ogni caso prima della prima domanda di pagamento intermedio per il successivo periodo contabile.

Le Domande di Pagamento sono redatte secondo il modello previsto all'allegato VI del Regolamento di esecuzione 1011/2014 recante modalità di esecuzione del Reg. (UE) n. 1303/2013.

Nel caso in cui, nel corso di questa ulteriore attività di controllo amministrativo vengano rilevate delle irregolarità, l'AdC provvede a comunicare all'AdG/RdA eventuali spese ritenute non ammissibili ai fini della predisposizione della documentazione annessa alla dichiarazione di spesa. L'AdC, ricevuta dall'AdG la Dichiarazione di Spesa, avvia le attività di propria competenza per la certificazione della spesa e la predisposizione e l'invio della Domanda di Pagamento alla CE. L'AdC, ove nel corso delle suddette attività rilevi potenziali profili di irregolarità di spese, ovvero problematiche che richiedano ulteriori approfondimenti da parte dell'AdG, ne dà comunicazione all'AdG medesima e attende l'esito della conseguente istruttoria di competenza dell'AdG, prima di concludere la procedura di certificazione della spesa e di predisposizione e invio della correlata Domanda di Pagamento alla CE.

In esito alla suddetta istruttoria, l'AdG:

- a) controdeduce, fornendo all'AdC chiarimenti e integrazioni riferiti ai rilievi da essa formulati. L'AdC, ove accolga favorevolmente i chiarimenti e le integrazioni forniti, dà ulteriore corso alla procedura di certificazione della spesa e di predisposizione e invio della Domanda di Pagamento alla CE;
- b) ove rilevi la sussistenza di irregolarità o ritenga necessari ulteriori approfondimenti delle criticità segnalate dall'AdC, procede al ritiro della Dichiarazione di Spesa al fine di produrne una nuova e invita, se del caso, l'RdA a produrre una nuova Attestazione di Spesa, escludendo gli importi ritenuti irregolari oppure interessati dall'approfondimento. Ove l'Attestazione di Spesa in parola abbia riguardato solo importi ritenuti poi irregolari o interessati dagli approfondimenti in corso, l'AdG invita l'RdA a ritirare e annullare l'Attestazione di Spesa medesima;
- c) l'AdG, avviati gli approfondimenti necessari per fornire i chiarimenti e le integrazioni richieste dall'AdC, laddove per ragioni di particolare urgenza inconciliabili con lo svolgimento degli iter di ritiro della Dichiarazione di spesa sopra descritti e di produzione di una nuova Dichiarazione di Spesa, può chiedere all'AdC di ritenere sospesa la spesa potenzialmente irregolare e di escluderla dalla certificazione e dalla Domanda di Pagamento; l'AdG posticipa quindi il trattamento della spesa potenzialmente irregolare a successiva Dichiarazione di spesa.

Ove l'AdG, in esito alle comunicazioni ricevute dall'AdC, abbia provveduto a ritirare la Dichiarazione di Spesa e a produrre in suo luogo una nuova Dichiarazione unicamente escludendo le spese interessate, restano fermi e validi il campionamento e le verifiche documentali effettuate dall'AdC sulla Dichiarazione ritirata.

Detto campionamento e dette verifiche sono direttamente riferiti e posti a corredo dell'istruttoria della nuova Dichiarazione di Spesa per la certificazione e per la predisposizione e l'invio alla CE della Domanda di Pagamento a quest'ultima correlata.


**La Domanda finale di Pagamento intermedio** viene redatta secondo il modello previsto all'allegato VI del Regolamento di esecuzione 1011/2014 recante modalità di esecuzione del Reg. (UE) n. 1303/2013 così come modificato dal Reg. (UE, Euratom) 2018/1046.

**La Domanda finale di Pagamento intermedio** riepiloga tutte le spese inserite nelle diverse domande di Pagamento intermedio presentate alla Commissione europea e ricadenti in uno specifico periodo contabile.

Eccezionalmente, su proposta dell'AdG, la domanda finale di pagamento intermedio può includere oltre la contabilizzazione delle domande di pagamento intermedie del singolo periodo contabile, anche un avanzamento di spesa oggetto di certificazione alla Commissione europea.

In tal caso la **Domanda finale di Pagamento intermedio** se in seguito alle attività di controllo amministrativo della spesa da parte dell'AdC, risultassero profili di irregolarità ovvero problematiche che richiedano ulteriori approfondimenti da parte dell'AdG, quest'ultima potrà richiedere all'AdC che detta spesa sia ritenuta sospesa e che sia esclusa dalla predisposizione della DFdPI e che sia esclusa dalla certificazione alla CE.

**Il grafico seguente riepiloga il processo di certificazione della spesa**



#### 6.1.4 Tempistiche per le domande di pagamento intermedio e finale

Per consentire lo svolgimento del processo di certificazione e controllo della spesa e di produzione delle correlate domande di pagamento intermedie e finali, sono definite le seguenti procedure:

- ciascun RdA trasmette all'AdG la propria attestazione di Spesa, prodotta, redatta ed inviata in osservanza delle modalità previste dal presente Manuale, secondo le seguenti tempistiche:
  - 1) entro il 15 marzo (obbligatoria);
  - 2) entro il 30 aprile (obbligatoria);
  - 3) entro il 30 settembre (obbligatoria);

Il RdC (Controllore di I Livello), a valle di ogni Attestazione, può avviare e concludere i controlli in loco sulle spese e trasmetterne le risultanze all'RdA di riferimento che procederà ad inserire, alla prima data utile, le rettifiche in negativo nell'Attestazione di spesa o, in alternativa, nel caso in cui i controlli non siano effettuati parallelamente all'inoltro all'AdG delle Attestazioni, l'RdC deve obbligatoriamente terminare le verifiche in loco **entro il termine 30 maggio**.

- l'Autorità di Gestione:
  - 1) **entro il 30 marzo** trasmette, per il tramite del Sistema Informativo e del Sistema Informatico di gestione Documentale in uso negli uffici della Giunta regionale, la Dichiarazione di Spesa all'AdC, per consentire la certificazione della spesa ai sensi dell'art. 126, del Reg.(UE) 1303/2013 (e ss.mm.ii.) e la presentazione della correlata Domanda di pagamento alla CE preferibilmente entro il 15 maggio;
  - 2) **entro il 10 maggio**, trasmette, per il tramite del Sistema Informativo e del Sistema Informatico di gestione Documentale in uso negli uffici della Giunta regionale, la Dichiarazione di Spesa all'AdC, per consentire la certificazione della spesa ai sensi dell'art. 126 Reg.(UE) 1303/2013 e ss.mm.ii., e la presentazione della correlata Domanda di pagamento alla CE preferibilmente entro il 20 giugno;
  - 3) **entro il 15 ottobre** trasmette, per il tramite del Sistema Informativo e del Sistema Informatico di gestione Documentale in uso negli uffici della Giunta regionale, la Dichiarazione di Spesa all'AdC, per consentire la certificazione della spesa ai sensi dell'art. 126 Reg.(UE) 1303/2013 (e ss.mm.ii.) e la presentazione della correlata Domanda di pagamento alla CE entro il mese di dicembre.

Relativamente alle attività legate alla predisposizione della domanda di pagamento finale intermedia l'Adg:

- 4) **entro il 5 luglio** comunica all'AdC la chiusura delle attività di controllo in loco (da concludersi entro il 30/05) di ciascun anno contabile e trasmette alla medesima, le informazioni propedeutiche alla predisposizione della domanda finale di pagamento intermedio (senza avanzamento di spesa) da inviare alla CE entro il 31 luglio.

È ipotizzabile che la trasmissione delle informazioni propedeutiche alla predisposizione domanda finale di pagamento intermedio relative alla chiusura dell'anno contabile possa avvenire con avanzamento di spesa.

In tal caso, **in via del tutto eccezionale**, l'AdG può chiedere agli RdA la predisposizione e l'inoltro di attestazioni di spesa entro il 05 giugno di ciascun anno.

L'AdG, a sua volta, provvede a comunicare all'AdC entro il 15/06 l'avanzamento di spesa oggetto di certificazione, attraverso apposita Dichiarazione di Spesa, la chiusura delle attività di controllo in loco effettuate sulle operazioni entrate nelle attestazioni di spesa predisposte fino al 30/04, nonché tutte le informazioni propedeutiche alla predisposizione della domanda finale di pagamento intermedio comprensive dell'ultimo avanzamento di spesa.

Le attività dei controlli in loco sull'ultimo avanzamento di spesa (relativo alle attestazioni di giugno) dovranno concludersi entro 40 giorni dalla chiusura del periodo contabile di riferimento, ed eventuali rettifiche negative dovranno confluire nei documenti predisposti dall'AdG e relativi alla chiusura dei conti.

L'AdG conformemente a quanto stabilito dalla nota EGESIF\_15-0008-03 del 19.08.2015 fornisce all'AdC le informazioni necessarie per i conti annuali e ne garantisce la correttezza, la completezza e l'accuratezza.

## **6.2 Previsioni di spesa**

In conformità a quanto previsto dall'articolo 112 paragrafo 3 del Reg. (UE) 1303/2013 e ss.mm.ii., le trasmissioni dei dati finanziari da effettuarsi entro il 31 gennaio, il 31 luglio e 31 ottobre di cui al par. 1 del suddetto regolamento, sono accompagnate da una previsione dell'importo per il quale gli Stati membri prevedono di presentare domande di pagamento per l'esercizio finanziario in corso e quello successivo.

L'AdG ha pertanto il compito di raccogliere dai RdA le previsioni di spesa per l'anno corrente e per il successivo e di trasmetterle, per il tramite dell'AdC, alla Commissione utilizzando il sistema di scambio informatizzato di dati tra gli Stati membri e la Commissione (SFC 2014), in tempo utile a garantire il rispetto di tale disposizione.

I dati sono quindi inseriti dall'AdG in SFC2014 conformemente al modello per la trasmissione dei dati finanziari - Allegato II -Reg. (UE) 1011/2014. I dati finanziari sono resi disponibili all'AdC, per il

successivo invio alla Commissione, di norma le seguenti tempistiche: 10 gennaio, 10 luglio e 10 ottobre.

Eventuali difficoltà di osservanza delle scadenze indicate potranno essere ovviamente comunicate all'AdC per concordare nuove date che tengano conto degli obblighi da rispettare e delle necessità organizzative di ciascuna Autorità.

### **6.3 Bilancio gestionale**

Ai sensi del D. Lgs 118/2011, i capitoli del Bilancio gestionale del POR FSE Abruzzo 2014 - 2020 sono declinati in articoli, sia per le entrate che per le spese.

Ciascun RdA, affidatario delle risorse finanziarie, deve disporre contestualmente impegni ed accertamenti di competenza, nel rispetto di quanto stabilito dal principio 3.12 dell'allegato 4/2 del D. Lgs 118/2011, sulla base del Piano dei Conti.

Gli estremi della determinazione con cui i RdA dispongono l'impegno e l'accertamento, sono chiaramente riportati nell'Attestazione di Spesa.

L'AdG assicura il necessario coordinamento monitorando l'avanzamento di spesa dell'intero programma e dell'effettivo rimborso delle correlate quote UE e Stato, conseguenti alla presentazione della Domanda di pagamento alla Commissione Europea da parte dell'AdC.

Sulla base dei rimborsi ricevuti dalla Commissione Europea, l'AdG adotta la determinazione di riscossione a valere sugli accertamenti confluiti nella domanda di pagamento disposti dagli RdA.

### **6.4 Il Sistema di monitoraggio**

L'AdG, in base a quanto stabilito dall'articolo 125 paragrafo 2 lettera d) del Reg. (UE) 1303/2013 e ss.mm.ii., ha il compito di garantire l'attivazione ed il corretto funzionamento di un sistema di registrazione e conservazione informatizzata dei dati.

Il sistema di monitoraggio permette di registrare le informazioni relative all'attuazione finanziaria, procedurale e fisica del Programma e di disporre di dati utili relativi ai singoli interventi/progetti cofinanziati, consentendo di verificare costantemente lo stato di avanzamento delle attività programmate e ottenere informazioni sul grado di raggiungimento degli obiettivi prefissati. Il corretto funzionamento di tale sistema è, dunque, indispensabile per la gestione e la sorveglianza del POR.

La Regione Abruzzo per il periodo di programmazione 2014 – 2020, in continuità rispetto a quello 2007–2013, prevede l'utilizzo di un Sistema Informatizzato denominato SISREG, che prevede requisiti di base che in parte confermano quelli esistenti, in parte ne costituiscono un rafforzamento o un'innovazione.



Il sistema assicura la possibilità di colloquio con il sistema di monitoraggio nazionale, garantendo la disponibilità di tracciati informativi contabili conformi alle specifiche di colloquio definite su scala nazionale.

Il Sistema ha le seguenti caratteristiche:

- 1) è UNICO: il sistema è concepito come un gestore di progetti. Esso costituisce l'unità di base per le funzionalità di gestione, di monitoraggio e di certificazione **INDIPENDENTEMENTE** dal programma o dalla fonte che ne assicura il finanziamento. Tale caratteristica consente di gestire l'intero ciclo di vita delle operazioni, e rappresenta lo strumento di riferimento unico per il controllo degli investimenti finanziati con risorse europee, nazionale e/o regionali.
- 2) è SPECIFICO: è prevista la gestione di set informatici specifici per tipologia di operazione e per modalità di gestione. Tale caratteristica consente di assicurare a ciascuna fattispecie progettuale un set informativo adeguato e realmente rispondente alle esigenze di gestione, monitoraggio e certificazione dei progetti.
- 3) è COOPERATIVO: il sistema è un applicativo web, che consente di far sì che "chi produce l'informazione la imputa", cooperando alla stratificazione di un pacchetto di informazioni che saranno impiegate ai fini della gestione, monitoraggio, controllo e successiva certificazione della spesa. Il trattamento delle informazioni imputate nel sistema è soggetto ad uno specifico workflow concepito in conformità al percorso amministrativo dell'informazione.
- 4) è INTEROPERABILE: è un applicativo aperto, che consente il colloquio con gli altri sistemi. Sarà ovviamente necessario definire preventivamente i "protocolli" di interoperabilità con gli applicativi con i quali si intende colloquiare.
- 5) è GESTIONALE: l'utente viene supportato nelle proprie attività quotidiane di gestione, al fine di produrre le informazioni occorrenti al monitoraggio, e all'Autorità di Certificazione e all'Autorità di Audit. Il ciclo di vita delle entità è gestito e supportato mediante specifiche funzionalità.

Il sistema informativo regionale (SISPREG) prevede, allo stato attuale, differenti ruoli utente:

- Amministratore di sistema: è il soggetto che gestisce la profilatura degli utenti, la prevalidazione, la validazione e successivo invio dei dati di monitoraggio al sistema centrale dell'IGRUE;
- RdA (Responsabile di Azione): si tratta del soggetto responsabile alla registrazione dei dati di attuazione fisica, procedurale, finanziaria e di monitoraggio. Al medesimo, il sistema permette la gestione dei recuperi e segnalazioni OLAF. L'utenza RdA può avvalersi di altre utenze assegnate ai propri collaboratori;

- CPL (Controllore Primo Livello): si tratta del soggetto preposto ai controlli di primo livello;
- AdG Certificatore (utenza attribuita all'Autorità di Gestione): si tratta del soggetto autorizzato a formulare la proposta di certificazione, attraverso il sistema, di tutte le spese sostenute dal beneficiario finale e sottoposte al controllo di primo livello, precedentemente descritto. Il sistema attribuisce a tale utenza la possibilità di escludere talune spese, nel caso lo ritenesse necessario, dalla proposta di certificazione. Tale utenza è autorizzata, altresì, ad avviare il processo relativo alla predisposizione, a cura dell'AdC, della Domanda finale di pagamento intermedia e permette di gestire, insieme con le altre Autorità, tutte le attività inerenti la predisposizione e l'accettazione dei Conti;
- AdC (utenza attribuita all'Autorità di Certificazione): si tratta del soggetto preposto a formulare la certificazione della spesa alla Commissione Europea. Tale utenza, visualizza la proposta di certificazione dell'AdG ed ha la possibilità di escludere talune spese, qualora i controlli per queste ultime risultassero negativi ed il relativo follow-up con l'utente Certificatore. Il sistema prevede, inoltre, il campionamento delle spese presenti nella proposta di certificazione, finalizzato alla selezione delle operazioni da sottoporre ai controlli di competenza, la visualizzazione dei recuperi e segnalazioni OLAF inserite dai RdA; L'utenza AdC è responsabile della verifica, chiusura e trasmissione della Domanda finale di pagamento intermedia alla CE nonché interviene nelle attività legate alla predisposizione e accettazione dei Conti;
- AdA (utenza attribuita all'Autorità di Audit): si tratta del soggetto preposto ai controlli di secondo livello. Tale soggetto è autorizzato alla visualizzazione di tutte le spese certificate dall'AdC attraverso il sistema. All'interno del sistema, l'Autorità di Audit può gestire i controlli di secondo livello realizzati, per singolo progetto, con relativo follow-up.

Il sistema informativo consente l'accesso ai soggetti coinvolti nell'attuazione e nel controllo degli interventi ed è conforme agli standard internazionalmente riconosciuti per garantire un adeguato livello di sicurezza.

Il sistema garantisce inoltre che gli scambi di informazioni tra beneficiari e le AdG, l'AdC, l'AdA possano essere effettuati in maniera del tutto automatica come da obblighi di cui all'articolo 122, paragrafo 3, del Reg. (UE) 1303/2013 e ss.mm.ii..

Per quanto attiene la descrizione del sistema informativo si rimanda allo specifico Manuale.

Il Sistema permette il monitoraggio effettuato dall'AdG sulle operazioni/progetti finanziati che è sostanzialmente di triplice natura:

1. Il monitoraggio finanziario consiste nel controllo dei dati finanziari della spesa effettivamente sostenuta dai Beneficiari (impegni e pagamenti). I dati sono rilevati per

singola operazione/progetto e poi aggregati per Azione. Essi vengono confrontati con il piano finanziario (dettagliato a livello di Asse prioritario e Azione) del POR.

2. Il monitoraggio procedurale è assicurato, fino alla fase di attivazione delle operazioni/progetti, attraverso la definizione di schede di rilevazione per tipo di opere e modelli di aggregazione dei dati a livello di Attività. I dati vengono rilevati a livello di operazione/progetto (scegliendo una soglia di significatività e definendo il percorso procedurale da monitorare).
3. Il monitoraggio fisico consiste nel controllo dei dati fisici di ogni operazione/progetto, aggregati in base a una griglia di indicatori comuni definita dall'AdG. Il monitoraggio è effettuato sugli indicatori di realizzazione, di risultato e di impatto indicati nel POR. Gli indicatori di risultato e di impatto sono stimati in sede di valutazione sulla base dei dati di monitoraggio disponibili a livello di operazione/progetto e Attività.

Al fine della corretta valorizzazione degli indicatori si rinvia all'allegato 51 *“Linee guida per la valorizzazione degli indicatori di output e per la loro corretta alimentazione nel sistema informativo”*.

#### **6.4.1 Trasmissione dei dati**

Il Servizio DPB012 “Sistema Informativo Regionale e Rivoluzione Pubblica Amministrazione” trasmette al Sistema centrale IGRUE il corredo informativo contenuto in SISREG e relativo ad ogni singola operazione, tramite un protocollo di colloquio.

La trasmissione prevede i seguenti step:

1. Esportazione dati al MEF - IGRUE da parte del Servizio DPB012 su proposta dell'AdG;
2. Ricezione degli “scarti di trasmissione” e correzione (Servizio DPB012 – AdG – RdA);
3. Nuova esportazione dati “sanati” al MEF - IGRUE da parte del Servizio DPB012 su proposta dell'AdG;
4. Prevalidazione dei dati da parte dell'AdG sul sito del MEF - IGRUE;
5. Acquisizione dei report di prevalidazione per la verifica di ulteriori “warning e/o scarti di prevalidazione” e correzione (AdG – RdA);
6. Validazione dei dati sul sito del MEF - IGRUE da parte dell'AdG.

Come nella precedente programmazione 2007-2013, si conferma il monitoraggio e la trasmissione bimestrale dei dati finanziari, procedurali, fisici dei progetti all'Igrue.

I dati registrati nel sistema informativo unico regionale consentono di monitorare l'avanzamento fisico, finanziario e procedurale del Programma attraverso la realizzazione di report specifici di sintesi necessari per l'analisi degli indicatori di attuazione e di risultato previsti per ciascun obiettivo specifico.

Relativamente agli obblighi imposti dall'IGRUE circa l'alimentazione del sistema informativo SISPREG trova applicazione in un apposito Manuale a cura dell'AdG, data la specificità delle attività e degli adempimenti a carico dei beneficiari e dei RdA. Le procedure per l'alimentazione del sistema informativo sono dettagliate puntualmente in un apposito Manuale utente.

## CAPITOLO 7 IRREGOLARITÀ E RECUPERI

---

### 7.1. Soggetti coinvolti

In conformità agli artt. 72 e 122 del Reg. (UE) 1303/2013 e ss.mm.ii., i sistemi di gestione e controllo istituiti nell'ambito del POR FSE 2014-2020 della Regione Abruzzo e le strutture coinvolte ai diversi livelli dell'attività di attuazione del PO, operano per "prevenire, rilevare e correggere le eventuali irregolarità e frodi, e per attivare prontamente il recupero degli importi indebitamente versati ai beneficiari, compresi, se del caso, gli interessi di mora".

Nell'ambito della procedura relativa alla gestione delle irregolarità e dei recuperi l'AdG è responsabile della valutazione finale delle presunte irregolarità e della loro formalizzazione, di concerto con i RdA interessati, nonché dell'eventuale comunicazione alla CE, attraverso il Sistema IMS - Irregularities Management System, (per il tramite del Dipartimento per le Politiche Europee della Presidenza del Consiglio dei Ministri).

La gestione delle irregolarità e dei recuperi avviene attraverso l'alimentazione, nel Sistema informativo regionale, del *Registro dei recuperi pendenti, ritiri e importi irrecuperabili*.

### 7.2. Definizioni rilevanti

L'obbligo di comunicazione delle irregolarità alla CE concerne i fatti che integrano il concetto di irregolarità. In base all'articolo 2 del Reg. (UE) n. 1303/2013 e al nuovo Reg. (UE, Euratom) 2018/1046, che lo modifica, ai contenuti Regolamento Delegato (UE) 2015/1970 della Commissione e in generale della normativa europea di riferimento si può precisare che:

- a) per irregolarità si intende "qualsiasi violazione del diritto dell'Unione o nazionale relativa alla sua applicazione, derivante da un'azione o un'omissione di un operatore economico coinvolto nell'attuazione dei fondi SIE che abbia o possa avere come conseguenza un pregiudizio al bilancio dell'Unione mediante l'imputazione di spese indebite al bilancio dell'Unione" (art.2 Reg. (UE) 1303/2013, così come modificato dal Reg. (UE, Euratom) 2018/1046)
- b) costituisce frode che lede gli interessi finanziari delle Comunità europee, per ciò che concerne le spese "qualsiasi azione od omissione intenzionale relativa all'utilizzo o alla presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi, inesatti o incompleti cui consegua il percepimento o la ritenzione illecita di fondi provenienti dal bilancio generale delle Comunità europee o dai bilanci gestiti dalle Comunità europee o per conto di esse e allo stesso modo la mancata comunicazione di un'informazione in violazione di un obbligo specifico cui consegua lo stesso effetto, o la distrazione di tali fondi per fini diversi da quelli per cui essi sono stati inizialmente concessi; per ciò che concerne le entrate, qualsiasi azione

od omissione intenzionale relativa "all'utilizzo o alla presentazione di dichiarazioni o documenti falsi, inesatti o incompleti cui consegua la diminuzione illegittima di risorse del bilancio generale delle Comunità europee o dei bilanci gestiti dalle Comunità europee o per conto di esse", così come la mancata comunicazione di una informazione in violazione di un obbligo specifico cui consegua lo stesso effetto e la distrazione di un beneficio lecitamente ottenuto, cui consegua lo stesso effetto (Convenzione del Consiglio dell'Unione Europea del 26 luglio 1995 elaborata in base all'art. K.3 del Trattato UE);

- c) per operatore economico si intende qualsiasi persona fisica o giuridica o altra entità che partecipa all'esecuzione dell'intervento dei fondi Strutturali e di Investimento Europei, a eccezione di uno Stato membro nell'esercizio delle sue prerogative di Autorità pubblica (art. 2 del Reg. (UE) n. 1303/2013, così come modificato dal Reg. (UE, Euratom) 2018/1046);
- d) per primo verbale di accertamento amministrativo si intende: il verbale che rappresenta una prima valutazione scritta stilata da un'autorità competente, amministrativa o giudiziaria, che in base a fatti specifici accerta l'esistenza di un'irregolarità, ferma restando la possibilità di rivedere o revocare tale accertamento alla luce degli sviluppi del procedimento amministrativo o giudiziario (art. 2 del Reg. Del. (UE) n. 2015/1970);
- e) per sospetto di frode si intende un'irregolarità che a livello nazionale determina l'avvio di un procedimento amministrativo o giudiziario volto a determinare l'esistenza di un comportamento intenzionale, in particolare di una frode a norma dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), della convenzione elaborata in base all'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea, relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee (art. 2 del Reg. Del. (UE) n. 2015/1970).

### 7.3. La gestione delle irregolarità e dei recuperi

Nel corso dell'attuazione del Programma, l'AdG e i RdA monitorano costantemente tutte le irregolarità emerse nell'attuazione dei progetti e mantengono una contabilizzazione degli eventuali importi oggetto di irregolarità.

L'AdG raccoglie e valuta tutte le segnalazioni delle irregolarità, compresi i casi di frode e sospetta frode, che emergono dai controlli di primo livello, in particolare le verifiche in loco, nonché da eventuali controlli effettuati dalle altre Autorità del Programma (AdA e AdC) e anche da soggetti esterni (Guardia di Finanza, Polizia, Carabinieri, altri Organi di Controllo, etc.), al fine di assicurare che le stesse segnalazioni, qualora ricorrano le condizioni, vengano inserite nel sistema informativo **IMS - Irregularities Management System**, per l'invio alla Commissione Europea (OLAF). Contestualmente l'AdG comunica all'AdC, all'AdA e ai Servizi che hanno trasmesso l'atto o la segnalazione, l'esito delle decisioni assunte, utilizzando il format in allegato al presente Manuale (All.

Scheda di comunicazione Feedback - 1D).

**I Responsabili di Azione**, pertanto, nello svolgimento della normale attività di gestione e controllo delle operazioni/progetti, dopo un'attenta attività di valutazione volta ad accertare l'esistenza dell'irregolarità e a determinare la natura delle stesse, devono:

1. informare l'Autorità di Gestione attraverso la presentazione di una apposita scheda di comunicazione della irregolarità (All. Scheda comunicazione irregolarità – 1C);
2. **registrare nel Sistema informativo regionale tutte le irregolarità rilevate e procedere**, ove ne ricorrano le condizioni, **alle revoche e al recupero ovvero al ritiro degli importi indebitamente erogati per darne comunicazione all'AdG in sede di Attestazione di spesa, nella Tavola B "Tabella delle soppressioni/ritiri, dei recuperi e dei recuperi pendenti"** (cfr. cap.6).

L'AdG, oltre a procedere alle dovute comunicazioni del caso, a sua volta:

- contabilizza gli importi recuperabili e ritirati, riguardanti il Programma, mediante l'utilizzo della Tabella riepilogativa degli importi ritirati, dei recuperi e dei recuperi pendenti della Dichiarazione di Spesa (cfr. cap.6);
- comunica all'AdC e all'AdA, attraverso l'aggiornamento del Registro recuperi presente nel Sistema Informatico SISPREG, le eventuali irregolarità rilevate, e la gestione delle stesse, emerse nell'ambito delle verifiche di gestione, degli audit e dei controlli ad opera degli organismi nazionali o dell'Unione;
- fornisce informazioni all'AdC e all'AdA sull'andamento delle procedure amministrative e giudiziarie.

Le spese ritenute irregolari dichiarate alla CE e oggetto di domanda di pagamento devono essere necessariamente rettificate.

### **Definizioni e ambito di applicazione**

Ai sensi dell'art. 126 lettera h) del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e ss.mm.ii., l'AdC è incaricata di tenere una contabilità degli importi da recuperare, recuperati, irrecuperabili e degli importi ritirati a seguito della soppressione totale o parziale del contributo a un'operazione ed ha l'obbligo di comunicare annualmente tali informazioni alla Commissione Europea.

Gli Stati membri possono decidere di non recuperare un importo versato indebitamente se l'importo che deve essere recuperato dal beneficiario non supera, al netto degli interessi, 250 euro di contributo del fondo. Inoltre, a norma dell'art. 138 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e ss.mm.ii., devono essere trasmessi entro il 15 febbraio dell'esercizio successivo, i conti di cui all'art. 137, par. 1.

I conti devono contenere, tra l'altro, gli importi ritirati e recuperati nel corso del periodo contabile,

---

**POR FSE ABRUZZO 2014-2020 "MANUALE DELLE PROCEDURE DELL'AUTORITÀ DI GESTIONE"**

gli importi da recuperare al termine del periodo contabile, i recuperi effettuati a norma dell'articolo 61 e gli importi non recuperabili.

I concetti rilevanti ai fini dell'applicazione di tale normativa sono riportati di seguito:

- **Recuperi**: importi relativi a pagamenti irregolari effettuati e dichiarati alla Commissione Europea, recuperati a seguito delle procedure amministrative-giudiziarie di recupero;
- **Recuperi pendenti**: importi relativi a pagamenti irregolari effettuati e dichiarati alla Commissione Europea, in attesa di essere recuperati;
- **Ritiri**: importi relativi a pagamenti irregolari effettuati e dichiarati alla Commissione Europea, ritirati totalmente o parzialmente dal Programma destinandoli ad altre operazioni ai sensi dell'art. 143, par. 2 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e ss.mm.ii..

Nel prosieguo si descrive il sistema e le procedure adottate al fine di consentire la tenuta da parte dell'AdC di una contabilità dei recuperi adeguata e debitamente connessa con il sistema di gestione delle irregolarità

### Descrizione del processo

#### **Rettifica dell'irregolarità e recupero delle somme indebitamente percepite dai beneficiari.**

Nel caso in cui l'Autorità di Gestione riscontri l'effettiva sussistenza di fatti integranti le fattispecie di irregolarità/frodi procede alla rettifica del contributo. L'ammontare della rettifica finanziaria è stabilita, ove possibile, in relazione al singolo caso ed è uguale all'esatto ammontare della spesa indebitamente imputato sul budget dell'Unione europea. Tuttavia, non sempre è possibile quantificare in modo preciso le rettifiche. Ad esempio, oltre alle irregolarità isolate possono rilevarsi irregolarità sistemiche, ossia errori ricorrenti imputabili a gravi lacune nella gestione e nel controllo. In questi casi sarebbe necessario un approfondimento della verifica per controllare singolarmente tutte le operazioni che possono essere presumibilmente oggetto di irregolarità, lavoro spesso incompatibile con le scadenze della programmazione. In linea generale le strutture regionali sono tenute ad adottare le opportune misure correttive e a perseguire le irregolarità qualora nel corso dell'attuazione delle operazioni si verificano i presupposti che inficiano la concessione del finanziamento e, nel caso in cui sia stato già erogato tutto o parte del contributo assegnato, sono tenuti ad attivarsi per il recupero delle somme erogate.

Ai sensi del citato art. 122 del RDC, gli Stati membri sono tenuti a correggere e recuperare gli importi indebitamente versati. Gli Stati membri hanno due scelte:

- 1) **Ritiro**: ritirare le spese irregolari dal programma immediatamente quando le stesse vengono rilevate, deducendole dalla successiva domanda di pagamento intermedio, liberando così i finanziamenti UE per l'impegno in altre operazioni, o;
- 2) **Recupero**: lasciare la spesa, per il momento nel programma, in attesa dell'esito della procedura



di recupero della sovvenzione indebitamente versata ai beneficiari, deducendo le spese dalla successiva domanda di pagamento intermedio solo quando è avvenuto l'effettivo recupero.

Nel caso di importi da recuperare e inclusi nella domanda di pagamento intermedio nel corso dell'anno contabile per il quale vengono preparati i conti, se non ritirati prima, l'AdC dovrà dedurre gli importi irregolari quando redige i conti e riportarli nell'Appendice 8.

Ciascuna delle due opzioni (ritiro o recupero) ha vantaggi, svantaggi e implicazioni che gli Stati membri sono invitati a prendere in considerazione. Il ritiro immediato della spesa irregolare consente l'utilizzo del rispettivo importo dei finanziamenti UE in altre operazioni, ma lo Stato membro si assume, con il suo bilancio nazionale, il rischio di non riuscire a recuperare dal beneficiario il finanziamento pubblico indebitamente versato. Prorogare il ritiro fino all'effettivo recupero da parte del beneficiario lascia meno tempo per riutilizzare i fondi UE per altre operazioni ammissibili, ma protegge finanziariamente lo Stato membro nel caso in cui non sia in grado di recuperare la sovvenzione da parte del beneficiario, dopo aver esaurito tutte le possibilità di recupero disponibili attraverso le istituzioni nazionali e il quadro normativo. I procedimenti di revoca/decadenza dal contributo assegnato e di recupero si attivano al ricorrere dei presupposti previsti negli atti che disciplinano la concessione di finanziamento (POR, avviso/bando, atto di concessione/contratto, normativa comunitaria ecc.) ma hanno una diversa rilevanza "comunitaria" a seconda che le spese sostenute dal Beneficiario siano state o meno certificate alla Commissione Europea.

Si possono, quindi, verificare le seguenti ipotesi:

- se la spesa irregolare non è stata certificata alla CE, il procedimento viene gestito a livello regionale al fine di definire un'eventuale revoca/decadenza del contributo assegnato e di attivare le procedure necessarie per reintegrare il bilancio regionale delle somme eventualmente già versate al Beneficiario ottenendone la restituzione;
- se la spesa irregolare è stata certificata alla CE, parallelamente all'ordinario procedimento interno alla Regione volto a definire un'eventuale revoca/decadenza del contributo assegnato e ad attivare le procedure necessarie per reintegrare il bilancio regionale delle somme eventualmente già versate al beneficiario, il Responsabile d'Azione competente provvederà a correggere le successive attestazioni di spesa tenendone traccia. Inoltre, le procedure di recupero divergeranno nel caso in cui la somma irregolare sia stata o meno inclusa in un conto annuale.

L'art. 126 del Reg. (UE) n. 1303/2013 e ss.mm.ii. stabilisce che l'AdC è responsabile di certificare una volta all'anno la completezza, l'accuratezza e la veridicità dei conti e che la spesa iscritta nei conti è conforme alla normativa vigente. I conti riguardano l'anno contabile che va dal 1 luglio al 30 giugno.

Se la somma irregolare è stata certificata ma non è ancora inclusa in un conto annuale, il Responsabile d'Azione potrà decidere di attendere l'esito del recupero al più tardi entro la presentazione della domanda di pagamento intermedio finale. Se al momento della redazione della domanda di pagamento intermedio finale la spesa non è stata ancora recuperata, il Responsabile d'Azione deve comunque ritirare la spesa dal programma. Qualora l'irregolarità relativa ad una spesa certificata sia accertata dopo la presentazione della domanda di pagamento intermedio finale e prima della presentazione dei conti annuali (nel periodo intercorrente tra il 31 luglio ed il 15 febbraio dell'anno successivo), il Responsabile d'Azione dovrà richiedere all'AdC, per il tramite dell'AdG di dedurre tale spesa dai conti annuali.

Se invece l'importo irregolare è stato rilevato come tale dopo la presentazione dei conti annuali, il Responsabile d'Azione può scegliere tra due opzioni: ritirare la spesa immediatamente o attendere l'effettivo recupero della somma, avendo anche la possibilità di dichiararla come irrecuperabile qualora possa dimostrare di aver esperito tutti i tentativi per il recupero.

Le operazioni connesse con la restituzione dell'importo relative a spese irregolari non certificate alla Commissione, non investono l'Autorità di Certificazione, ma vengono gestite esclusivamente a livello di bilancio regionale, attraverso **escussione della polizza fideiussoria, compensazione o emanazione di provvedimenti di richiesta di rimborso.**

L'Autorità di Certificazione aggiorna il proprio registro dei recuperi, istituito ai sensi dell'art. 126 del Reg. (UE) n. 1303/2013 e ss.mm.ii., contabilizzando le somme comunicate dall'Autorità di Gestione ad ogni certificazione di spesa. Le procedure indicate consentono quindi all'AdC di acquisire costantemente dall'AdG le informazioni che le consentono di adempiere:

- alla tenuta del sistema della contabilità degli importi recuperabili e degli importi ritirati a seguito della soppressione totale o parziale del contributo a un'operazione e di restituire gli importi recuperati al bilancio dell'Unione, a norma dell'articolo 126, lettera h) del Reg. (UE) n. 1303/2013 e ss.mm.ii.;

- alla presentazione annuale dei conti ai sensi dell'art. 137 del Reg. (UE) n. 1303/2013 e ss.mm.ii..

Laddove siano state esperite infruttuosamente tutte le procedure per il recupero coattivo degli importi, il Responsabile d'Azione accerta l'impossibilità di procedere al recupero e ne dà informazione all'Autorità di Certificazione, per il tramite dell'Autorità di Gestione, mediante comunicazione nella quale vengono indicati l'importo non recuperabile e la motivazione del mancato recupero. Tale procedura è obbligatoria sia nel caso in cui l'irregolarità sia stata comunicata all'organismo preposto (OLAF), sia nel caso in cui la comunicazione non sia dovuta (importi irregolari sotto soglia).

### **Restituzione degli importi irregolari alla CE e allo Stato.**

La procedura per la restituzione degli importi irregolari al bilancio UE e al Fondo di Rotazione è indicata nella nota EGESIF\_15\_0017-02 final del 25/01/2016 e rientra nelle attività di competenza dell'Autorità di Certificazione.

### **Correzione delle irregolarità rilevate prima della presentazione del relativo conto annuale.**

Danno luogo ad una rettifica nella prima Domanda di Pagamento successiva (se ancora possibile) ovvero direttamente in fase di presentazione dei conti relativi al periodo contabile stesso. In questo caso le rettifiche finanziarie saranno comunicate nell'Appendice 8 del Regolamento (UE) n. 1011/2014 "Riconciliazione delle spese" del modello dei conti.

### **Correzione delle irregolarità rilevate su spese già incluse nei conti annuali certificati.**

Danno luogo ad una deduzione nei conti annuali successivi al fine di garantire l'ammissibilità e la regolarità delle spese dichiarate. L'Autorità di Gestione ha facoltà di decidere se detrarre immediatamente le relative spese dalla prima Domanda di Pagamento intermedia indipendentemente dall'effettivo introito delle somme stesse (ritiri) o attendere l'avvenuta restituzione delle somme da parte del beneficiario per procedere alla rettifica delle spese dichiarate (recuperi). Entrambi gli importi sopra citati (ritiri e recuperi) vengono registrati dall'Autorità di Certificazione nell'Appendice 2 dei conti annuali del Regolamento (UE) n. 1011/2014. Gli importi da recuperare (recuperi pendenti) si riferiscono invece a somme precedentemente certificate nei conti annuali per le quali siano stati emessi i relativi decreti di recupero senza che i beneficiari abbiano ancora restituito gli importi dovuti. Gli importi da recuperare, registrati nell'Appendice 3 dei conti annuali, sono cumulativi tra periodi contabili, al fine di poter monitorare le somme irregolari fino al momento del recupero o della dichiarata irrecuperabilità. Gli importi irrecuperabili vanno registrati nell'Appendice 5 dei conti annuali del Regolamento (UE) n. 1011/2014. Gli importi irrecuperabili non sono cumulativi tra periodi contabili.

### **Correzione delle irregolarità di importo inferiore a 250 euro.**

Qualora l'importo versato indebitamente non supera, al netto degli interessi, 250 euro di quota FSE, l'Autorità di Gestione può decidere di non recuperare e nulla dovrà essere restituito al bilancio dell'Unione (art. 122, paragrafo 2 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e ss.mm.ii.). Gli importi in questione potranno essere dichiarati nelle Domande di Pagamento e nei relativi conti annuali (Appendice 1 del Regolamento (UE) n. 1011/2014). Non andranno invece riportati nell'Appendice 5.

### **Correzione degli errori materiali.**

Le correzioni di errori materiali non devono essere incluse nelle appendici relative ai recuperi, ai ritiri, agli importi da recuperare e agli importi irrecuperabili. Queste devono comunque essere

effettuate e comunicate alla Commissione; in particolare le correzioni negative saranno effettuate in occasione della presentazione dei conti annuali (Appendice 8 del Regolamento (UE) n. 1011/2014), mentre quelle positive saranno inserite in una successiva Domanda di Pagamento intermedia.

### **Restituzione degli interessi**

A seguito della restituzione da parte del debitore, la quota capitale relativa al contributo FSE, comprensiva degli interessi di mora riscossi, deve essere rimborsata alla Commissione europea, mentre l'Amministrazione trattiene la quota di interessi legali maturati (interessi attivi). Per quanto riguarda invece il recupero della quota di cofinanziamento a carico del Fondo di Rotazione (FdR), a seguito della restituzione da parte del debitore, la quota capitale, comprensiva degli interessi maturati, viene rimborsata al Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi dell'art. 6 della Legge n. 183/87.

## **CAPITOLO 8 DICHIARAZIONE DI AFFIDABILITA', RELAZIONE ANNUALE SUI CONTROLLI E RELAZIONE DI ATTUAZIONE ANNUALE**

---

### **8.1 DICHIARAZIONE DI AFFIDABILITA' E RELAZIONE ANNUALE SUI CONTROLLI**

Un'importante novità della programmazione 2014 – 2020 riguarda l'introduzione del “sistema di liquidazione annuale dei conti” che rimanda al Reg. (UE) 2018/1046 e agli artt. 137 e 138 del Reg. (UE) 1303/2013 così come modificati dal Reg. (UE) 2018/1046.

L'art. 138 del Reg. (UE) 1303/2013, così come modificato dal Reg. (UE) 2018/1046, stabilisce che, per ogni esercizio a partire dal 2016 e fino al 2025 compreso, gli Stati membri trasmettono alla Commissione Europea, entro il 15 febbraio dell'esercizio successivo al “periodo contabile” di riferimento (termine stabilito dall'articolo 63, paragrafo 5 del Regolamento finanziario) , i seguenti documenti:

- a) “i Conti” di cui all'articolo 137, paragrafo 1 del Reg. (UE) 1303/2013 e ss.mm.ii. per il precedente periodo contabile, a norma dell'articolo 63, paragrafo 5, lettera a), e dell'articolo 63, paragrafo 6, del Regolamento finanziario, predisposti dall'Autorità di Certificazione;
- b) la “Dichiarazione di affidabilità di gestione” e la “Relazione annuale di sintesi” di cui all'art. 125 par. 4, primo comma, lettera e) del Reg. (UE) 1303/2013 e ss.mm.ii., a norma dell'articolo 63, paragrafo 5, lettere a) e b) e articolo 63, paragrafi 6 e 7 del Regolamento finanziario, predisposte dall'Autorità di Gestione;
- c) il Parere di Audit e la Relazione di Controllo per il precedente periodo contabile, di cui all'articolo 127, paragrafo 5, primo comma, lettere a) e b) del Reg. (UE) 1303/2013 e ss.mm.ii., a norma dell'articolo 63, paragrafo 7 del Regolamento Finanziario, predisposti dall'Autorità di Audit.

Ai sensi dell'art. 63, paragrafo 5 del Regolamento (UE) 2018/1046, il termine del 15 febbraio può essere eccezionalmente prorogato al 1° marzo qualora la CE accetti la richiesta di proroga formulata dallo Stato membro interessato.

Gli stessi documenti, oltre alla Relazione di attuazione finale del POR, devono essere presentati alla Commissione Europea entro il 15 febbraio dell'anno 2024 ai fini della chiusura del Programma. Anche tale termine può essere eccezionalmente prorogato dalla CE all'1 marzo, previa comunicazione dello Stato Membro interessato.

Con il regolamento di esecuzione (UE) n. 1011/2014 la Commissione ha adottato in particolare il modello dei conti.

La “*Dichiarazione di affidabilità di gestione*” conferma che, secondo i responsabili della gestione dei fondi:

- ✓ le informazioni sono presentate correttamente, complete ed esatte;
- ✓ le spese sono state effettuate per le finalità previste, quali definite nella normativa settoriale;
- ✓ i sistemi di controllo predisposti offrono le necessarie garanzie quanto alla legittimità e regolarità delle operazioni sottostanti.

Il Riepilogo annuale delle relazioni finali di revisione contabile e dei controlli effettuati comprende un'analisi della natura e della portata degli errori e delle carenze individuati nei sistemi, come anche le azioni correttive avviate o programmate. Per la predisposizione del riepilogo annuale delle relazioni finali di revisione contabile e dei controlli effettuati, l'AdG, attraverso il DPA011 - Servizio Autorità di Gestione Unica FESR-FSE Programmazione e Coordinamento Unitario, riceve dai competenti Uffici preposti all'effettuazione dei controlli di I livello i verbali di controllo e le relative check list, disponibili anche attraverso SISPREG, e le eventuali irregolarità riscontrate durante il periodo contabile.

L'AdG, nel rispetto dell'articolo 125, par. 4, lettera e) del Reg. (UE) n. 1303/2013, così come modificato dal Reg. (UE, Euratom) 2018/1046, e dell'articolo 63, paragrafo 5, lettere a) e b), e articolo 63, paragrafi 6 e 7, del Regolamento finanziario, trasmette in bozza all'AdC/AdA tutte le informazioni propedeutiche alla preparazione dei Conti secondo il seguente scadenziario

- **entro il 15 settembre** di ogni anno, l'AdG invia una prima versione provvisoria della Dichiarazione di affidabilità di gestione e della Relazione annuale di sintesi contenente gli esiti dei controlli di I livello e in loco effettuati in relazione alla spesa del periodo contabile di riferimento. Tale data può essere ridefinita annualmente di concerto con le altre Autorità.

Al fine di garantire la corretta, efficace ed esaustiva condivisione delle informazioni propedeutiche alla chiusura dei Conti, si conviene prudenzialmente che entro tale data ci sia, a valle delle attività svolte, un primo scambio delle informazioni tra le diverse Autorità, con la predisposizione e trasmissione reciproca dei documenti in bozza. Entro tale data vengono fornite anche informazioni sui controlli non conclusi.

- **entro il 10 dicembre** di ciascun anno, l'AdG invia copia dei provvedimenti rilevanti per i Conti, adottati in esito agli Audit di sistema e delle operazioni, comunicati dall'AdA per il periodo contabile di riferimento;
- **entro il 15 dicembre** di ciascun anno, l'AdG invia una versione provvisoria della Relazione annuale di sintesi e della Dichiarazione di affidabilità di gestione, entrambe aggiornate agli esiti dei controlli di II livello effettuati e di tutte le verifiche in loco effettuate in relazione al periodo contabile;

- **entro il 10 gennaio** di ciascun anno, l'AdG invia la versione provvisoria sia della Relazione annuale di sintesi sia della Dichiarazione di affidabilità di gestione, entrambe aggiornate a seguito della **Relazione Annuale di Controllo** provvisoria.
- **entro il 31 gennaio** di ciascun anno, l'AdG trasmette nella versione definitiva la Dichiarazione di affidabilità di gestione e la Relazione annuale dei controlli documentali e in loco.

## 8.2 La Relazione di attuazione annuale

Nella programmazione 2014-2020, la Relazione di attuazione annuale sostituisce il Rapporto annuale di esecuzione ed ha contenuto variabile a seconda dell'anno nel quale viene presentata.

La trasmissione delle RAA alla Commissione europea attraverso il sistema SFC avviene entro il 31 maggio di ogni anno fino al 2023; con la sola eccezione di quelle presentate negli anni 2017 e 2019 che possono essere inviate entro il 30 giugno. Il Comitato di sorveglianza (art. 110.2.b) esamina ed approva la Relazione di attuazione annuale, elaborata e presentata alla Commissione europea dalla Autorità di Gestione (art.125.2.b).

Il Regolamento di esecuzione (UE) 207/2015 della Commissione, del 20/01/2015, presenta in allegato il modello per le Relazioni che indica puntualmente cosa deve essere inserito nel documento, seguendo una struttura coincidente con quella definita nel sistema di trasmissione dati SFC.

Nelle RAA sono contenute le informazioni chiave sull'attuazione del programma e sulle sue priorità con riferimento ai dati finanziari, agli indicatori comuni e specifici per programma e ai valori obiettivo quantificati, compresi i cambiamenti nei valori degli indicatori di risultato.

A tal fine i Direttori Responsabili di Asse del POR FSE assicurano il necessario raccordo con l'AdG per l'acquisizione delle informazioni necessarie alla redazione del Rapporto annuale in tempo utile, attraverso la compilazione di specifiche schede.

## ALLEGATI

---

Allegato\_1\_Format Avviso 8.0

Allegato\_1bis\_Scheda conformità avviso

Allegato\_1ter\_Scheda validazione avviso 8.0

Allegato\_1quater\_Check List verifica ex-ante aiuti Schede di controllo DGR 307/2017

Allegato\_1a\_Dichiarazione di Responsabilità del Responsabile di Azione

Allegato\_2\_Check I livello Validazione

Allegato\_3\_Scheda rilevazione opportunità \_OC (RdA)

Allegato\_4\_Scheda rilevazione bandi \_OC (RdA)

Allegato\_5\_Format Schema Provvedimento di Concessione

Allegato\_6\_Format Capitolato d'oneri

Allegato\_7\_Schema di contratto

Allegato\_8\_Atto di Adesione

Allegato\_9\_Check List\_Procedura di selezione delle operazioni

Allegato\_10\_Check List\_Verifica autodichiarazioni rese ai sensi del DPR 445\_2000

Allegato\_11\_Check list richiesta di attivazione del controllo di I° livello

Allegato\_12\_Domanda iscrizione intervento

Allegato\_12bis\_Elenco partecipanti

Allegato\_13\_Format Richiesta Vidimazione registri e altra documentazione

Allegato\_14\_Format Registro presenze partecipanti 8.0

Allegato\_15\_Format Registro per lo stage

Allegato\_16\_Format Registro dei beni prodotti

Allegato\_17\_Format Registro di cassa

Allegato\_18\_Format Registro di carico e scarico

Allegato\_19\_Format Time-sheet personale

Allegato\_20\_Comunicazione di avvio operazione

Allegato\_20A\_Comunicazione di avvio operazione post selezione partecipanti

Allegato\_21\_Relazione di Attuazione

Allegato\_22\_Comunicazione di conclusione dell'operazione

Allegato\_23\_Richiesta anticipo



Allegato\_24\_Dimostrazione delle spese sostenute con l'anticipo

Allegato\_25\_25a\_Richiesta di primo pagamento a rimborso

Allegato\_26\_26a\_Domanda di rimborso (inclusa domanda di saldo)

Allegato\_27\_Check List per le verifiche amministrative (Concessorio non in Regime di Aiuti) 8.0

Allegati\_28\_Check List per le verifiche amministrative (Regime di Aiuti)

Allegato\_28a\_Check list verifiche in loco regime aiuti art. 71 stabilità operazioni 8.0

Allegato\_28-bis\_Checklist controllo amministrativo - Sovvenzioni un tantum per lavoratori autonomi lavoratori Covid-1;

Allegato 28-ter Checklist indicatori- *Sovvenzioni un tantum per lavoratori autonomi lavoratori Covid-1;*

Allegato\_29\_Check List per le verifiche amministrative (Appalti) e Allegato Sez. C11

Allegato\_30\_Check List per le verifiche in loco (Concessorio) 8.0

Allegato\_31\_Check List per le verifiche in loco (Appalti)

Allegato\_32\_Dossier dell'operazione Beneficiario/Attuatore

Allegato\_33\_Dossier dell'Operazione RdA

Allegati\_34\_35\_Format Piste di Controllo 8.0

Allegato\_36\_Metodologia per il campionamento delle operazioni da sottoporre a verifiche in loco

Allegato\_37 a e Allegato 37.b\_Attestazione di spesa del RdA

Allegato 37 c e Allegato 37.d\_Dichiarazione di spesa dell'AdG

Allegato\_38\_Linee Guida per il rimborso di trasferte o missioni dell'Assistenza Tecnica POR FESR Abruzzo 2014–2020 e POR FSE Abruzzo 2014–2020 e del personale di Abruzzo Sviluppo Spa impegnato nelle attività di Assistenza Tecnica dei programmi

Allegato\_39\_Indirizzi Operativi per l'utilizzo delle Opzioni Semplificate in materia di costi (OSC)

Allegato\_40\_Loghi del POR FSE Abruzzo 2014-2020

Allegato\_41\_Registro controlli 8.0

Allegato\_42\_Clausola flessibilità

Allegato\_43\_Dichiarazione di assenza di incompatibilità e conflitti d'interesse per i membri delle commissioni relative alle procedure di gara

Allegato\_43bis\_Dichiarazione di assenza di incompatibilità e conflitti d'interesse per i membri delle commissioni di valutazione in caso di sovvenzioni

Allegato\_44\_Dichiarazione controllore I livello

Allegato\_45\_Attestazione di responsabilità del Beneficiario

Allegato\_46\_Verifiche sulla procedura adottata dal beneficiario

Allegato\_47\_Linee Guida per la rendicontazione delle spese inerenti ai compensi aggiuntivi per il personale sanitario delle ASL abruzzesi – Azione «Supporto al personale ospedaliero per il trattamento dei pazienti con Covid-19» del POR FSE Abruzzo (2014-2020)”;

Allegato 47a\_Format “Modello Autodichiarazione ASL per la rendicontazione delle spese relativi ai compensi aggiuntivi per il personale sanitario”

Allegato 47b\_Allegato “Elenco personale dipendente”

Allegato 47c\_Allegato “Elenco personale in somministrazione”

Allegato 47d\_PdC\_Personale sanitario

Allegato 47e\_ Check list controllo di I livello Personale sanitario

Allegato\_48\_Linee Indirizzo Formazione in FAD/E-learning

Allegato 48a.\_ Format “Richiesta di Autorizzazione all'erogazione Di Offerta Formativa Fad/E-Learning”

Allegato 48b\_ Disposizioni operative per lo svolgimento a distanza degli esami finali dei percorsi formativi finanziati nell'ambito del POR FSE Abruzzo 2014-2020, in vigore delle misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19

Allegato 49 “Le linee Guida in materia di integrità e di lotta alla corruzione per l'orientamento dell'azione amministrativa inerente la gestione del POR FESR 2014-2020, POR FSE 2014-2020 e PAR Garanzia Giovani”

Allegato 50 “Format Esiti Analisi dei rischi frode-Gruppo autovalutazione FSE”

Allegato 51 ““Linee guida per la valorizzazione degli indicatori di output e per la loro corretta alimentazione nel sistema informativo”

Allegato 52 “Disposizioni per le verifiche in loco durante l'emergenza epidemiologica da Covid 19”

Scheda comunicazione irregolarità – 1C

Scheda di comunicazione Feedback - 1D

Vademecum FSE

Manuale dei beneficiari